

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

181° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 30 LUGLIO 2002

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	250
3 ^a - Affari esteri.....	»	273
5 ^a - Bilancio.....	»	280
6 ^a - Finanze e tesoro	»	287
7 ^a - Istruzione.....	»	295
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	303
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	310
10 ^a - Industria.....	»	315
11 ^a - Lavoro.....	»	321
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	332

Commissione straordinaria

Diritti umani.....	<i>Pag.</i>	337
--------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Sul ciclo dei rifiuti.....	<i>Pag.</i>	341
----------------------------	-------------	-----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	343
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	346
7 ^a - Istruzione - Pareri.....	»	349
10 ^a - Industria - Pareri	»	350

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	351
--------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2002

180^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi e Ventucci.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE, riferendo sulle conclusioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è precedentemente riunito, comunica l'inserimento all'ordine del giorno, in vista della ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, del disegno di legge costituzionale 1213-B, già approvato in prima lettura dal Senato e dalla Camera dei deputati, recante: «Modifica dell'articolo 51 della Costituzione».

Preannuncia altresì che domani, 31 luglio, si terrà la riunione congiunta degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi, della 1^a, della 3^a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee per svolgere un'audizione informale dei rappresentanti del Senato nella Convenzione europea, senatori Dini, titolare, e Basile, supplente.

La Commissione prende atto.

IN SEDE DELIBERANTE

(1644) *Disciplina degli emolumenti per i componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle regioni a Statuto speciale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore PIROVANO riferisce sul disegno di legge in titolo che introduce un equo compenso per i componenti di nomina statale delle com-

missioni paritetiche istituite dagli statuti delle regioni a statuto speciale, al fine di evitare il procrastinarsi della evidente situazione di disparità di trattamento rispetto ai componenti di nomina regionale. L'indennità è stabilita dal Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 2 del disegno di legge stabilisce inoltre che le somme iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2001 per interventi diretti a mettere in grado il personale della pubblica amministrazione di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua minoritaria e per il finanziamento di progetti finalizzati a rendere operante l'uso della lingua ammessa a tutela possono essere impegnate anche nell'esercizio successivo.

In conclusione, invita la Commissione a pronunciarsi favorevolmente sul disegno di legge.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di domani, mercoledì 31 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1472) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte*, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri

(Esame e rinvio)

Il relatore MAFFIOLI illustra il disegno di legge in titolo tendente ad abolire il quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, che implicitamente ammette la pena di morte nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Ricorda che la pena di morte è stata esclusa dal nostro ordinamento con il primo codice penale italiano del 1889 (codice Zanardelli) ed è stata ripristinata dal regime fascista a seguito di una serie di attentati contro l'allora Capo del Governo, Benito Mussolini. Tale reintroduzione fu confermata dal codice penale del 1930, che prevedeva la comminazione della pena di morte non solo per i delitti contro la personalità dello Stato, ma anche per i più gravi delitti comuni come l'omicidio aggravato o la strage.

La pena di morte fu successivamente soppressa con il decreto legislativo luogotenenziale del 10 agosto 1944, n. 244 e, dopo un temporaneo ripristino come misura eccezionale e temporanea contro le più gravi forme di delinquenza, fu infine definitivamente abolita dall'articolo 27, comma quarto, della Costituzione, che la mantiene in vita limitatamente ai casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Ricorda inoltre che, con la legge n. 589 del 13 ottobre 1994, è stata disposta l'abolizione della pena di morte dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra e la sostituzione con la pena massima prevista dal codice penale. Il comma 2 dell'articolo 1 di tale legge ha inoltre abrogato l'articolo 241 del codice penale militare di guerra che regolava l'istituto della «coercizione diretta», con la possibilità del Comandante di corpo di ordinare la pena di morte al di fuori di regolare processo, nonché tutte le disposizioni dello stesso codice e delle leggi militari di guerra che facevano riferimento alla pena di morte.

Nel corso dei lavori parlamentari, la scelta di introdurre una formula ampia di abolizione della pena di morte dal codice penale militare di guerra e dalle leggi penali militari di guerra, escludendo riferimenti a specifiche norme, è stato assunto dalle Commissioni riunite giustizia e difesa del Senato come opzione di chiarezza legislativa, anche per evitare il pericolo di omettere riferimenti a ulteriori norme che mantenessero la possibilità della pena di morte. Pertanto è da ritenere non più in vigore il rinvio, contenuto nel codice penale di guerra, alle norme del codice penale militare di pace, che disciplinano le modalità di esecuzione della pena.

Sottolinea, quindi, che l'espressione «leggi militari di guerra», usata dal Costituente, è priva di significato letterale proprio, non essendo previste leggi militari di guerra nella gerarchia delle fonti. La dottrina è concorde nel ritenere che per leggi militari di guerra debbano intendersi le leggi che disciplinano la materia penale militare in occasione dello stato di guerra deliberato dal Parlamento ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione.

La fattispecie per la quale la pena potrebbe essere irrogata deve essere qualificata come reato dall'ordinamento. Pertanto la materia cui sarebbe, in ipotesi, applicabile la pena di morte viene specificata in doppio grado dalla Costituzione: deve infatti trattarsi di un reato militare che sia previsto da una norma penale militare di guerra.

Ripercorrendo *l'iter* di varie proposte di legge presentate nella scorsa legislatura sulla spinta di forti campagne internazionali contro la pena di morte, richiama i documenti approvati dall'Unione europea, dal Parlamento europeo e dal Consiglio d'Europa e l'approvazione dello statuto del Tribunale penale internazionale per i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio, che esclude esplicitamente la possibilità di comminare la pena di morte.

Osserva, altresì, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 223 del 1996, ha ribadito il principio già fissato da Cesare Beccaria, che il bene essenziale della vita deve essere protetto e garantito in maniera assoluta senza alcuno spazio per valutazioni discrezionali.

Rileva infine come sia necessario arrivare al più presto all'approvazione della proposta in esame, per ragioni di ordine morale ed etico, riaffermando i principi della centralità e della dignità dell'uomo e della intangibilità della vita umana.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

(1545) *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 luglio scorso.

Il senatore VITALI ritiene che il disegno di legge in titolo rappresenti una proposta importante e impegnativa per l'attuazione della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, in senso autonomista e federalista, che deve avere priorità rispetto ad altre ipotesi di modifiche costituzionali dello stesso Titolo V.

Dà atto inoltre al ministro La Loggia di avere condotto una discussione ampia, approfondita e aperta alle istanze di modifica con il mondo delle autonomie locali e delle regioni e auspica che questo giusto metodo sia osservato anche in occasione dell'esame parlamentare. Ringrazia anche i relatori, che hanno fornito un quadro esauriente di una proposta assai complessa che, a suo avviso, dimostra che dalla riforma realizzata nella scorsa legislatura possono scaturire importanti spunti per un progresso in direzione del decentramento delle competenze, sebbene siano innegabili le esigenze di correzione del disegno riformatore.

Si sofferma quindi sui profili meritevoli di correzione; al riguardo, costituisce un limite molto grave, anzitutto, l'esplicita esclusione dal disegno di legge in esame di disposizioni attuative dell'articolo 119 della Costituzione, che rappresenta un pilastro fondamentale della riforma, senza il quale vi è il rischio di gravi ostacoli attuativi in ogni settore in cui si intervenga con provvedimenti finanziari e contabili.

La scelta di stralciare tale parte appare ancor più grave se la si considera alla luce della proposta di devolvere alle regioni le competenze esclusive in alcune importanti materie. In assenza di un impianto che garantisca diritti e risorse adeguate a tutto il territorio nazionale, quel provvedimento rischia di scardinare il principio fondamentale dell'uguaglianza delle prestazioni e lederebbe il principio del federalismo solidale attraverso una inesorabile disgregazione della realtà territoriale dal momento che alle regioni più deboli, in particolare quelle del Mezzogiorno, non sarebbe possibile assicurare ai propri cittadini un adeguato livello di servizi.

Sarebbe necessario dunque introdurre almeno una norma di indirizzo, che consentisse di recuperare tale grave lacuna. In tale prospettiva, annuncia che la sua parte politica osserverà comportamenti differenziati nell'esame dei provvedimenti in esame presso la Commissione: sul disegno di legge n. 1545 svolgerà una attività di stimolo costruttivo, mentre sul disegno di legge n. 1187 si riserva di utilizzare tutti gli strumenti regolamentari a disposizione per far valere l'interesse generale del Parlamento a procrastinarne la discussione dopo l'approvazione del disegno di legge La Loggia.

Si sofferma, quindi, sulla proposta di delega al Governo, contenuta all'articolo 1, comma 4, concernente la ricognizione dei principi fonda-

mentali nelle materie di competenza legislativa concorrente, attraverso la quale il Governo intende accelerare l'attuazione delle disposizioni costituzionali, garantendo l'effettiva partecipazione del Parlamento. Tuttavia, lo strumento della delega non è condivisibile, dal momento che, mentre il Governo esercita il mandato effettuando la ricognizione dei principi fondamentali, al Parlamento non è impedito di legiferare sulla medesima materia, per cui si determinerebbe un doppio binario dal quale conseguono difficoltà interpretative e attuative. A suo avviso, sarebbe allora preferibile e più rispettoso delle prerogative parlamentari stralciare la proposta di delega, consentendo al Parlamento di ricondurre ad unità i principi fondamentali della legislazione nei diversi settori.

La sua parte politica ritiene, infine, di grande importanza l'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che prevede l'allargamento della composizione della Commissione bicamerale per le questioni regionali. La Commissione dovrebbe quindi sollecitare la Giunta per il Regolamento a pronunciarsi tempestivamente in proposito, in modo che l'attuazione del Titolo V della Parte II della Costituzione veda la piena partecipazione dell'organismo bicamerale debitamente integrato nella sua composizione.

Passando a evidenziare le parti del disegno di legge su cui il suo giudizio è positivo, sottolinea la disposizione contenuta nell'articolo 5, che dispone la competenza generale amministrativa dei comuni e ne disciplina le funzioni, avendo riguardo anche alla dotazione delle risorse finanziarie.

Rileva altresì con soddisfazione che, all'articolo 2, è stata recepita la proposta avanzata in sede di Conferenza unificata in merito al pieno riconoscimento della potestà normativa degli enti locali, secondo i principi fissati dalla Costituzione. Un ulteriore emendamento, relativo ai controlli, non è stato accolto, ma vi è l'impegno del Governo a tenerne conto in sede di revisione del testo unico delle disposizioni sulle autonomie locali. E' poi apprezzabile l'impegno a sviluppare ulteriormente la funzione delle regioni nel procedimento normativo comunitario, mediante l'inserimento di loro rappresentanti nelle delegazioni preposte alle trattative.

Osserva, infine, che il Ministro per le riforme istituzionali, onorevole Bossi, chiamato in Commissione a riferire sul quadro delle riforme che il Governo intende avanzare, non ha ritenuto opportuno soffermarsi, in quella occasione, sulla proposta a cui ha fatto riferimento, invece, in occasione del convegno organizzato dalla Commissione per la presentazione dei risultati dell'indagine conoscitiva sugli effetti della riforma del Titolo V, a proposito di un progetto di revisione costituzionale in senso presidenzialista.

Il ministro LA LOGGIA interviene per esporre delle precisazioni in relazione all'intervento del senatore, Vitali di cui si compiace per le espressioni di apprezzamento del lavoro fin qui svolto, e rinnova alla Commissione il ringraziamento per il tempestivo esame del disegno di legge in titolo.

Riconosce che la delega al Governo per la ricognizione dei principi fondamentali nelle materie di competenza legislativa concorrente rappresenta uno dei punti più controversi, sul quale sono stati chiamati ad esprimere il loro avviso numerosi e qualificati esponenti della dottrina costituzionalista, i quali, sia pure non unanimemente, hanno valutato positivamente quella scelta, sottolineando il significato ricognitivo della rilevanza. Prima di giungere alla soluzione contenuta nel testo, il Governo ha escluso, anzitutto, l'ipotesi di procedere alla individuazione di principi fondamentali in sede di legislazione nelle singole materie, in quanto la legislazione regionale nel frattempo potrebbe realizzarsi senza il riferimento di un confine certo fra la sfera dei principi fondamentali e quella delle disposizioni di dettaglio. E' stata esclusa anche l'ipotesi di un disegno di legge ordinaria il cui esame richiederebbe tempi ben più lunghi di quelli occorrenti al Governo per l'esercizio della delega. Peraltro, secondo l'interpretazione del Governo, la ricognizione avrebbe natura meramente tecnica e pertanto la scelta della delega sembra la più appropriata.

In base a tali considerazioni, il Governo ha deciso di proporre lo strumento della delega, limitandone il contenuto alla sola ricognizione e stabilendo una procedura particolarmente aggravata per l'espressione dei pareri parlamentari e delle autonomie locali; uno strumento che assicura la massima tempestività e, dal punto di vista tecnico, è perfettamente compatibile con le specifiche disposizioni costituzionali.

Quanto alle osservazioni critiche riguardanti la mancata previsione di disposizioni attuative dell'articolo 119 della Costituzione, a suo parere, la Commissione dovrebbe valorizzare il contenuto dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, che, secondo quanto evidenziato anche nella relazione che accompagna il disegno di legge, anticipa e avvia un processo di federalismo fiscale. In particolare, si prevede che la quantificazione e la ripartizione dei beni e delle risorse tenga conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato per l'anno 2002 e dell'Accordo interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali firmato il 20 giugno 2002. Ritene, in sostanza, che le disposizioni ordinarie contenute nel disegno di legge consentiranno di affrontare con più semplicità, quando si realizzeranno le condizioni necessarie, anche i fondamentali passaggi connessi al regime fiscale e finanziario del decentramento. Non esclude, tuttavia, che durante la discussione del disegno di legge possano venire a maturazione le condizioni per una integrazione delle disposizioni, con l'aggiunta della disciplina attuativa dell'articolo 119 della Costituzione.

Con riguardo all'osservazione da ultimo svolta dal senatore Vitali, evidenzia la continuità delle proposte di revisione costituzionale della Casa delle libertà, che si sono estrinsecate dapprima in seno alla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali e poi in reiterati e coerenti dichiarazioni dell'onorevole Berlusconi. Il Parlamento dovrà affrontare i diversi segmenti di una riforma rispetto alla quale la sua parte politica ribadisce, fra gli altri, gli obiettivi del federalismo, di una forma di Governo presidenziale, che preveda maggiori possibilità di guida per il Governo centrale quale bilanciamento delle maggiori competenze periferiche, in

analogia a quanto accade in molti altri paesi, di un bicameralismo non perfetto, attraverso l'istituzione di una Camera delle regioni ovvero di una riforma in senso federale del Senato della Repubblica. Infine, si rende necessaria una revisione della composizione della Corte costituzionale che tenga conto del fatto che con il nuovo assetto delle competenze, sono 23 i corpi legislativi che concorrono alla formazione dell'ordinamento della Repubblica.

Il senatore VILLONE ringrazia il Ministro per i chiarimenti forniti che, tuttavia, non colmano le contraddizioni rispetto alle posizioni espresse in più sedi dal ministro Bossi. Pur condividendo il giudizio sul notevole rilievo del disegno di legge in esame, ritiene che la replica svolta dal Ministro non consenta di superare le perplessità, in particolare sulla decisione di escludere dal testo in esame le disposizioni attuative dell'articolo 119 della Costituzione, che rappresenta una chiave di volta della riforma su cui si gioca la questione dell'unità del Paese, essendo indispensabile garantire in via preventiva una ragionevole uniformità dei servizi erogati e condizioni di vita non eccessivamente divaricate sul territorio nazionale. Infatti, il contenuto normativo dell'articolo 5, anziché avviare a soluzione la questione della perequazione e della solidarietà, a suo avviso costituisce il presupposto per un rinvio *sine die*, limitandosi a fotografare la situazione attuale. Anche la previsione che le disposizioni in materia di trasferimento dei beni e delle risorse trovino attuazione fino all'entrata in vigore del nuovo sistema finanziario, rappresenta un rinvio pericoloso, che sembra ignorare i rischi di crisi fiscale e di dissesto finanziario che si registrano nel mondo delle autonomie locali.

Per quanto riguarda la proposta di delega al Governo per la ricognizione dei principi fondamentali nelle materie di competenza legislativa concorrente, evidenzia la circostanza che l'adattamento dell'ordinamento al nuovo assetto costituzionale richiederà un lungo periodo e richiederà un mutamento culturale ancor prima che giuridico. Lo strumento della delega, quindi, appare inadeguato, anche perché fatalmente alcuni principi fondamentali potrebbero non essere inclusi nella catalogazione, rimanendo nondimeno principi fondamentali di riferimento per la legislazione regionale. Sarebbe preferibile, allora, dare luogo ad un testo unico ricognitivo dei suddetti principi, ferma rimanendo l'esigenza di approvare una legge apposita, come del resto riconosce lo stesso ministro La Loggia.

Suscitano perplessità, poi, i criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 5. Si chiede, in particolare, in quale modo i decreti legislativi possano richiedere «disposizioni applicative regionali», come previsto alla lettera *a*), e se il principio dell'unità giuridica ed economica, di cui alla lettera *b*), indicato quale fondamento del potere sostitutivo del Governo previsto dall'articolo 120 della Costituzione, debba informare in generale la potestà normativa dello Stato.

Occorre verificare, poi, se la norma di cui all'articolo 2, comma 4, che riserva alla potestà regolamentare dell'ente locale la disciplina dell'organizzazione dello svolgimento e della gestione delle sue funzioni impli-

chi l'esclusione della potestà regolamentare che spetta allo Stato in una materia che è di sua competenza legislativa esclusiva.

La previsione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo la quale lo Stato e le regioni, nel conferire le funzioni amministrative agli enti locali, dovrebbero tenere conto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale e favorire lo svolgimento di attività amministrative di interesse generale da parte di associazioni o singoli cittadini, sulla base del principio di sussidiarietà, integra, a suo parere, una violazione costituzionale dal momento che, semmai, dovrebbero essere i comuni, cui spettano in via generale le funzioni amministrative, ad attuare, fra gli altri, il principio della sussidiarietà orizzontale.

A proposito del potere sostitutivo su cui dispone il successivo articolo 6, a suo avviso, dovrebbe svolgersi un'attenta riflessione sulla attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri del potere di adottare provvedimenti anche normativi, senza che sia prevista alcuna preclusione di materia. Relativamente alla disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, dovrebbe inoltre essere l'attività del commissario nominato, anziché la sua nomina, a tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Sempre a proposito del potere sostitutivo, si dovrebbe infine disciplinare con maggiore dettaglio il procedimento di iniziativa del Governo su proposta delle regioni o degli enti locali, non essendo chiariti nel testo i possibili esiti delle istanze. A suo avviso, sarebbe opportuno prevedere una pronuncia espressa e motivata da parte del Governo. Analoghe considerazioni riguardano la materia dei ricorsi alla Corte costituzionale.

Il senatore BASSANINI apprezza i ripetuti richiami del Ministro a osservare uno spirito *bipartisan* nell'attuazione della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, che, sebbene tutti condividano l'esigenza di apportarvi correzioni, rappresenta una importante riforma costituzionale. Dichiarò, quindi, la disponibilità della sua parte politica a un confronto aperto e auspica analoga disponibilità da parte della maggioranza.

Ritiene che non sia utile condizionare l'attuazione del Titolo V alla realizzazione di un complessivo quadro di riforme, sul quale sia la maggioranza che le opposizioni sembrano non aver ancora raggiunto posizioni definite. Osserva, in proposito, che l'interpretazione del ministro La Loggia su una evoluzione in senso presidenziale della forma di Governo, quale bilanciamento necessario a fronte del decentramento delle competenze legislative, dovrebbe tenere conto del fatto che, in realtà, gli ordinamenti propriamente presidenziali, come quello statunitense, non attribuiscono al Capo dell'Esecutivo poteri interni maggiori rispetto a quelli riconosciuti, per esempio, al Governo parlamentare del Primo ministro, forma di Governo adottata, non a caso, nei paesi in cui i poteri delle autonomie territoriali sono particolarmente accentuati.

Per quanto riguarda la delega di cui all'articolo 1, a parte la difficoltà di individuare le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della legge, in particolare quelle approvate dopo l'entrata in vigore della riforma costituzionale, e pur ipotizzando di superare l'ostacolo

della non delegabilità dei principi fondamentali della legislazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 76 della Costituzione, per cui nelle materie di competenza legislativa concorrente non residuerebbe spazio alcuno per la delega legislativa, si finirebbe in ogni caso per affidare alla Corte costituzionale l'accertamento sulla rispondenza della legislazione regionale, non potendosi escludere che taluni principi fondamentali non siano stati inseriti nell'elenco compilato dal Governo. Si finirebbe così per indurre, contrariamente alle intenzioni, una funzione «paralegislativa» della Corte. In sostanza, laddove la definizione dei principi fondamentali non sia opera del legislatore primario, finisce comunque per essere rimessa all'interpretazione della Corte costituzionale. Diverso sarebbe se la ricognizione fosse volta ad indicare i criteri che il Governo seguirà nell'impugnare le leggi regionali per violazione dei principi fondamentali, la quale avrebbe maggiori possibilità di determinare indirizzi convergenti con quelli espressi dalla giurisprudenza costituzionale, soprattutto se l'adozione dei suddetti criteri derivasse da un ampio processo di consultazione di tutti i soggetti che costituiscono la Repubblica. In tal caso, tuttavia, sarebbe preferibile lo strumento suggerito dal senatore Villone, di un testo unico compilativo dei principi fondamentali della legislazione, che il Governo si impegnerebbe a osservare per l'impugnazione.

Pur convenendo sull'osservazione del ministro La Loggia che non sarebbe stato comunque possibile contemplare nel disegno di legge tutti gli aspetti attuativi della riforma del Titolo V, ritiene inoltre che il quadro finanziario di riferimento previsto dall'articolo 119 della Costituzione rappresenti un aspetto propedeutico essenziale, poiché, senza le necessarie risorse, l'esercizio delle attribuzioni degli enti locali e delle regioni rischia di fallire: molti enti, infatti, saranno costretti a ricorrere a nuovi o maggiori tributi proprio in conseguenza della mancata attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Per il resto, esprime un giudizio positivo sull'articolo 5, compresa la disposizione secondo la quale lo Stato attribuisce le funzioni amministrative anche alle organizzazioni della società civile o a singoli cittadini, in base al principio della sussidiarietà orizzontale. Quanto alle competenze della Corte dei conti, ritiene inopportuno prevedere un penetrante controllo di gestione, mentre è pacifica, a suo avviso, la funzione di verifica del rispetto degli equilibri di bilancio.

Infine, per quanto riguarda il potere sostitutivo del Governo, condivide le osservazioni critiche già svolte dal senatore Villone riguardo alla generica attribuzione di un potere normativo al Presidente del Consiglio dei ministri, mentre ritiene giustificata la previsione di cui all'articolo 6, comma 3, a norma della quale la nomina del commissario deve tenere conto del principio di sussidiarietà, con ciò intendendosi che, laddove sia opportuno, l'attività commissariale possa essere demandata allo stesso sindaco o presidente della provincia.

Il PRESIDENTE avvisa che ulteriori considerazioni potranno essere approfondite, oltre che nel proseguo della discussione generale, nel corso dello svolgimento dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di

attuazione e revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, che prenderà avvio dopo la pausa estiva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1073) SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

(1095) BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

(1465) MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il relatore FALCIER, a integrazione della relazione introduttiva svolta nella seduta precedente, nella quale aveva esposto l'esigenza di svolgere taluni approfondimenti, precisa che le associazioni di cui si riconosce l'interesse pubblico nazionale indicate all'articolo 1 del disegno di legge n. 1073 e dagli articoli corrispondenti degli altri provvedimenti in titolo sono enti morali di diritto privato e sono le uniche di cui alla tabella B del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 che si dedicano all'assistenza agli invalidi, trasformate ed escluse dalla soppressione operata nel tempo con varie norme, e si sono costituite in federazione (FAND). Gli enti non trasformati o non esplicitamente soppressi in attuazione dell'articolo 113 del citato decreto devono ritenersi soppressi.

Ricorda, quindi, che la legge n. 476 del 1987, relativa a erogazioni a enti e associazioni di promozione sociale, fa riferimento proprio alle associazioni privatizzate di cui alla suddetta tabella B; analogo riferimento si trova nella legge n. 438 del 1998. La legge n. 68 del 1999, che all'articolo 4 reca norme sul collocamento dei disabili, prevede che le regioni possono avvalersi delle associazioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 per la riqualificazione degli invalidi.

Relativamente all'articolo 2 del disegno di legge n. 1073, osserva che per dare senso ed efficacia alla proposta di far partecipare gli enti oggetto del disegno di legge alla ripartizione della quota dell'8 per mille di competenza dello Stato, occorrerebbe includere detti enti fra i beneficiari e indicare l'assistenza, la tutela e la riabilitazione degli invalidi fra le materie ammesse alla ripartizione. Il comma 2, che prevede un vincolo di destinazione agli enti associati alla FAND, come se si trattasse di un contributo garantito, dovrebbe essere soppresso.

Riguardo all'articolo 3 dello stesso provvedimento, infine, giudica eccessivamente impegnativo riconoscere per legge che solo le associazioni

oggetto del disegno di legge rappresentano la categoria di fronte allo Stato, per cui sarebbe preferibile sopprimere i commi 1 e 3. Ritiene opportuno, invece, riconoscere ai suddetti enti le funzioni di patronato e di assistenza sociale per le specifiche categorie di portatori di *handicap*.

Il PRESIDENTE propone di dare mandato al relatore a predisporre un testo unificato dei disegni di legge in titolo, secondo le linee esposte nella relazione, per agevolare le fasi ulteriori dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

181^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono i ministri per le riforme istituzionali e la devoluzione Bossi, dell'economia e delle finanze Tremonti e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 21,45.

IN SEDE REFERENTE

(1187) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 giugno.

Il senatore TATÒ, nell'illustrare gli emendamenti 1.8 e 1.9, che sono volti a eliminare la confusione che si determinerebbe nel riparto delle competenze qualora venisse approvato il disegno di legge in esame, osserva che nella materia specifica, i livelli essenziali la cui determinazione è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, esauriscono in se stessi il concetto di assistenza sanitaria. Dunque non sarebbe possibile, a suo avviso, almeno in questa fase, stabilire una competenza legislativa esclusiva

delle regioni nella materia dell'assistenza e dell'organizzazione sanitaria, rispetto alla quale lo Stato dovrebbe rimanere il caposaldo legislativo.

Il senatore MANCINO illustra gli emendamenti 1.18, 1.19, 1.21, 1.686, 1.687, 1.688, 1.699, 1.700, 1.701 e 1.702, evidenziando il grave conflitto di competenze che si determinerebbe a seguito della devoluzione alle regioni della competenza esclusiva in materia di assistenza e di organizzazione sanitaria, visto che all'articolo 117, secondo comma, è stabilita la competenza esclusiva dello Stato per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e che al terzo comma del medesimo articolo si include la tutela della salute fra le materie di legislazione concorrente. A suo parere, vi è il rischio di non comprendere chiaramente quali siano le competenze rispettivamente dello Stato e delle regioni e quelle dello Stato in sede di determinazione dei principi fondamentali per la legislazione concorrente, con la conseguenza assai probabile di un contenzioso permanente dinanzi alla Corte costituzionale.

Il senatore VILLONE illustra gli emendamenti 01.3, 01.4, 01.13, 01.2, 1.703, 1.841, 1.842, 1.847 e 1.849, rilevando che la proposta di modifica costituzionale determinerebbe un groviglio inestricabile delle disposizioni costituzionali sulla produzione normativa e, conseguentemente, l'insorgere di conflitti interpretativi.

Per quanto riguarda la sanità, occorre tenere conto non solo della citata competenza esclusiva dello Stato per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, ma anche dell'attribuzione alla legislazione concorrente della tutela della salute, che certo non potrebbe realizzarsi senza avere riguardo all'organizzazione sanitaria.

Analoghe considerazioni svolge a proposito dell'organizzazione scolastica e della gestione degli istituti scolastici e di formazione e per la polizia locale, un ambito rispetto al quale, peraltro, il Governo continua a prospettare interpretazioni difformi. A suo giudizio, la mera giustapposizione del comma proposto all'articolo 117 della Costituzione, senza una riconsiderazione organica dell'assetto delle competenze legislative, è inconcepibile. L'idea di procedere a una revisione del riparto previsto dall'articolo 117, stabilendo una attribuzione più chiaramente definita all'una o all'altra potestà e riducendo la sfera delle competenze concorrenti è stata prospettata in varie sedi dal ministro La Loggia. Si chiede allora quale significato si dovrebbe attribuire all'accelerazione dell'*iter* del disegno di legge in titolo prima che si definisca una ipotesi di revisione della riforma.

Gli emendamenti presentati dalla sua parte politica intendono richiamare l'attenzione della Commissione sull'esigenza di una ridefinizione complessiva della materia e su quella di assicurare alle regioni le risorse necessarie all'esercizio delle rispettive funzioni, un aspetto sul quale il ministro Bossi e il Governo non hanno ritenuto di dover fornire indicazioni.

Il senatore CASTELLANI aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.130, 1.131, 1.146, 1.147, 1.101, 1.102 e 1.103 e li illustra rilevando la contraddittorietà dell'azione del Governo. Da un lato, si devolve alla competenza legislativa esclusiva delle regioni l'organizzazione scolastica e la gestione degli istituti scolastici e di formazione, mentre, dall'altro, si discute sulla riforma dei cicli, impostata in maniera diametralmente opposta. Sembra che nell'Esecutivo vi siano due anime, quella rappresentata dal Ministro per le riforme istituzionali, il quale evidentemente intende riscuotere per la sua parte politica il credito maturato con gli alleati in occasione delle elezioni politiche, e quella di chi, invece, intende procedere a una riforma delle istituzioni del Paese attraverso il metodo democratico.

A suo parere, è proprio la scuola, piuttosto che la televisione, che ha assicurato l'unità del Paese garantendo l'uniformità delle condizioni di partenza dei cittadini. La previsione di una competenza legislativa esclusiva in materia di organizzazione e gestione degli istituti scolastici causerebbe, a suo giudizio, una parcellizzazione dell'identità culturale nazionale e metterebbe in discussione l'integrità della nazione sulla quale più volte il Capo dello Stato ha richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica e delle forze politiche. La sua parte politica ritiene che il riparto di competenze stabilito dall'articolo 117 in materia scolastica configura un attento dosaggio delle competenze nazionali, di quelle decentrate presso le autonomie locali e di quelle lasciate all'autonomia degli istituti scolastici.

La senatrice BAILO DOSSI sottoscrive e illustra gli emendamenti 01.12, 1.629, 1.685, 1.704, 1.708, 1.709, 1.711, 1.713, 1.715 e 1.719, esprimendo la preoccupazione della sua parte politica per la proposta di prevedere una competenza legislativa esclusiva delle regioni in materia di assistenza e organizzazione sanitaria. A suo avviso, il Parlamento dovrebbe individuare piuttosto il modello di federalismo sanitario idoneo a garantire l'uniformità e l'universalità delle prestazioni e dei servizi sanitari, principi contenuti in documenti condivisi anche da esponenti della maggioranza. Ritiene che la proposta del Governo condurrà alla realizzazione di distinti modelli di sanità pubblica nelle regioni, mentre sarebbe indispensabile garantire che i progressi della ricerca medica e farmacologica, che consentono di diagnosticare e curare malattie un tempo incurabili, siano a disposizione di tutte le strutture sanitarie. Richiama, in proposito, alcune dichiarazioni del ministro Sirchia, il quale, riferendosi alla devoluzione delle competenze legislative in materia sanitaria ha indicato il pericolo di un sistema composto da molteplici organizzazioni sanitarie pubbliche, e del sottosegretario Cursi, che ha osservato che i cittadini continuano a sperare che lo Stato rimanga il garante delle prestazioni sanitarie.

Dal momento che il modello di assistenza sanitaria scaturisce da un patto fra lo Stato e i cittadini, auspica che esso sia stabilito dal Parlamento nel suo insieme, piuttosto che frammentato nelle realtà regionali, anche per assicurare il rapido adeguamento agli *standard* europei.

La senatrice DENTAMARO, nell'illustrare gli emendamenti 01.10, 01.11, 01.5, 1.719, 1.721, 1.723, 1.851, 1.852 e 1.775, fa presente che la presentazione di un ampio numero di emendamenti da parte dell'opposizione ha il chiaro significato politico di una non condivisione delle scelte operate dal Governo con il disegno di legge costituzionale sulla devoluzione e della necessità di approfondire le conseguenze che si determinerebbero sul quadro costituzionale se la proposta fosse approvata.

Ancor prima degli aspetti di merito, preoccupa la tecnica legislativa della proposta. Ricorda che l'articolo 117, confermato con il *referendum* popolare, ha indicato le competenze esclusive dello Stato e quelle rientranti nella legislazione concorrente, e ha riservato alle regioni la competenza generale sulle materie residue. Il disegno di legge costituzionale introduce una quarta categoria di competenze, indicando positivamente ritagli di materie riservati esclusivamente alla legislazione regionale. Oltre al rischio di una permanente conflittualità, già evidenziato negli interventi di coloro che l'hanno preceduta, si potrebbe determinare una vera e propria paralisi istituzionale, anche perché la proposta manca della necessaria precisione terminologica. In particolare, i termini «organizzazione» e «assistenza» indicano concetti dal significato molto ampio per cui non è chiaro il limite dell'ambito per il quale è «attivabile» la competenza legislativa esclusiva delle regioni, specie a fronte della previsione di una riserva di legge dello Stato per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Il senatore MASCIANI illustra gli emendamenti 1.732, 1.735, 1.737, 1.739, 1.741, 1.743, 1.744 e 1.746, ai quali aggiunge la propria firma, sottolineando il forte dissenso espresso dagli enti locali e dalle regioni, direttamente interessati dalla iniziativa in esame. Ricorda che in occasione della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione dalle autonomie territoriali non fu avanzata uguale contestazione, anche nel caso di amministrazioni guidate da esponenti della Casa delle Libertà, sebbene fosse imminente la scadenza elettorale.

La modifica proposta con il disegno di legge costituzionale n. 1187 non viene armonizzata con il dettato costituzionale che definisce le competenze delle istituzioni della Repubblica in materia sanitaria; in questo senso si esprime il parere della 12^a Commissione permanente che, sia pure favorevole, propone numerose osservazioni condivise anche dai senatori della maggioranza.

Ricorda, quindi, il parere delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento alla sanità. Si fa osservare che, qualora vi fosse un'attivazione della potestà legislativa esclusiva da parte di alcune regioni, si verrebbe a determinare un complessivo smantellamento del sistema sanitario nazionale per volontà di un numero assai limitato di autonomie regionali e non già, come sarebbe opportuno, da un'attività condivisa in modo unitario da tutte le regioni italiane, col pericolo di porre inevitabilmente a repentaglio i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie ai cittadini. D'altra parte – prosegue il parere – l'attuale articolo 117, comma

terzo, già prevede tra le materie di potestà concorrente la tutela della salute, che comprende anche l'assistenza e l'organizzazione sanitaria, per cui sarebbe sufficiente l'intervento del legislatore ordinario per la individuazione dei principi inderogabili. In sostanza – si conclude – basta attuare correttamente la Costituzione vigente e non giova modificarla.

È dunque condivisa, ad avviso dell'oratore, la preoccupazione che gli squilibri territoriali possano ulteriormente aggravarsi senza una regia centrale che definisca gli *standard* minimi delle prestazioni. La modifica dell'articolo 117 che si propone, anziché rispondere all'esigenza di migliorare il funzionamento del sistema sanitario, rappresenta la conseguenza di un patto politico, un titolo di credito per onorare il quale si rischia di disperdere lo straordinario patrimonio del sistema sanitario nazionale.

La senatrice ACCIARINI sottoscrive e illustra gli emendamenti 1.429, 1.774, 1.777, 1.120, 1.121, 1.124, 1.125 e 1.126. Si sofferma, in particolare, sulla proposta di devolvere alla competenza legislativa esclusiva delle regioni la materia dell'organizzazione scolastica che, a suo parere, costituisce un arretramento rispetto all'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 che ha sancito l'autonomia degli istituti scolastici, non solo didattica, ma anche organizzativa e di gestione, autonomia successivamente consacrata con il riconoscimento nell'articolo 117 della Costituzione.

Osserva, quindi, che il mondo della scuola ha una percezione molto netta dell'attentato che si realizza con la proposta di devoluzione in esame, anche con riguardo alla lettera c) del comma che si vorrebbe introdurre, che intende attribuire alla competenza legislativa esclusiva delle regioni la definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione. A tale proposito, ricorda che il citato articolo 21 della legge n. 59 già indica l'esigenza di valorizzare il collegamento con le comunità locali.

Condivide, infine, l'opinione espressa dal senatore Villone a proposito della confusione che si determina con l'aggiunta di un comma all'articolo 117, senza rivederne l'impostazione complessiva.

Il senatore BARATELLA sottoscrive e illustra gli emendamenti 1.644, 1.645, 1.618, 1.27, 1.97, 1.98, 1.76 e 1.77, evidenziando il disagio per una proposta che intende realizzare un nuovo centralismo a livello regionale. Si sofferma in particolare sulla devoluzione alla competenza legislativa delle regioni della polizia locale, osservando che semmai occorrerebbe definire ambiti distinti di competenza per i numerosi corpi già operanti.

Il senatore TONINI sottoscrive e illustra gli emendamenti 1.756, 1.758, 1.760, 1.761, 1.766, 1.767 e 1.768, rilevando che il Governo non propone una modifica complessiva del Titolo V, riconoscendo implicitamente la validità della riforma a suo tempo introdotta. D'altro canto, è legittima e meritevole di rispetto l'aspirazione della maggioranza di lasciare un segno in questa legislatura, introducendo ulteriori modifiche del dettato

costituzionale. Tuttavia, malgrado il grande sforzo compiuto, il disegno di legge in esame rappresenta, a suo avviso, un risultato particolarmente modesto rispetto al percorso in direzione di una riforma federalista.

Dal momento che le disposizioni vigenti già prevedono la possibilità di attivare forme differenziate di autonomia, a suo parere il Parlamento dovrebbe impegnarsi in un confronto più avanzato, affrontando, ad esempio, il tema del rapporto fra federalismo e bicameralismo. Per quanto riguarda la sanità, nella quale l'articolo 117 stabilisce un idoneo riparto delle competenze, è in atto la ricerca di un nuovo equilibrio: piuttosto che ipotizzare un modello neocentralista, si dovrebbero sperimentare le forme organizzative collegate all'assetto costituzionale vigente.

Il senatore MANZELLA aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.424, 1.422, 1.773, 1.753, 1.778, 1.65, 1.70, 1.525 e 1.74 e li illustra evidenziando che l'idea di una devoluzione, che implica una distribuzione dall'alto delle competenze, è per sua natura in contrasto con la tradizione costituzionale italiana, caratterizzata piuttosto dalla valorizzazione delle autonomie. Il disegno di legge sulla devoluzione, in effetti, entra in contraddizione sia con il disegno di legge n. 1545, attuativo della riforma costituzionale del Titolo V, sia con l'impegno dei Presidenti delle Camere di assicurare la rapida attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3, che prevede un nuovo ruolo della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella composizione integrata con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali. Il disegno di implementazione della riforma costituzionale rischia, dunque, di essere divaricato dal cuneo rappresentato dalla proposta legislativa in esame, che si propone di colpire proprio i sistemi di rete, quali sono la sanità, la scuola e la polizia.

A suo giudizio non si può invocare l'esclusività di una competenza quando si finisce per incidere sulle altre istituzioni e su tutto il sistema costituzionale e, in definitiva, sulla sovranità trasversale dei diritti e delle prestazioni essenziali.

Per tali ragioni, ritiene che la proposta rappresenti un nonsenso politico, oltre che costituzionale, e determina una lacerazione proprio sul versante della solidarietà fiscale, come viene evidenziato nel parere espresso dal Consiglio di Stato.

Richiama infine l'attenzione sull'emendamento 1.424, che sottolinea il rispetto della competenza normativa degli organi dell'Unione europea.

Il senatore VITALI, illustrando gli emendamenti 1.423, 1.373, 1.425, 1.754, 1.705, 1.779, 1.26, 1.122, 1.61 e 1.75, auspica che il Governo e la maggioranza apprezzino il metodo utilizzato dall'opposizione per l'illustrazione delle proposte di modifica del disegno di legge e osservino analogo comportamento nel momento in cui si dovranno valutare quelle proposte di modifica.

Ricorda che l'articolo 116 della Costituzione consente di attribuire, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, ulteriori forme

e condizioni particolari di autonomia. Dovrebbe destare preoccupazione, invece, la proposta di devolvere alle singole regioni la competenza esclusiva in materie come la sanità; si determinerebbe, infatti, un aggravamento della situazione finanziaria di cui dovrebbe essere preoccupato, fra gli altri, il ministro Tremonti. Osserva, a tale proposito, che né il Ministro dell'economia e delle finanze né altri membri del Governo hanno dato indicazioni circa l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che rappresenta un passaggio preliminare.

Desti gravi perplessità l'ipotesi prospettata dal disegno di legge in esame di una autoattribuzione di competenze, fermo restando l'attuale quadro di riferimento finanziario.

Per tali ragioni esprime la ferma contrarietà della sua parte politica sulla proposta di modifica costituzionale in esame.

Il presidente PASTORE ringrazia i senatori intervenuti, che hanno consentito alla Commissione di approfondire il significato della proposta di modifica costituzionale e le relative critiche.

Illustra quindi gli emendamenti 01.1 e 1.13. Il primo sottolinea il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica nell'esercizio della potestà legislativa generale delle Regioni nelle materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato. Il secondo ribadisce la competenza esclusiva dello Stato nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. In ogni caso, si tratta di proposte emendative che hanno lo scopo essenziale di provocare un chiarimento interpretativo, sufficiente anche nel contesto dei lavori preparatori.

Il ministro TREMONTI osserva che l'illustrazione degli emendamenti da parte dei senatori dei Gruppi di opposizione desta notevoli perplessità poiché ha prospettato interpretazioni del tutto disomogenee. Ad esempio, è stata revocata in dubbio la legittimità costituzionale dell'attribuzione alla competenza legislativa delle regioni dell'assistenza sanitaria, dimenticando che già la Carta del 1948 affidava la materia alla potestà regionale. Altri senatori ritengono che la formula «attivano la competenza legislativa esclusiva» introdurrebbe un'ulteriore categoria di competenze legislative, per cui si individuerebbero due sfere di esclusività che, in quanto tali, non sarebbero compatibili; il senatore Manzella, dal canto suo, ha argomentato nel senso che non sarebbe ipotizzabile una competenza legislativa esclusiva delle regioni. Lo stesso senatore Manzella ritiene, inoltre, che il concetto di devoluzione implica un carattere ottriato della norma costituzionale, mentre il sistema delle autonomie avrebbe un significato di partecipazione; non considera però, a suo avviso, che la possibilità di attribuire alle regioni la competenza legislativa su altre materie era già prevista nel vecchio testo dell'articolo 117 della Costituzione.

È stato osservato che la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione fu approvata in prossimità delle elezioni politiche, mentre in questa fase, lontani dalla scadenza elettorale, vi sarebbero le condizioni

per provvedere all'attuazione delle disposizioni costituzionali che definiscono il contesto finanziario del nuovo assetto di competenze; tale ragionamento conferma, a suo parere, che vi è coscienza del fatto che la riforma costituzionale, approvata unilateralmente nella parte finale della legislatura, fu una forzatura.

L'articolo 119 della Costituzione reca una formula su cui, a suo giudizio, si può ricercare il consenso, basata sul principio che i territori detengono l'originaria potestà in ordine alla loro ricchezza. Non ha difficoltà a riconoscersi in un principio che può essere elaborato e sviluppato in senso federalista. Ritiene, però, che l'intervento legislativo nella materia fiscale e finanziaria non possa limitarsi a un messaggio elettorale. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo ha chiaramente indicato l'intenzione di procedere attraverso il confronto con le autonomie e di realizzare studi e approfondimenti prima di giungere alla decisione politica. È opportuno, allora, avviare la discussione, che richiederà un certo tempo, ma che alla fine, conclude, consentirà di raggiungere davvero il risultato di un federalismo fiscale.

Il ministro BOSSI respinge l'accusa secondo la quale il disegno di legge costituzionale sulla devoluzione vuole distruggere alcuni sistemi di rete. Si tratta, piuttosto, di affiancare alla rete statale quella regionale, nella consapevolezza che la società si articola in identità, cioè in popoli fra loro distinti. Il modello di federalismo cui aderisce la sua parte politica privilegia, appunto, una organizzazione basata sull'ambito territoriale dei popoli, cioè le regioni.

Il relatore D'ONOFRIO conferma l'impressione, già avvertita ed espressa in sede di relazione illustrativa, che vi siano difficoltà di comunicazione e di comprensione. A differenza del dibattito successivo al fallimento del progetto della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali che, sul finire della scorsa legislatura, portò comunque ad approvare la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la riflessione sulla devoluzione non ha beneficiato di analogo approfondimento culturale e tecnico, per cui non si è giunti a una interpretazione univoca.

A suo avviso, si tratta di convenire su una nuova distribuzione della potestà legislativa in capo allo Stato e alle regioni, superando l'articolazione prospettata dalla riforma del Titolo V, derivante a sua volta dai lavori della citata Commissione bicamerale. È evidente, infatti, che la riforma del Titolo V è il frutto di un lavoro a cui non ha partecipato un'importante componente dell'attuale maggioranza, la Lega Nord, e prospetta un modello alternativo rispetto a quello che prevede una distinzione tra potestà esclusive dello Stato, in relazione alla tutela dei diritti di cittadinanza, e delle regioni, in relazione alla organizzazione e alla erogazione dei servizi, e il superamento della sfera concorrente. Siffatta ripartizione renderebbe più agevole, a suo avviso, anche il trattamento della materia fiscale, che sarebbe invece più complicato e quasi inestricabile nel caso

in cui, al contrario, permanesse un'ampia area di materie rimesse alla competenza concorrente.

Respinge, poi, la critica secondo la quale l'attivazione delle competenze legislative esclusive delle regioni in alcune materie determinerebbe la disgregazione del tessuto nazionale. Del resto, le politiche condotte dallo Stato nel passato, sebbene marcatamente centraliste, non hanno saputo evitare una profonda disomogeneità delle prestazioni e dei servizi sul territorio nazionale, con particolare riguardo al sistema dell'istruzione pubblica.

Ciò premesso, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, in particolare su quelli che riflettono preoccupazioni circa il rischio della non uniformità dei servizi ai cittadini.

In risposta a un quesito posto dal senatore Villone, il relatore conferma l'opinione che in sede di esame del disegno di legge costituzionale sulla devoluzione occorre chiarire con esattezza quali parti del Titolo V della Parte II della Costituzione non ne risultano alterate. A suo avviso, pertanto, occorre procedere a una riformulazione delle disposizioni che disciplinano la ripartizione delle competenze legislative, in considerazione di una diversa valutazione dei presupposti su cui si fondano le rispettive potestà. Conseguentemente, si dovrebbe valutare se la disciplina dei rapporti finanziari posta dall'articolo 119 della Costituzione sia adeguata. In ogni caso, il principio cardine deve consistere, a suo avviso, nel riservare allo Stato la disciplina dei diritti, anche in materia sociale, e alle regioni quella dell'organizzazione che presiede alla erogazione dei servizi.

Il ministro BOSSI si esprime in modo conforme al relatore, pronunciando parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 0,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1187**Art. 1.****01.16**

TURRONI

*Premettere il seguente articolo:***Art. 01.***(Modifica all'articolo 131 della Costituzione)*

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 131. – Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia, Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia; Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzo; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna».

01.15

TURRONI

*Premettere il seguente articolo:***Art. 01.***(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)*

1. Il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; la Romagna ne ha sei, il Molise due, la Valle d'Aosta uno».

01.14

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

(Modifiche dell'articolo 116 della Costituzione)

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 116. – Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alle Valle d'Aosta sono attribuite, con legge costituzionale, forme e condizioni particolari di autonomia con competenze esclusive nelle materie non riservate alla Camera dei deputati e alla Camera delle regioni.

Gli statuti speciali sono adottati con legge costituzionale su proposta di ciascuna regione e previa intesa della medesima regione sul testo approvato dalla Camera dei deputati.

Gli statuti speciali definiscono forme ed istituti di cooperazione tra Stato e regioni"».

01.1

PASTORE

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

Il quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Spetta alle Regioni la potestà legislativa generale nelle materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato, nel rispetto anche dei principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica"».

01.3

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – 1. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla lettera *b*), dopo la parola: "immigrazione" sono inserite le seguenti: "ed espatrio dei cittadini"».

01.4

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – 1. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla lettera *b*), prima della parola: "immigrazione" sono inserite le seguenti: "emigrazione e"».

01.13

VITALI, DENTAMARO, BASSANINI, MASCIONI, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – 1. Al comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione, alla lettera *d*), sono aggiunte infine le seguenti: «, materiale strategico;».

01.2

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – 1. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla lettera *e*), dopo le parole: "tutela del risparmio" sono inserite le seguenti: "regolazione e vigilanza delle attività finanziarie e creditizie;"».

01.10

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE, IOVENE, TURRONI

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – 1. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla lettera e), le parole: "tutela della concorrenza" sono sostituite dalle seguenti: "diritto della concorrenza"».

01.12

VITALI, DENTAMARO, MASCIONI, BASSANINI, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – 1. Al comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera m), è inserita la seguente:

m-bis) livelli minimi di qualità e quantità dei servizi sanitari;».

01.11

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE, TURRONI, IOVENE, MASCIONI, ACCIARINI

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – 1. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera p), è inserita la seguente:

"p-bis) leggi di attuazione degli articoli da 13 a 22, 29, 30, 33, 39, 40, 49 e 51 della Costituzione;"».

01.5

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – 1. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

"s-bis) protezione civile di interesse nazionale"».

01.6

BASSANINI, VITALI, DENTAMARO, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – 1. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

"s-bis) traffico commerciale interno e con l'estero, nonché trattati commerciali"».

01.7

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – 1. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

"s-bis) diritto dell'editoria"».

01.8

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – 1. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

"s-bis) regime dei dipendenti pubblici statali"».

01.9

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. – 1. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

"s-bis) responsabilità dei funzionari statali"».

1.522

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116, primo comma, dopo la parola: "Sudtirolo" inserire le seguenti: "l'Emilia Romagna"».

1.531

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 116, secondo comma, aggiungere il seguente periodo: "La regione Emilia Romagna, nei quali ricadono, rispettivamente, le province di Piacenza, Parma, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, la parte della provincia di Bologna fino al Torrente Sillaro e le province di Forlì-Cesena, Rimini e la restante parte della provincia di Bologna"».

1.424

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al comma primo dell'art. 117 della Costituzione dopo le parole: "dallo Stato" sono inserite le seguenti: "nel rispetto della competenza normativa degli organi dell'Unione Europea."».

1.422

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al comma primo dell'art. 117 della Costituzione dopo la parola: "Stato" sono inserite le seguenti: "nel rispetto del principio di sussidiarietà"».

1.423

BASSANINI, VITALI, DENTAMARO, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Al comma 1 premettere il seguente:

«Al comma primo dell'art. 117 della Costituzione dopo la parola: "Stato" sono inserite le seguenti: "nel rispetto dell'autonomia normativa degli enti territoriali e degli altri enti,"».

1.373

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma, lettera a) dell'articolo 117 della Costituzione, sono aggiunte in fine le parole: "commercio con l'estero;"».

Conseguentemente al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione sopprimere le parole «commercio con l'estero».

1.425

BASSANINI, VITALI, DENTAMARO, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla lettera e), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e contabilità dello Stato;"».

1.427

VITALI, ACCIARINI, BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla lettera n), sono aggiunte le seguenti parole: "nonchè l'ordinamento generale dell'istruzione e ordinamento universitario, ordini, gradi e titoli di studio;"».

1.309

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, lettera p), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "legislazione elettorale" premettere le seguenti: "dissesto idrogeologico"».

1.310

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, lettera p), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "legislazione elettorale" premettere le seguenti: "urbanistica,"».

1.311

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, lettera p), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "legislazione elettorale" premettere le seguenti: "prevenzione degli incendi,"».

1.312

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, lettera p), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "legislazione elettorale" premettere le seguenti: "protezione civile,"».

1.313

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, lettera p), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "legislazione elettorale" premettere le seguenti: "governo del territorio,"».

1.314

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, lettera p), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "legislazione elettorale" premettere le seguenti: "tutela e sicurezza del lavoro,"».

1.315

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, lettera p), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "legislazione elettorale" premettere le seguenti: "commercio con l'estero,"».

1.316

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, lettera p), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "legislazione elettorale" premettere le seguenti: "professioni,"».

1.317

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, lettera p), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "legislazione elettorale" premettere le seguenti: "ricerca scientifica e tecnologica,"».

1.318

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, lettera p), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "legislazione elettorale" premettere le seguenti: "sostegno all'innovazione per i settori produttivi,"».

1.319

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, lettera p), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "legislazione elettorale" premettere le seguenti: "rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni,"».

1.320

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, lettera p), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "legislazione elettorale" premettere le seguenti: "istruzione,"».

1.321

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, lettera *p*), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "legislazione elettorale" premettere le seguenti: "istruzione e formazione professionale,"».

1.322

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, lettera *p*), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "legislazione elettorale" premettere le seguenti: "tutela della salute,"».

1.323

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, lettera *p*), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "legislazione elettorale" premettere le seguenti: "alimentazione,"».

1.324

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, lettera *p*), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "legislazione elettorale" premettere le seguenti: "sicurezza alimentazione,"».

1.449

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, alla lettera *p*), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "legislazione elettorale" premettere le seguenti: "ordinamento sportivo,».

1.450

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, alla lettera *p*), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "legislazione elettorale" premettere le seguenti: "porti e aeroporti civili,».

1.451

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, alla lettera *p*), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "legislazione elettorale" premettere le seguenti: "grandi reti di trasporto e di navigazione,».

1.452

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, lettera *p*), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "legislazione elettorale" premettere le seguenti: "ordinamento della comunicazione,».

1.453

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, lettera p), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "legislazione elettorale" premettere le seguenti: "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia,».

1.454

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, lettera p), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "legislazione elettorale" premettere le seguenti: "armonizzazione dei bilanci pubblici,».

1.455

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, lettera p), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "legislazione elettorale" premettere le seguenti: "coordinamento della finanza pubblica,».

1.456

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, lettera p), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "legislazione elettorale" premettere le seguenti: "organizzazione del sistema tributario,».

1.457

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, lettera p), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "legislazione elettorale" premettere le seguenti: "valorizzazione dei beni culturali e ambientali,».

1.458

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, lettera p), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "legislazione elettorale" premettere le seguenti: "promozione e organizzazione di attività culturali,».

1.459

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, lettera p), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "legislazione elettorale" premettere le seguenti: "casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito,».

1.460

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, lettera p), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "legislazione elettorale" premettere le seguenti: "enti di credito fondiario e agrario,».

1.461

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, lettera p), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "legislazione elettorale" premettere le seguenti: "difesa del suolo».

1.426

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla lettera q), la parola: "dogane" è sostituita dalle seguenti: "unità del territorio doganale e commerciale"».

1.447

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) Al secondo comma, alla lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere in fine le seguenti parole: "e del patrimonio storico-artistico;"».

1.448

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, alla lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere in fine le seguenti parole: "e del demanio pubblico;"».

1.326

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis). Tutela e diritti degli animali;"».

1.327

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis). Prevenzione del randagismo;"».

1.328

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) sviluppo e rilancio economico;"».

1.329

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) energia;"».

1.330

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) approvvigionamento idrico;"».

1.331

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) tutela delle acque dall'inquinamento;"».

1.332

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) artigianato;"».

1.333

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) industria;"».

1.334

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) agricoltura;"».

1.335

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) cultura e spettacolo;"».

1.336

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) volontariato e associazionismo sociale;"».

1.337

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio"».

1.338

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) creazione di aree industriali;"».

1.339

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) locazione e delocalizzazione di impianti produttivi;"».

1.340

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) edilizia sanitaria;"».

1.341

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) fonti rinnovabili di energia;"».

1.342

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) disciplina ed ordinamento dei conservatori e delle attività musicali;"».

1.343

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) turismo;"».

1.344

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) infrastrutture;"».

1.345

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) gestione dei rifiuti;"».

1.346

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) viabilità;"».

1.347

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) sicurezza stradale;"».

1.348

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) edilizia residenziale pubblica;"».

1.349

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) valutazione di impatto ambientale (V.I.A.);"».

1.350

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) aree ad elevato rischio di crisi ambientale;"».

1.351

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) difesa del mare;"».

1.352

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) acque minerali e termali;"».

1.353

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) assistenza sanitaria e ospedaliera;"».

1.354

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) istruzione artigiana o professionale;"».

1.428

VITALI, DENTAMARO, BASSANINI, VILLONE, ACCIARINI, TURRONI, IOVENE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

"s-bis) le potestà legislative indispensabili all'effettività della legislazione statale nelle materie elencate e alla tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionali"».

1.429

VITALI, DENTAMARO, BASSANINI, VILLONE, ACCIARINI, TURRONI, IOVENE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

"s-bis) interventi di protezione civile nelle grandi calamità naturali"».

1.430

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) demanio marittimo, lacuale e fluviale;"».

1.431

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) boschi, foreste e attività di produzione forestale;"».

1.432

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01). Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) promozione e orientamento dei consumi alimentari;"».

1.433

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) controllo di qualità dei prodotti agricoli e forestali;"».

1.434

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) protezione delle bellezze naturali, in particolare, la loro tutela, la concessione di autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni, apertura di strade e cave;"».

1.435

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) linee ferroviarie in concessione;"».

1.436

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) sicurezza aerea e della navigazione marittima;"».

1.437

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) tutela, disciplina e protezione delle risorse idriche;"».

1.438

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) rilascio della licenza di caccia;"».

1.439

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) disciplina dell'attività e dell'organizzazione dei cacciatori;"».

1.440

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) protezione faunistica;"».

1.441

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) scarichi effettuati in mare;"».

1.442

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) cartellonistica e arredo urbano;"».

1.443

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) prevenzione dell'inquinamento atmosferico;"».

1.444

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) controllo sulle discariche e sugli impianti di trasformazione e smaltimento dei rifiuti;"».

1.445

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere la seguente:

"s-bis) emissioni e controllo degli impianti industriali;"».

1.391

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

t) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;».

Conseguentemente al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono soppresse le parole: «rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;».

1.392

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

"t) tutela e sicurezza del lavoro;"».

Conseguentemente al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono soppresse le parole tutela e sicurezza del lavoro;.

1.393

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

"t) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;"».

Conseguentemente al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono soppresse le parole istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;.

1.394

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

"t) professioni;"».

Conseguentemente al terzo comma dello stesso articolo è soppressa la parola professioni.

1.395

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

"t) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi"».

Conseguentemente al terzo comma dello stesso articolo sopprimere le parole ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

1.396

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

"t) tutela della salute"».

Conseguentemente al terzo comma dello stesso articolo sopprimere le parole tutela della salute.

1.397

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

"t) alimentazione"».

Conseguentemente al terzo comma del medesimo articolo sopprimere la parola alimentazione.

1.398

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

"t) ordinamento sportivo"».

Conseguentemente al terzo comma dello stesso articolo sopprimere le parole ordinamento sportivo.

1.399

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

"t) protezione civile"».

Conseguentemente al terzo comma del medesimo articolo sopprimere le parole protezione civile.

1.400

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

"t) governo del territorio"».

Conseguentemente al terzo comma del medesimo articolo sopprimere le parole governo del territorio.

1.401

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

"t) porti"».

Conseguentemente al terzo comma dello stesso articolo sopprimere le parole porti e.

1.402

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la lettera:

"t) aeroporti"».

Conseguentemente al terzo comma dello stesso articolo sopprimere le parole e aeroporti.

1.403

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

"t) porti e aeroporti civili"».

Conseguentemente al terzo comma dello stesso articolo sopprimere le parole porti e aeroporti civili.

1.404

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

"t) grandi reti di trasporto e di navigazione;"».

Conseguentemente al terzo comma dello stesso articolo sopprimere le parole grandi reti di trasporto e di navigazione.

1.405

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

"t) ordinamento della comunicazione"».

Conseguentemente al terzo comma del medesimo articolo sopprimere le parole ordinamento della comunicazione.

1.406

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

"t) produzione dell'energia"».

Conseguentemente al terzo comma del medesimo articolo sopprimere le parole produzione.

1.407

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

"t) trasporto dell'energia"».

Consequentemente al terzo comma dello stesso articolo sopprimere la parola: «trasporto,».

1.408

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

"t) distribuzione nazionale dell'energia"».

Consequentemente al terzo comma dello stesso articolo sopprimere le parole: «distribuzione nazionale».

1.409

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

"t) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"».

Consequentemente al terzo comma dello stesso articolo sopprimere le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

1.410

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

"t) previdenza complementare e integrativa"».

Consequentemente al terzo comma dello stesso articolo sopprimere le parole: «previdenza complementare e integrativa».

1.411

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

"t) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario"».

Conseguentemente al terzo comma dello stesso articolo sopprimere le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

1.412

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

"t) valorizzazione dei beni culturali"».

Conseguentemente al terzo comma dello stesso articolo sopprimere le parole: «dei beni culturali e».

1.413

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

"t) valorizzazione dei beni ambientali"».

Conseguentemente al terzo comma dello stesso articolo sopprimere le parole: «dei beni ambientali e».

1.414

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

"t) valorizzazione dei beni culturali e ambientali"».

Conseguentemente al terzo comma dello stesso articolo sopprimere le parole: «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e».

1.415

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

"t) promozione e organizzazione di attività culturali"».

Conseguentemente al terzo comma dello stesso articolo sopprimere le parole: «e promozione e organizzazione di attività culturali».

1.416

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

"t) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali"».

Conseguentemente al terzo comma dello stesso articolo sopprimere le parole: «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali».

1.417

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

"t) casse di risparmio"».

Consequentemente al terzo comma dello stesso articolo sopprimere le parole: «casse di risparmio».

1.418

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

"t) casse rurali"».

Consequentemente al terzo comma dello stesso articolo sopprimere le parole: «casse rurali,».

1.419

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

"t) aziende di credito a carattere regionale"».

Consequentemente al terzo comma dello stesso articolo sopprimere le parole: «, aziende di credito a carattere regionale».

1.420

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

"t) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale"».

Conseguentemente al terzo comma dello stesso articolo sopprimere le parole: «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale».

1.421

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è aggiunta la seguente lettera:

"t) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale."».

Conseguentemente al terzo comma dello stesso articolo sopprimere le parole: «enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale».

1.446

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) al terzo comma, dell'articolo 117 della Costituzione, dopo le parole: "distribuzione nazionale di energia" aggiungere la seguente: "ad esclusione di quella prodotta da fonti rinnovabili"».

1.374

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al terzo comma, dell'articolo 117 della Costituzione, sono aggiunte le seguenti parole: "commercio con l'estero;»».

Conseguentemente al secondo comma del medesimo articolo sopprimere la lettera c).

1.375

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al terzo comma, dell'articolo 117 della Costituzione, sono aggiunte le seguenti parole: "difesa e Forze armate;»».

Conseguentemente alla lettera d) del secondo comma dello stesso articolo sopprimere le parole «difesa e Forze armate;»».

1.376

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al terzo comma, dell'articolo 117 della Costituzione, sono aggiunte le seguenti parole: "sicurezza dello Stato;»».

Conseguentemente alla lettera d) del secondo comma del medesimo articolo sopprimere le parole: «sicurezza dello Stato;»».

1.377

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sono aggiunte le seguenti parole: "armi, munizioni ed esplosivi;»».

Conseguentemente alla lettera d) del secondo comma dello stesso articolo sopprimere le parole»: «armi, munizioni ed esplosivi»;

1.378

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono aggiunte le seguenti parole: "difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;"».

Conseguentemente al secondo comma del medesimo articolo sopprimere la lettera d).

1.379

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sono aggiunte le seguenti parole: "moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;"».

Conseguentemente alla lettera e) del secondo comma dello stesso articolo sopprimere le parole: «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari»;

1.380

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono aggiunte le seguenti parole: "tutela della concorrenza;"».

Conseguentemente alla lettera e) del secondo comma sopprimere le parole tutela della concorrenza.

1.381

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono aggiunte le seguenti: "sistema valutario;"».

Conseguentemente alla lettera e) del secondo comma del medesimo articolo sopprimere le parole sistema valutario.

1.382

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono aggiunte le seguenti parole: "perequazione delle risorse finanziarie;"».

Conseguentemente alla lettera e) del secondo comma dello stesso articolo sopprimere le parole: «perequazione delle risorse finanziarie;».

1.383

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono aggiunte le seguenti: "parole moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;"».

Conseguentemente al secondo comma del medesimo articolo sopprimere la lettera e).

1.384

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono aggiunte le seguenti parole: "elezione del Parlamento europeo;"».

Conseguentemente alla lettera f) del secondo comma dello stesso articolo sopprimere le parole: «elezione del Parlamento europeo;».

1.385

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono aggiunte le seguenti parole: "cittadinanza, stato civile e anagrafi;"».

Conseguentemente al secondo comma dello stesso articolo sopprimere la lettera i).

1.386

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono inserite le seguenti parole. "giustizia amministrativa;"».

Conseguentemente alla lettera l) del secondo comma del medesimo articolo sopprimere le parole: «giustizia amministrativa;».

1.387

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono aggiunte le seguenti parole: "previdenza sociale;"».

Conseguentemente al secondo comma dello stesso articolo sopprimere la lettera o).

1.388

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono aggiunte le seguenti parole: "pesi, misure e determinazione del tempo"».

Conseguentemente alla lettera r) del secondo comma del medesimo articolo sopprimere le parole: «pesi, misure e determinazione del tempo».

1.389

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono aggiunte le seguenti parole: "opere dell'ingegno;"».

Conseguentemente alla lettera r) del secondo comma del medesimo articolo sopprimere le parole: «opere dell'ingegno;».

1.390

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono aggiunte le seguenti parole: "armi, munizioni ed esplosivi;"».

Conseguentemente alla lettera d) del secondo comma dello stesso articolo sopprimere le parole: «armi, munizioni ed esplosivi».

1.16

VITALI, ACCIARINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, TURRONI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo le parole: "Spetta alle Regioni la potestà legislativa" è inserita la parola: "esclusiva"».

1.7

BASSANINI

Al comma 1, capoverso, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2.».

1.611

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il primo periodo fino alla parola «Regione».

1.15

VILLONE

Al comma 1 sostituire le parole «è inserito il seguente» con «sono inseriti i seguenti».

Conseguentemente, in fine, aggiungere il seguente comma:

«Nel caso di attivazione della competenza legislativa esclusiva da parte di una Regione ai sensi del precedente comma, restano esclusi sia per lo Stato che per le altre Regioni qualsiasi aumento degli oneri e qualsiasi diminuzione, diretta o indiretta, delle entrate».

1.613

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, prima delle parole «Le Regioni» premettere le seguenti: «I Comuni, le provincie e».

1.13

PASTORE

Al comma 1, capoverso, sostituire il primo comma, con il seguente: «Le Regioni attivano inoltre la competenza generale nelle seguenti materie:».

1.6

BASSANINI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «Le Regioni attivano», con le seguenti: «Alle Regioni spettano, ferme le competenze esclusive dello Stato».

1.610

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «Le Regioni» con le seguenti: «Le Province».

1.612

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «Le Regioni» aggiungere le seguenti: «anche ad ordinamento autonomo».

1.11

KOFER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, dopo le parole: «Le Regioni», inserire le seguenti: «rispettivamente le Province autonome di Trento e di Bolzano».

1.609

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, prima della parola: «attivano» premettere la seguente: «secondo statuto».

1.8

TATÒ

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «attivano la competenza legislativa esclusiva» con le seguenti: «relativamente alle seguenti materie»

1.64

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «attivano la» con la seguente: «hanno», le parole: «per le» con la seguente: «nelle».

1.608

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «attivano» con la seguente: «avviano».

1.607

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «attivano» aggiungere la seguente: «autonomamente».

1.606

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, prima delle parole: «la competenza» premettere le seguenti: «entro un anno».

1.605

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «la competenza» con le seguenti:
«la attribuzione».*

1.604

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la parola: «competenza» aggiungere le seguenti:
«amministrativa e ».*

1.603

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, prima della parola: «legislativa» premettere le se-
guente: «statutaria e».*

1.601

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la parola: «legislativa» aggiungere le seguenti:
«propria ed».*

1.600

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, prima della parola: «esclusiva» premettere la seguente:
«permanente ed».*

1.599

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «esclusiva».

1.596

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «esclusiva» con la seguente: «particolare».

1.3

BASSANINI

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «esclusiva», aggiungere le seguenti: «altresì, fermo restando quanto disposto dai precedenti commi».

1.598

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «esclusiva» aggiungere la seguente: «ordinamentale».

1.597

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, prima delle parole: «per le seguenti» premettere le seguenti: «, entro un anno,».

1.594

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «le seguenti materie» con le seguenti: «i seguenti settori».

1.595

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «seguenti» con le seguenti: «sotto elencate».

1.593

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «seguenti» aggiungere la seguente: «sotto elencate».

1.616

TURRONI

Al comma 1, alinea, dopo le parole «per le seguenti materie:» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla parte prima».

1.592

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «materie» aggiungere la seguente: «ed argomenti».

1.17

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, MANCINO, PETRINI, TURRONI

1.249

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

1.773

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.18

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Sopprimere la lettera a), ad esclusione delle parole: «organizzazione sanitaria».

1.19

VITALI, BASSANINI, MANCINO, PETRINI, TURRONI

Sopprimere la lettera a), ad esclusione della parola: «assistenza» e della parola: «sanitaria».

1.21

VITALI, BASSANINI, VILLONE, MANCINO, TURRONI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) assistenza medica e organizzazione sanitaria».

1.200

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) definizione delle linee guida relative all'organizzazione sanitaria in modo da individuare le modalità di controllo e verifica, da attuare secondo il principio di sussidiarietà istituzionale e sulla base anche di appositi indicatori, dell'appropriatezza delle prescrizioni e delle prestazioni di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione, in modo da razionalizzare la utilizzazione delle risorse».

1.201

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) programmazione sanitaria e socio-sanitaria a livello regionale;».

1.202

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) organizzazione sanitaria in modo da prevedere tempi, modalità e aree di attività per pervenire ad una effettiva integrazione a livello distrettuale dei servizi sanitari con quelli sociali, disciplinando altresì la partecipazione dei comuni alle spese connesse alle prestazioni sociali;».

1.203

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) organizzazione sanitaria finalizzata a prevedere le modalità per pervenire per aree, funzioni ed obiettivi, a regime, all'esclusività del rapporto di lavoro, quale scelta individuale per il solo personale della dirigenza sanitaria in ruolo al 31 dicembre 1998, da incentivare anche con il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo modalità applicative definite in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;».

1.256

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) tutela della salute».

1.257

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) monitoraggio e controllo della spesa sanitaria».

1.258

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) organizzazione amministrativa delle aziende sanitarie locali».

1.259

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) organizzazione sanitaria in modo da perseguire la piena realizzazione del diritto alla salute e dei principi e degli obiettivi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;».

1.262

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) organizzazione sanitaria in modo da garantire la libertà di scelta e assicurare che il suo esercizio da parte dell'assistito, nei confronti delle strutture e dei professionisti accreditati e con i quali il Servizio sanitario nazionale intrattenga appositi rapporti, si svolga nell'ambito della programmazione sanitaria».

1.263

TURRONI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) definizione dei tempi e delle modalità generali per l'attivazione dei distretti sanitari e per l'attribuzione ad essi di risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento;».

1.264

TURRONI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) organizzazione sanitaria finalizzata a regolare la collaborazione tra i soggetti pubblici interessati, tenendo conto delle strutture equiparate ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».

1.253

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) definizione della programmazione sanitaria nel rispetto del Piano sanitario nazionale, nel quale sono individuati gli obiettivi di salute, i livelli uniformi ed essenziali di assistenza e le prestazioni efficaci ed appropriate da garantire a tutti i cittadini a carico del Fondo sanitario nazionale;».

1.572

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) odontoiatria».

1.629

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'educazione civica sanitaria».

1.685

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) organizzazione sanitaria, con riserva allo Stato delle funzioni di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;».

1.686

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la sanità, limitatamente alle funzioni organizzative locali, con riserva allo Stato delle funzioni concernenti l'adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria relative ad attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, *ivi* compresi gli alimenti».

1.687

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'organizzazione sanitaria, con l'esclusione delle funzioni relative alla formazione, l'aggiornamento, le integrazioni e le modifiche delle tabelle e degli elenchi relativi a sostanze o prodotti la cui produzione, importazione, cessione, commercializzazione o impiego sia sottoposta ad autorizzazioni, nulla osta, assenti comunque denominati, obblighi di notificazione, restrizioni o divieti;».

1.688

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le funzioni organizzative in materia sanitaria, con riserva allo Stato delle funzioni di cui all'articolo 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.698

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) le funzioni in materia di organizzazione sanitaria, con riserva allo Stato delle funzioni concernenti le funzioni di verifica, ai fini del con-

trollo preventivo, della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria, limitatamente agli aspetti di tutela della salute di rilievo nazionale degli stabilimenti di produzione dei prodotti destinati ad alimentazione particolare e dei prodotti fitosanitari».

1.699

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) le funzioni in materia di organizzazione sanitaria, con riserva allo Stato delle funzioni concernenti le funzioni di verifica, ai fini del controllo preventivo, della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria, limitatamente agli aspetti di tutela della salute di rilievo nazionale dei macelli, dei mercati ittici e stabilimenti dove si allevano animali o pesci, nonché dei laboratori di trasformazione e delle altre strutture di interesse veterinario che fabbricano o trattano prodotti destinati all'esportazione».

1.700

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) l'assistenza sanitaria, con riserva allo Stato delle funzioni previste dall'articolo 115, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.701

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) l'organizzazione sanitaria, con riserva allo Stato delle funzioni concernenti le funzioni di verifica, ai fini del controllo preventivo, della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria, limitatamente agli aspetti di tutela della salute di rilievo nazionale, dei laboratori».

1.702

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) i profili organizzativi e funzionali dell'organizzazione sanitaria, con riserva alla competenza legislativa concorrente delle funzioni previste dall'articolo 115, comma 3-bis, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.703

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) i profili organizzativi e funzionali relativi all'organizzazione sanitaria, limitatamente alle unità sanitarie locali».

1.704

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) i profili organizzativi e funzionali relativi all'organizzazione sanitaria».

1.708

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) le funzioni in materia sanitaria, intendendosi riservate allo Stato le funzioni previste dall'articolo 118, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.709

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) l'organizzazione della sanità, con riserva allo Stato delle funzioni previste dall'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.711

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le funzioni amministrative in materia sanitaria, con riserva allo Stato delle funzioni previste dall'articolo 119, comma primo, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.713

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'assistenza sanitaria, con riserva allo Stato delle funzioni previste dall'articolo 119, comma primo, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.715

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'organizzazione sanitaria, ad eccezione delle funzioni previste dall'articolo 119, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riservate alla competenza concorrente Stato-regioni».

1.717

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'amministrazione sanitaria, con riserva allo Stato delle funzioni previste dall'articolo 119, comma primo, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.719

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'amministrazione sanitaria, con riserva allo Stato delle funzioni previste dall'articolo 119, comma primo, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.721

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'amministrazione sanitaria, con riserva allo Stato delle funzioni previste dall'articolo 119, comma primo, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.723

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) limitatamente ai profili organizzativi e con riserva allo Stato delle funzioni previste dall'articolo 120, comma primo, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'assistenza sanitaria».

1.725

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) nei limiti delle funzioni previste dall'articolo 120, comma primo, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'organizzazione sanitaria».

1.727

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) nei limiti della riserva allo Stato delle funzioni previste dall'articolo 120, comma primo, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'assistenza sanitaria».

1.729

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) disciplina delle ipotesi e delle modalità per l'erogazione di prodotti dietetici a carico del Servizio sanitario nazionale è riservata alla competenza concorrente Stato-regioni».

1.730

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) ferma restando la riserva allo Stato delle funzioni previste dall'articolo 120, comma primo, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'organizzazione dei servizi sanitari».

1.732

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) nel limite delle funzioni previste dall'articolo 120, comma primo, lettera f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'organizzazione dei servizi sanitari».

1.735

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) limitatamente alle funzioni previste dall'articolo 120, comma primo, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'assistenza sanitaria».

1.737

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'organizzazione dei servizi sanitari, con riferimento alle funzioni previste dall'articolo 120, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.739

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le prestazioni sanitarie, limitatamente alle funzioni previste dall'articolo 120, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.741

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il settore delle prestazioni sanitarie, nel limite delle funzioni previste dall'articolo 120, comma primo, lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.743

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

All'art. 1, comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'erogazione delle prestazioni sanitarie, nei limiti delle funzioni previste dall'articolo 120, comma primo, lett. m) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.744

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il servizio sanitario, nel limite delle funzioni previste dall'articolo 121, comma primo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.746

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie su scala regionale o provinciale».

1.749

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le funzioni in materia di organizzazione sanitaria, con riferimento a quelle relative agli enti di cui all'art. 121, comma secondo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.752

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'organizzazione sanitaria con riferimento alle funzioni previste dall'articolo 123, comma secondo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.753

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'organizzazione sanitaria con riferimento alle funzioni previste dall'articolo 123, comma terzo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.754

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'organizzazione sanitaria con riferimento alle funzioni relative all'articolo 124 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.756

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'organizzazione del settore sanitario con riferimento alle funzioni relative all'articolo 124, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.758

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'organizzazione sanitaria con esclusivo riferimento alle funzioni di cui all'articolo 124, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.760

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'assistenza sanitaria con riferimento alle funzioni di cui all'articolo 124, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.761

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la formazione del personale infermieristico e paramedico sulla base dei fabbisogni rilevati su scala regionale».

1.766

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la programmazione del fabbisogno per le specializzazioni mediche e la relativa formazione».

1.767

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le funzioni e i compiti in materia di organizzazione sanitaria di cui all'articolo 124, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.768

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le funzioni relative alla determinazione dei requisiti minimi e dei criteri generali per l'ammissione all'impiego del personale delle aziende USL e ospedaliere, nonché al conferimento degli incarichi dirigenziali d'intesa con la Conferenza Stato-regioni».

1.769

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) con esclusivo riferimento alle funzioni relative all'articolo 124, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'organizzazione del servizio sanitario».

1.770

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI,
MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) con esclusivo riferimento alle funzioni relative all'articolo 125
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»

1.772

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI,
MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) con esclusivo riferimento alle funzioni relative all'articolo 125,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i ser-
vizi di assistenza sanitaria»

1.590

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera a) alla parola: «assistenza» premettere la
parola: «prima».*

1.63

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

1.250

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

1.591

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a) sostituire la parola: «assistenza» con la seguente: «socioassistenza».

1.251

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

1.20

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

1.573

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a) dopo la parola: «sanitaria» aggiungere le seguenti: «per le malattie respiratorie».

1.574

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a) dopo la parola: «sanitaria» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle malattie tropicali».

1.575

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a) dopo la parola: «sanitaria» aggiungere le seguenti: «con particolare attenzione alle malattie tumorali».

1.576

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a) dopo la parola: «sanitaria» aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle malattie neurologiche».

1.573

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a) dopo la parola: «sanitaria» aggiungere le seguenti: «escluse le malattie della pelle».

1.578

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a) dopo la parola: «sanitaria» aggiungere il seguente periodo: «si intendono escluse le malattie reumatiche».

1.580

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a) dopo la parola: «sanitaria» aggiungere il seguente periodo: «si intendono escluse le malattie del sangue».

1.49

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, a meno della disciplina dei controlli sulle Unità Sanitarie Locali e sulle strutture ospedaliere».

1.205

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo che per la definizione dei livelli essenziali di assistenza».

1.206

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «in modo da garantire l'attuale diritto alla salute, di cui all'articolo 32 della Costituzione».

1.207

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «assicurando un accesso rapido, diretto ed uniforme alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale su tutto il territorio nazionale».

1.208

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle linee guida tracciate dal Piano sanitario nazionale».

1.252

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali relativi al sistema sanitario nazionale riservati alla legislazione dello Stato».

1.254

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «in modo da prevedere le modalità e le garanzie attraverso le quali l'agenzia per i servizi sanitari regionali individua, in collaborazione con le regioni interessate, gli interventi da adottare per il recupero dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità nella gestione dei servizi sanitari e fornisce alle regioni stesse il supporto tecnico per la redazione dei programmi operativi, trasmettendo le relative valutazioni al Ministro della sanità».

1.255

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «determinando in via generale i parametri di valutazione dell'attività dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi assegnati nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari».

1.260

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «in modo da completare il processo di regionalizzazione e verificare e completare il processo di regionalizzazione e verificare e completare il processo di aziendalizzazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale».

1.261

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «al fine di regolare e distribuire i compiti tra i soggetti pubblici interessati ed i soggetti privati, in particolare quelli del privato sociale non aventi scopo di lucro, al fine del raggiungimento degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria nazionale;».

1.265

TURRONI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «in maniera da perseguire l'efficacia e l'efficienza dei servizi sanitari a garanzia del cittadino e del principio di equità distributiva;».

1.266

TURRONI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «in modo da riordinare le forme integrative di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».

1.644

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, con la preclusione della disciplina degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, come definiti dall'art. 3-octies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

1.645

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, eccettuata la disciplina degli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale».

1.618

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, tranne che per gli Istituti di Ricovero e Cura di Carattere Scientifico»

1.618b

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: « limitatamente agli Istituti di Ricovero e Cura di Carattere Scientifico non situati nei capoluoghi di regione».

1.619

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, fatti salvi gli Istituti di Ricovero e Cura di Carattere Scientifico situati nei capoluoghi di Regione».

1.620

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, eccetto che per gli ospedali ed in genere i luoghi di cura siti nei capoluoghi di provincia».

1.621

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, eccezion fatta per gli ospedali ed in genere i luoghi di cura siti nei comuni con più di ventimila abitanti».

1.622

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, esclusi gli ospedali ed in genere i luoghi di cura siti nei comuni con più di cinquantamila abitanti».

1.623

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «degli ospedali ed in genere dei luoghi di cura siti nei comuni con meno di cinquantamila abitanti».

1.624

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, intendendosi esclusi gli ospedali ed in genere i luoghi di cura siti nei capoluoghi di regione».

1.625

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, eccettuati gli Istituti di Ricovero e Cura di Carattere Scientifico situati nei comuni con più di cinquantamila abitanti».

1.626

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, con esclusione delle strutture sanitarie ubicate nei comuni con più di cinquantamila abitanti».

1.627

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, con l'eccezione delle strutture sanitarie ospedaliere site nei comuni con più di ventimila abitanti».

1.628

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, fatta eccezione per le prestazioni erogate nei comuni capoluogo di provincia».

1.630

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, ad eccezione delle Unità sanitarie locali articolate in più distretti, ai sensi dell'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

1.631

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, la disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie intendendosi riservata alla competenza dello Stato».

1.632

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, restando esclusa la disciplina della dirigenza medica».

1.633

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, ivi non compresa la disciplina delle professioni sanitarie».

1.634

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, con esclusione della disciplina dell'opzione per i dirigenti medici, di cui all'articolo 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 512».

1.635

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, non intendendosi compresa la disciplina concernente l'assistenza ospedaliera».

1.636

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, intendendosi esclusa l'organizzazione e le funzioni fondamentali delle Unità Sanitarie Locali».

1.637

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, nel rispetto delle previsioni del Piano sanitario nazionale previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

1.638

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, salvo il necessario rispetto da parte dei piani sanitari regionali del piano sanitario nazionale previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.»

1.639

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, ritenendosi esclusa la disciplina del personale medico ed infermieristico».

1.640

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, intendendosi non compresa la disciplina dell'area delle professioni socio sanitarie previste all'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.»

1.641

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la disciplina dei policlinici universitari è comunque riservata alla competenza esclusiva dello Stato».

1.642

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, riservata comunque allo Stato la disciplina delle prestazioni sociosanitarie, di-

sciplinate all'art. 3-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

1.643

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, considerandosi esclusa la disciplina delle aziende ospedaliere istituite ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

1.646

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: « e ritenendosi esclusa la disciplina degli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale».

1.647

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, ferma restando l'esclusione della competenza esclusiva su ospedali, istituti ed enti di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.»

1.648

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

*Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, considerandosi esclusa la disciplina dell'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-*quater* del decreto 30 dicembre 1992, n. 502».*

1.650

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, laddove la disciplina delle sperimentazioni gestionali previste dall'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è riservata alla competenza legislativa concorrente Stato-regioni»

1.651

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, con riserva allo Stato delle funzioni indicate nel comma 3 dell'art. 112 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.652

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

All'art. 1, comma primo, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; allo Stato competono comunque le funzioni in materia di sostanze psicotrope e della tossicodipendenza».

1.653

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, attribuendosi comunque allo Stato le funzioni indicate nel comma 3, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.654

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, riservandosi in ogni caso allo Stato le funzioni concernenti la procreazione umana naturale ed assistita».

1.655

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, ascrivendosi allo Stato le funzioni indicate nel comma 3, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.656

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, riservando allo Stato le funzioni concernenti i rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie».

1.657

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, conservando allo Stato le funzioni indicate nel comma 3, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.658

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, attribuendosi comunque allo Stato le funzioni concernenti la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti».

1.659

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, allo Stato intendendosi riservate le funzioni indicate nel comma 3, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.660

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, alla competenza esclusiva statale intendendosi riservate le funzioni concernenti la dismissione dell'amianto».

1.661

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, conservandosi allo Stato le funzioni indicate nel comma 3, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.662

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, rimettendosi allo Stato le funzioni relative al sangue umano e i suoi componenti, la produzione di plasmaderivati ed i trapianti».

1.663

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, si rimettono comunque allo Stato le funzioni indicate nel comma 3, lettera f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.664

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; sono comunque attribuite alla competenza statale le funzioni concernenti la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizooie di dimissioni nazionali o internazionali sono attribuite allo Stato».

1.665

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, attribuendosi allo Stato le funzioni indicate nel comma 3, lett. g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

1.666

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

A COMMA 1, ALLA LETTERA a), *aggiungere le seguenti parole*: «; si attribuiscono tuttavia allo Stato le funzioni concernenti la farmacovigilanza e farmaco-epidemiologica nonché la rapida allerta sui prodotti irregolari».

1.667

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; in ogni caso sono riservate allo Stato le funzioni indicate nel comma 3, lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

1.668

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; ferma restando la competenza legislativa statale per le funzioni concernenti l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente di microrganismi geneticamente modificati devono essere riservate allo Stato».

1.669

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; sono riservate allo Stato le funzioni indicate nel comma 3, lettera i) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

1.670

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro sono riservate allo Stato».

1.671

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; lo Stato è in ogni caso competente in via esclusiva per le funzioni indicate nel comma 3, lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che vengono comunque riservate allo Stato.».

1.672

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, la sanità veterinaria ritenendosi riservata alla competenza dello Stato».

1.673

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono comunque riservate allo Stato».

1.674

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, l'igiene pubblica e le funzioni connesse sono in ogni caso riservate alla competenza legislativa concorrente».

1.675

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, facendo salve le funzioni indicate nel comma 3, lettera b) dell'articolo 113 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che sono comunque riservate allo Stato».

1.676

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; il controllo e l'igiene dei prodotti alimentari, ivi compresi i prodotti dietetici e i prodotti destinati a una alimentazione particolare, nonché gli alimenti di origine animale e loro sottoprodotti, si intende comunque attribuito alla competenza legislativa concorrente».

1.677

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, eccettuando le funzioni indicate nel comma 3, lettera c) dell'articolo 113 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che sono comunque riservate allo Stato».

1.678

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, laddove le funzioni concernenti la disciplina di medicinali, farmaci, gas medicinali, presidi medico-chirurgici e dispositivi medici, anche ad uso veterinario sono riservate allo Stato».

1.679

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; le materie e le funzioni di cui al comma 3, lettera e) dell'articolo 113 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono riservate comunque allo Stato».

1.680

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, la tutela sanitaria della riproduzione animale intendendosi in ogni caso riservata allo Stato».

1.681

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; l'ambito di applicazione della disciplina di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 si intende riservata allo Stato».

1.682

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, con riserva allo Stato delle funzioni concernenti la disciplina dei prodotti cosmetici.»

1.683

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, riservando tuttavia allo Stato le funzioni indicate nel comma 3, lettera g) dell'articolo 113 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.684

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; è conservato allo Stato il compito di adottare, d'intesa con la Conferenza unificata, il piano sanitario nazionale, i piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni;».

1.689

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; le funzioni concernenti la formazione, l'aggiornamento, le integrazioni e le modifiche delle tabelle e degli elenchi relativi a sostanze o prodotti la cui produzione, importazione, cessione, commercializzazione o impiego sia sottoposta ad autorizzazioni, nulla osta, assensi comunque denominati, obblighi di notificazione, restrizioni o divieti, sono in ogni caso riservate alla competenza legislativa concorrente».

1.690

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; tutte le funzioni di cui all'articolo 115, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono comunque riservate allo Stato».

1.691

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; ciascuna delle funzioni concernenti l'approvazione di manuali e istruzioni tecniche su tematiche di interesse nazionale sono riservate allo Stato».

1.692

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; ciascuna funzione di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è riservata in ogni caso allo Stato».

1.693

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; lo svolgimento di ispezioni, anche mediante l'accesso agli uffici e alla documentazione, nei confronti degli organismi che esercitano le funzioni e compiti amministrativi (nonché lo svolgimento di ispezioni agli stabilimenti di produzione di medicinali per uso umano e per uso veterinario, ivi comprese le materie prime farmacologicamente attive e i gas medicinali, e ai centri di sperimentazione clinica umana e veterinaria) è funzione comunque riservata allo Stato».

1.694

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la definizione dei criteri per l'esercizio delle attività sanitarie ed i relativi controlli ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni è comunque riservata allo Stato».

1.695

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; i compiti e le funzioni di cui all'articolo 115, comma 3-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono comunque riservati allo Stato».

1.696

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; l'approvazione di manuali e istruzioni tecniche su tematiche di interesse nazionale per la sanità pubblica è riservata allo Stato.

1.697

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la competenza relativa alle funzioni previste dall'articolo 115, comma 3-bis, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è riservata allo Stato».

1.705

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini e presidi profilattici è comunque riservata alla competenza concorrente Stato-regioni».

1.706

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; gli interventi in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica sono riservati alla competenza esclusiva dello Stato».

1.707

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la raccolta e lo scambio di informazioni ai fini del collegamento con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le altre organizzazioni internazionali e gli organismi comunitari competono comunque allo Stato».

1.710

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio di medicinali, gas medicinali, presidi medico-chirurgici, prodotti alimentari destinati ad alimentazioni particolari e dispositivi medici, anche ad uso veterinario è riservata alla competenza esclusiva dello Stato».

1.712

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei relativi presidi sanitari è riservata alla competenza concorrente Stato-regioni».

1.714

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la importazione o esportazione di sostanze o preparati chimici vietati o sottoposti a restrizioni è in ogni caso competenza esclusiva dello Stato».

1.716

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; l'autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali e presidi medico-chirurgici dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali è funzione riservata alla competenza dello Stato».

1.718

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la concessione delle autorizzazioni alla fabbricazione per l'immissione in commercio degli additivi o dei prodotti di cui al capitolo I. 1.^a) dell'allegato I al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 è comunque riservata allo Stato».

1.720

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la classificazione dei medicinali ai fini della loro erogazione da parte del Servizio sanitario nazionale è comunque riservata alla competenza esclusiva dello Stato».

1.722

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la contrattazione dei prezzi dei medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione dalla normativa comunitaria è riservata alla competenza esclusiva dello Stato».

1.724

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; il regime di rimborsabilità dei medicinali autorizzati con procedura centralizzata, di cui alla normativa comunitaria è riservato alla competenza esclusiva dello Stato».

1.726

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali innovativi da porre a carico del Servizio sanitario nazionale è comunque riservata alla competenza legislativa statale».

1.728

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: « i provvedimenti relativi alla determinazione delle ipotesi e delle modalità per l'erogazione di prodotti dietetici a carico del Servizio sanitario nazionale è riservata alla competenza concorrente Stato-regioni».

1.731

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; l'approvazione del nomenclatore tariffario protesi è comunque riservata alla competenza legislativa statale».

1.733

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la definizione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni, la definizione dei massimi tariffari e l'individuazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale sono comunque riservate alla competenza esclusiva dello Stato».

1.734

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «con riferimento alla definizione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni, la definizione dei massimi tariffari e l'individuazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale».

1.738

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, nei limiti delle funzioni relative alla determinazione dei criteri di fruizione di prestazioni di assistenza sanitaria ad altissima specializzazione all'estero».

1.736

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, con riferimento all'assistenza sanitaria penitenziaria, all'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, all'assistenza al personale navigante marittimo e della aviazione civile, nonché alle forme convenzionali di assistenza sanitaria all'estero per il personale delle pubbliche amministrazioni».

1.740

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; il regime delle autorizzazioni e dei rimborsi relativi al trasferimento per cura in Italia di cittadini stranieri residenti all'estero è comunque riservato alla competenza esclusiva dello Stato».

1.742

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, limitatamente alle funzioni relative alle tariffe per le prestazioni sanitarie a favore degli stranieri».

1.745

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la vigilanza ed il controllo sugli enti pubblici e privati che operano su scala nazionale o ultraregionali sono comunque riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato».

1.747

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; il riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza ed il controllo sull'attività di ricerca corrente e finalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali sono riservati alla competenza esclusiva dello Stato».

1.748

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, con riferimento al riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza ed il controllo sull'attività di ricerca corrente e finalizzata degli istituti zooprofilattici».

1.750

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la disciplina dei ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati è riservata alla competenza dello Stato».

1.751

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI,

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «come riferite alle funzioni previste dall'articolo 123, comma primo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.755

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la disciplina delle attività libero professionali nel settore sanitario e delle relative incompatibilità è riservata alla competenza esclusiva dello Stato».

1.757

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; le funzioni relative alla determinazione delle figure professionali e dei relativi profili delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie e delle arti sanitarie sono riservate alla competenza statale;».

1.759

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la disciplina degli adempimenti in materia di riconoscimento dei diplomi ed esercizio delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie ed arti sanitarie da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea è riservata alla competenza dello Stato».

1.762

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la definizione degli adempimenti in materia di riconoscimento dei diplomi ed esercizio delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie ed arti sanitarie da parte di cittadini degli Stati extraeuropei è comunque riservata alla competenza dello Stato».

1.763

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «con esclusivo riferimento alle funzioni relative all'articolo 124, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.765

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «; la programmazione del fabbisogno per le specializzazioni mediche e la relativa formazione sono attribuite alla competenza concorrente Stato-regioni».

1.771

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera a) aggiungere le seguenti parole: «; la cooperazione scientifica internazionale è comunque riservata alla competenza esclusiva dello Stato».

1.204

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) formazione e aggiornamento del personale sanitario.».

1.579

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) traumatologia.».

1.581

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) organizzazione delle biblioteche.».

1.582

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) assistenza agli anziani.».

1.583

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) circoli culturali.».

1.584

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) colonie estive».

1.585

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) profilassi delle malattie infettive».

1.586

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) epidemiologia».

1.587

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) dermatologia».

1.589

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) epidemiologia, traumatologia, dermatologia, odontoiatria e
otorinolaringoiatra».

1.22

VITALI, MANCINO, PETRINI, TURRONI

1.209

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

1.774

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.777

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

1.778

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

1.779

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) coordinamento degli istituti scolastici e di formazione;».

1.214

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti parole: «valorizzazione professionale del personale docente».

1.215

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti parole: «sistema educativo di istruzione e di formazione nella scuola dell'infanzia».

1.216

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti parole: «organizzazione dei corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro».

1.217

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti parole: «valutazione del sistema di istruzione».

1.218

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti parole: «riforma degli ordinamenti».

1.219

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti parole: «integrazione delle persone in situazione di handicap».

1.220

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti parole: «istituzione del servizio regionale di valutazione del sistema scolastico».

1.221

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti parole: «individuazione delle condizioni di accesso all'istruzione e alla formazione superiore».

1.222

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti parole: «iniziative di formazione iniziale del personale».

1.223

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti parole: «istruzione, con particolare riguardo alla».

1.224

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti parole: «formazione spirituale degli studenti».

1.225

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti parole: «coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale».

1.226

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti parole: «verifica sulla qualità dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche».

1.227

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti parole: «organizzazione dell'aggiornamento del personale docente».

1.228

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti parole: «edilizia scolastica».

1.229

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti parole: «interventi di orientamento contro la dispersione scolastica».

1.230

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti parole: «educazione degli adulti».

1.23

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI

1.65

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

1.210

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «organizzazione scolastica».

1.25

VITALI, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

1.26

VITALI, BASSANINI, MASCIONI, IOVENE, TURRONI

1.27

VITALI, IOVENE, MANCINO, DENTAMARO, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: «scolastica» con le parole: «delle scuole».

1.4

BASSANINI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica», inserire le seguenti: «nel rispetto dell'autonomia degli istituti scolastici».

1.5

BASSANINI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica», inserire le seguenti: «, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche».

1.120

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, IOVENE, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «ad esclusione del personale dell'amministrazione della pubblica istruzione».

1.121

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, IOVENE, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «ad esclusione del personale dell'amministrazione della pubblica istruzione con la qualifica di funzionario».

1.122

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, IOVENE, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «ad esclusione del personale dell'amministra-

zione della pubblica istruzione con la qualifica di funzionario della carriera dirigenziale».

1.123

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, IOVENE, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «ad esclusione del personale docente».

1.124

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, IOVENE, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «ad esclusione del personale dell'amministrazione della pubblica istruzione con la qualifica superiore alla seconda».

1.125

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, IOVENE, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «ad esclusione del personale dell'amministrazione della pubblica istruzione con la qualifica superiore alla terza».

1.126

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, IOVENE, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «ad esclusione del personale dell'amministrazione della pubblica istruzione con la qualifica superiore alla quarta».

1.127

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, IOVENE, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «ad esclusione del personale dell'amministrazione della pubblica istruzione con la qualifica superiore alla quinta».

1.128

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «ad esclusione del personale dell'amministrazione della pubblica istruzione con la qualifica superiore alla sesta».

1.129

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «ad esclusione del personale dell'amministrazione della pubblica istruzione con la qualifica inferiore alla settima».

1.130

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «ad esclusione del personale dell'amministrazione della pubblica istruzione della carriera dirigenziale».

1.131

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «ad esclusione del personale dell'amministrazione della pubblica istruzione preposto ai servizi dell'istruzione elementare».

1.146

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «ad esclusione del personale docente supplente in servizio».

1.147

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «, ad esclusione del personale docente supplente».

1.191

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «, ad esclusione della normativa riguardante la indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente».

1.192

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «, ad esclusione della normativa riguardante la indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza».

1.193

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «, ad esclusione della normativa riguardante

la indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente e delle assistenti educatrici».

1.194

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «, ad esclusione della normativa riguardante la indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici e degli accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica».

1.195

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «, ad esclusione della normativa riguardante la indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente e degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica».

1.196

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «, ad esclusione della normativa riguardante la indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente e del personale delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza».

1.197

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «, ad esclusione della normativa riguardante la indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli del perso-

nale delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza».

1.198

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «, ad esclusione della normativa riguardante la indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica».

1.199

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «, ad esclusione della normativa riguardante la indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale delle assistenti educatrici».

1.231

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «sviluppo dell'istruzione tecnica superiore».

1.232

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «valutazione dell'offerta formativa della scuola dell'infanzia e della scuola primaria».

1.233

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «applicazione del sistema educativo di istruzione dei licei».

1.234

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «interventi per lo sviluppo dell'istruzione superiore».

1.235

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «individuazione dei titoli e delle qualifiche che costituiscono le condizioni di accesso all'istruzione superiore».

1.236

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «promozione della coscienza storica e di appartenenza alla comunità nazionale».

1.237

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «educazione e sviluppo psicomotorio delle bambine e dei bambini».

1.238

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «valorizzazione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)».

1.239

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «attuazione della riforma degli ordinamenti».

1.240

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «formazione degli insegnanti».

1.240

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «organizzazione scolastica» inserire le seguenti: «formazione degli insegnanti».

1.355

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), inserire dopo le parole: «organizzazione scolastica» le seguenti: «, ad esclusione della normativa riguardante la indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale delle assistenti educatrici e delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza».

1.356

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), inserire dopo le parole: «organizzazione scolastica» le seguenti: «, ad esclusione della normativa riguardante la indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale delle assistenti educatrici e delle Accademie di belle arti».

1.357

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), inserire dopo le parole: «organizzazione scolastica» le seguenti: «, ad esclusione della normativa riguardante la indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale delle assistenti educatrici e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza».

1.358

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), inserire dopo le parole: «organizzazione scolastica» le seguenti: «, ad esclusione della normativa riguardante la gestione delle graduatorie nazionali permanenti».

1.359

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), inserire dopo le parole: «organizzazione scolastica» le seguenti: «, ad esclusione della normativa riguardante la ge-

sione delle graduatorie nazionali permanenti per l'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente».

1.360

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), inserire dopo le parole: «organizzazione scolastica» le seguenti: «, ad esclusione della normativa riguardante la gestione delle graduatorie nazionali per l'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza».

1.361

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), inserire dopo le parole: «organizzazione scolastica» le seguenti: «, ad esclusione della normativa riguardante la gestione delle graduatorie nazionali per l'accesso ai ruoli del personale delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza».

1.362

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), inserire dopo le parole: «organizzazione scolastica» le seguenti: «, ad esclusione della normativa riguardante la gestione delle graduatorie nazionali per l'accesso ai ruoli del personale degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza».

1.363

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b) inserire dopo le parole: «organizzazione scolastica» le seguenti: «, ad esclusione della normativa riguardante la gestione delle graduatorie nazionali per l'accesso ai ruoli del personale dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza».

1.364

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), inserire dopo le parole: «organizzazione scolastica» le seguenti: «, ad esclusione della normativa riguardante la gestione delle graduatorie nazionali per l'accesso ai ruoli del personale delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza».

1.365

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), inserire dopo le parole: «organizzazione scolastica» le seguenti: «, ad esclusione della normativa riguardante la gestione delle graduatorie nazionali per l'accesso ai ruoli del personale delle Accademie di belle arti».

1.366

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), inserire dopo le parole: «organizzazione scolastica» le seguenti: «, ad esclusione della normativa riguardante la gestione delle graduatorie nazionali per l'accesso ai ruoli del personale delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza».

1.213

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «gestione degli istituti scolastici e di formazione».

1.28

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere dopo la parola: «gestione» le seguenti: «e funzionamento».

1.29

VITALI, ACCIARINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), inserire dopo la parola: «gestione» le seguenti: «e andamento».

1.211

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «scolastici e».

1.30

VITALI, ACCIARINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere dopo le parole: «gestione degli istituti scolastici» le seguenti: «, limitatamente alla scuola secondaria.».

1.31

VITALI, ACCIARINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere dopo le parole: «gestione degli istituti scolastici» le parole: «, limitatamente alla scuola di base,».

1.32

VITALI, ACCIARINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere dopo le parole: «gestione degli istituti scolastici» le parole: «, limitatamente alla scuola secondaria dell'area classico-umanistica,».

1.33

VITALI, ACCIARINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere dopo le parole: «gestione degli istituti scolastici» le parole: «, limitatamente alla scuola secondaria dell'area scientifica,».

1.34

VITALI, ACCIARINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere dopo le parole: «gestione degli istituti scolastici» le parole: «, limitatamente alla scuola secondaria dell'area scientifica e tecnologica,».

1.35

VITALI, ACCIARINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere dopo le parole: «gestione degli istituti scolastici» le parole: «, limitatamente alla scuola secondaria dell'area classico-umanistica e scientifica,».

1.36

VITALI, ACCIARINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere dopo le parole: «gestione degli istituti scolastici» le parole: «, limitatamente alla scuola secondaria dell'area classico-umanistica, tecnica e tecnologica.».

1.37

VITALI, ACCIARINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere dopo le parole: «gestione degli istituti scolastici» le parole: «, limitatamente alla scuola secondaria dell'area classico-umanistica, artistica e musicale.».

1.38

VITALI, ACCIARINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere dopo le parole: «gestione degli istituti scolastici» le parole: «, limitatamente alla scuola secondaria dell'area scientifica, tecnica e tecnologica.».

1.39

VITALI, ACCIARINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere dopo le parole: «gestione degli istituti scolastici» le parole: «, limitatamente alla scuola secondaria dell'area scientifica, artistica e musicale.».

1.40

VITALI, ACCIARINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere dopo le parole: «gestione degli istituti scolastici» le parole: «, limitatamente alla scuola secondaria dell'area tecnica e tecnologica, artistica e musicale.».

1.41

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, MANCINO, PETRINI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere dopo le parole: «gestione degli istituti scolastici» le parole: «, limitatamente alla scuola secondaria dell'area tecnica e tecnologica, artistica e musicale,».

1.24

VITALI, MASCIONI, ACCIARINI, MANCINO, TURRONI

1.212

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «e di formazione».

1.66

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b) inserire dopo le parole: «e di formazione» la parola: «professionale».

1.67

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

1.68

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole: «e di formazione» con le seguenti: «e di istruzione e formazione tecnica superiore».

1.116

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, IOVENE, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «istituti scolastici e di formazione» inserire le seguenti: «ad esclusione degli istituti di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, degli istituti per sordomuti e istituti per non vedenti».

1.117

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, IOVENE, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «istituti scolastici e di formazione» inserire le seguenti: «ad esclusione degli istituti di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista».

1.118

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, IOVENE, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «istituti scolastici e di formazione» inserire le seguenti: «ad esclusione degli istituti per sordomuti».

1.119

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, IOVENE, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «istituti scolastici e di formazione» inserire le parole: «ad esclusione degli istituti per non vedenti».

1.132

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «istituti scolastici e di formazione» inserire le parole: «ad esclusione degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado dell'area classico-umanistica».

1.133

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «istituti scolastici e di formazione» inserire le parole: «ad esclusione degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado dell'area scientifica».

1.134

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «istituti scolastici e di formazione» inserire le seguenti: «, ad esclusione degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado dell'area tecnica e tecnologica».

1.135

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «istituti scolastici e di formazione» inserire le seguenti: «, ad esclusione degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado dell'area artistica e musicale».

1.136

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «istituti scolastici e di formazione» inserire le seguenti: «, ad esclusione degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado dell'area classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale».

1.137

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «istituti scolastici e di formazione» *inserire le seguenti:* «, ad esclusione degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado dell'area classico-umanistica e scientifica».

1.138

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «istituti scolastici e di formazione» *inserire le seguenti:* «, ad esclusione degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado dell'area classico-umanistica, tecnica e tecnologica».

1.139

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «istituti scolastici e di formazione» *inserire le seguenti:* «, ad esclusione degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado dell'area classico-umanistica, artistica e musicale».

1.140

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «istituti scolastici e di formazione» *inserire le seguenti:* «, ad esclusione degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado dell'area scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale».

1.141

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «istituti scolastici e di formazione» *inserire le seguenti:* «, ad esclusione degli istituti di istru-

zione secondaria di secondo grado dell'area scientifica, artistica e musicale».

1.142

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «istituti scolastici e di formazione» inserire le seguenti: «, ad esclusione degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado dell'area tecnica e tecnologica, artistica e musicale».

1.143

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «istituti scolastici e di formazione» inserire le seguenti: «, ad esclusione degli istituti per la educazione degli adulti».

1.144

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «istituti scolastici e di formazione» inserire le seguenti: «, ad esclusione degli istituti per la formazione continua».

1.145

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «istituti scolastici e di formazione» inserire le seguenti: «, ad esclusione degli standard dei diversi percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore».

1.43

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, MANCINO, PETRINI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere in fine, le seguenti parole:
«soprattutto al fine di favorire l'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base».

1.241

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nonché lo sviluppo delle tecnologie multimediali».

1.242

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche».

1.243

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«valorizzazione professionale del personale amministrativo».

1.244

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«educazione e sviluppo cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini».

1.245

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, iniziative di formazione continua del personale».

1.246

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, sviluppo della formazione tecnica».

1.247

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica».

1.248

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, promozione della coscienza di appartenenza alla civiltà europea».

1.267

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «, formazione morale degli studenti».

1.268

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «, definizione del sistema dell'istruzione e della formazione professionale».

1.269

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero educazione e sviluppo affettivo delle bambine e dei bambini».

1.270

TURRONI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «condizioni per l'accesso all'istruzione e di formazione tecnica superiore».

1.271

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «valutazione dell'offerta formativa del secondo ciclo di istruzione».

1.272

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «, educazione ai principi fondamentali della convivenza civile».

1.273

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «, previsione dei criteri generali per la valorizzazione dello studio delle lingue e per l'impiego delle tecnologie didattiche».

1.367

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere in fine le parole: «, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a norme del terzo comma del presente articolo».

1.368

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere in fine le parole: «, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, a norme del terzo comma del presente articolo».

1.369

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere in fine le parole: «, nei limiti e secondo i criteri dettati dalle norme generali sull'istruzione, di competenza esclusiva dello Stato a norma della lettera n) del secondo comma del presente articolo».

1.370

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere in fine le parole: «, salva la facoltà dello Stato di determinare i principi fondamentali in materia di protezione civile».

1.371

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere in fine le parole: «, salva la facoltà dello Stato di determinare i principi fondamentali in materia di protezione civile e governo del territorio a norma del terzo comma del presente articolo».

1.372

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere in fine le parole: «, salva la facoltà dello Stato di determinare i principi fondamentali in materia di governo del territorio, a norma del terzo comma del presente articolo».

1.780

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con riserva allo Stato delle competenze relative al personale;».

1.781

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «riservando allo Stato le competenze relative al personale di ogni ordine e grado».

1.782

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tranne la gestione degli immobili di proprietà dello Stato».

1.783

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ad eccezione degli istituti d'arte».

1.784

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«con riserva allo Stato delle funzioni concernenti la sicurezza».

1.785

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ad eccezione degli aspetti concernenti la sicurezza sul lavoro».

1.786

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«fatte salve le competenze provinciali e comunali».

1.818

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ma non in materia di mense scolastiche».

1.835

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «limitatamente ai servizi di pulizia».

1.836

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «rimanendo affidata alla competenza statale la individuazione dell'organigramma».

1.837

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «salva la fissazione del calendario scolastico».

1.838

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «con esclusivo riferimento alle direttive per il personale non docente».

1.839

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «rimanendo allo Stato la organizzazione delle attività curriculari».

1.841

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «senza poter incidere sulla organizzazione del collegio dei docenti e dei consigli di classe».

1.842

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «limitatamente al personale non docente».

1.843

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «senza poter incidere sulle modalità di composizione degli organi collegiali».

1.844

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «fatto salvo il rispetto dell'autonomia professionale di ciascun insegnante».

1.845

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «con unico riferimento agli istituti alberghieri».

1.846

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «in riferimento agli istituti per la formazione elettrotecnica».

1.847

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «solo per quanto riguarda la gestione delle mense».

1.848

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «specificamente sotto il profilo della determinazione dell'orario di inizio delle lezioni».

1.849

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «in particolare per la individuazione del colore delle pareti e degli aspetti estetici e funzionali degli edifici».

1.850

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «anche per il controllo della ergonomia dei banchi».

1.851

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «per la verifica degli apprendimenti individuali».

1.852

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «ma non per quanto riguarda le scienze motorie».

1.853

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «rimanendo comunque allo Stato la determinazione dei programmi per l'indirizzo scientifico e matematico».

1.854

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «salve le competenze in materia di lingue straniere».

1.60

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

1.274TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**1.775**DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI,
MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.278TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «definizione della parte» con le seguenti: «programmazione e coordinamento».

1.69

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, alla lettera c), sostituire la parola: «definizione» con la seguente: «individuazione».

1.70

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, alla lettera c), sostituire la parola: «definizione» con la seguente: «elencazione».

1.275

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera c), dopo la parola: «defiizione» aggiungere le seguenti: «ed organizzazione».

1.276

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole: «della parte».

1.61

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole: «e formativi».

1.280

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera c), dopo la parola: «formativi» inserire le seguenti: «, ivi comprese le attività di alternanza scuola-lavoro anche svolte attraverso l'apprendistato.».

1.281

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera c), dopo la parola: «e formativi» inserire le seguenti: «di formazione e di riqualificazione».

1.614

TURRONI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole «di interesse specifico della Regione» con la seguente: «regionali».

1.97

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI

Al comma 1, alla lettera c), do le parole: «di interesse specifico della Regione» inserire le parole «, salva la facoltà dei consigli scolastici distrettuali di formulare proposte per l'inserimento nei programmi scolastici di studi utili alla migliore conoscenza delle realtà locali».

1.98

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «di interesse specifico della Regione» inserire le parole: «, salva la facoltà dei consigli scolastici distrettuali di formulare proposte per l'inserimento nei programmi scolastici di ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà locali».

1.99

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «di interesse specifico della Regione» inserire le parole: «ferme restando le funzioni dei consigli scolastici provinciali».

1.100

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «di interesse specifico della Regione» inserire le parole: «ad esclusione dei programmi di esame».

1.101

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «di interesse specifico della Regione» inserire le parole: «ferma restando la obbligatorietà del parere del consiglio nazionale della pubblica istruzione sui piani e i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi di riconversione professionale del personale docente della scuola, anche ai fini del valore abilitante degli stessi corsi».

1.102

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «di interesse specifico della Regione» inserire le parole: «ferma restando la obbligatorietà del parere del consiglio nazionale della pubblica istruzione sui piani e i programmi di formazione».

1.103

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «di interesse specifico della Regione» inserire le parole: «ferma restando la obbligatorietà del parere del consiglio nazionale della pubblica istruzione sui piani e i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi di riconversione professionale del personale docente della scuola».

1.104

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «di interesse specifico della Regione» inserire le seguenti: «, ad esclusione dei programmi di esame degli istituti per sordomuti e degli istituti per non vedenti».

1.105

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, IOVENE, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, TURRONI

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «di interesse specifico della Regione» inserire le seguenti: «, ad esclusione dei programmi di esame degli istituti per sordomuti».

1.106

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, IOVENE, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, TURRONI

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «di interesse specifico della Regione» inserire le seguenti: «, ad esclusione dei programmi di esame degli istituti per non vedenti».

1.107

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, IOVENE, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, TURRONI

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «di interesse specifico della Regione» inserire le seguenti: «, ad esclusione dei programmi di esame degli istituti per sordomuti e degli istituti per non vedenti che saranno adeguati alle specifiche caratteristiche educative e didattiche delle predette istituzioni».

1.108

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, IOVENE, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, TURRONI

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «di interesse specifico della Regione» inserire le seguenti: «, ad esclusione dei programmi per l'accesso dei fonogrammi nelle scuole».

1.109

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, IOVENE, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, TURRONI

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «di interesse specifico della Regione» inserire le seguenti: «, ad esclusione dei programmi per l'accesso dei fonogrammi nelle scuole».

1.110

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, IOVENE, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, TURRONI

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «di interesse specifico della Regione» inserire le seguenti: «salva la facoltà del collegio dei docenti di adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare, nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente».

1.111

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, IOVENE, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, TURRONI

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «di interesse specifico della Regione» inserire le seguenti: «salva la facoltà del collegio dei docenti di adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali».

1.112

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, IOVENE, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, TURRONI

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «di interesse specifico della Regione» inserire le seguenti: «salva la facoltà del collegio dei docenti di adeguare i programmi di insegnamento per favorire il coordinamento interdisciplinare».

1.113

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, IOVENE, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, TURRONI

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «di interesse specifico della Regione» inserire le seguenti: «secondo i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo».

1.114

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, IOVENE, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, TURRONI

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «di interesse specifico della Regione» inserire le seguenti: «, nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni».

1.115

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, IOVENE, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, TURRONI

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «di interesse specifico della Regione» inserire le seguenti: «nel rispetto dei principi contenuti nel Trattato sull'Unione europea».

1.96

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «di interesse specifico della Regione» inserire le parole: «, salva la facoltà dei consigli scolastici distrettuali di formulare proposte per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà locali».

1.12

KOFER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «della Regione», inserire le seguenti: «rispettivamente delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

1.45

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, MANCINO, PETRINI, TURRONI

1.48

VITALI, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere dopo le parole: «della Regione» le parole: «, anche al fine di favorire l'apprendimento di nuovi mezzi espressivi».

1.46

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, MANCINO, PETRINI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere dopo le parole: «della Regione» le parole: «, principalmente al fine di favorire l'apprendimento di nuovi mezzi espressivi».

1.47

VITALI, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere dopo le parole: «della Regione» le parole: «, volto a favorire l'apprendimento di nuovi mezzi espressivi».

1.59

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, dopo le parole: «della Regione» le parole: «, per lo sviluppo delle competenze e delle ca-

pacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive».

1.42

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, MANCINO, PETRINI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere in fine, le seguenti parole: «, principalmente al fine di favorire l'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base».

1.44

VITALI, BASSANINI, ACCIARINI, MANCINO, PETRINI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «, con la finalità di favorire l'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base».

1.50

VITALI, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «, anche al fine di potenziare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo».

1.51

VITALI, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «, principalmente al fine di potenziare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo».

1.52

VITALI, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «, per potenziare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo».

1.53

VITALI, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «, soprattutto al fine di potenziare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo».

1.54

VITALI, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «, in vista di un potenziamento le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo».

1.55

VITALI, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «, al fine di offrire conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro».

1.56

VITALI, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «, anche al fine di garantire la educazione ai principi fondamentali di convivenza civile».

1.57

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «, al fine di consolidare i saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea».

1.58

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «, al fine di consolidare le conoscenze di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea».

1.277

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «ivi compresi quelli relativi all'addestramento e alla formazione professionale, anche post-laurea e di specializzazione;».

1.283

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «da realizzare anche attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con le imprese o le rispettive associazioni di rappresentanza, nonché con enti e associazioni inclusi quelli del terzo settore».

1.284

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero».

1.820

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta salva la storia dell'arte».

1.821

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente all'insegnamento dell'educazione fisica».

1.822

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ma non nel campo della letteratura».

1.823

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tranne che per l'educazione musicale».

1.824

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«esclusivamente nel campo delle tradizioni popolari».

1.825

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«con esclusivo riguardo allo studio della storia e della geografia locali».

1.826

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole:
«con particolare riferimento alle bande musicali locali».

1.827

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole:
«sentiti i consigli scolastici».

1.828

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole:
«previo parere dei provveditorati».

1.829

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole:
«previa intesa con il Ministero della pubblica istruzione».

1.830

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole:
«dando priorità alle minoranze linguistiche».

1.831

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole:
«nel rispetto delle diversità».

1.832

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole:
«fermo restando lo studio obbligatorio della lingua inglese».

1.833

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: «I programmi devono essere pubblicati sul bollettino ufficiale della regione».

1.834

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: «I consigli studenteschi presentano osservazioni ai programmi entro trenta giorni dalla loro pubblicazione».

1.840

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: «con particolare riguardo alle festività religiose locali».

1.279

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) formazione professionale».

1.282

TURRONI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) realizzazione di percorsi formativi anche mediante l'alternanza scuola-lavoro da svolgere in collaborazione con le imprese o con enti pubblici o privati, ivi inclusi quelli del terzo settore».

1.285

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) ordinamento delle professioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato».

1.286

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) l'organizzazione di attività di controllo dell'immigrazione clandestina».

1.287

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) definizione dei flussi degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo;».

1.288

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) disciplina delle politiche relative all'integrazione sociale degli immigrati».

1.289

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) organizzazione e gestione dei centri di accoglienza e dell'accesso all'abitazione per i cittadini extracomunitari con particolare riferimento alla tutela dei richiedenti asilo e dei rifugiati nonché degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria».

1.290

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) determinazione dei livelli di assistenza che devono essere garantiti nei confronti dei cittadini extracomunitari presenti nel territorio regionale».

1.291

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) reti di trasporto e di navigazione di interesse regionale».

1.292

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) musei e biblioteche di enti locali;».

1.293

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) miniere, cave e torbiere;».

1.294

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis.) pesca nelle acque interne;».

1.62

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

1.524

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

1.776

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BASSANINI, BATTISTI,
MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.525

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) polizia amministrativa locale.

1.535

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) vigilanza sull'uso di beni comuni».

1.536

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) polizia comunale».

1.537

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) polizia urbana».

1.538

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali le regioni hanno competenze esclusive, nel rispetto delle competenze statali in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica».

1.539

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) funzioni e compiti di polizia amministrativa nelle materie di propria competenza, salve le riserve allo Stato nelle suddette materie di rilievo nazionale».

1.540

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) regolazione limitativa sull'attività dei privati nelle misure oggetto di competenza esclusiva mediante previsioni regolamentari di obblighi, facoltà, modi procedurali, sanzioni amministrative e mediante provvedimenti dispositivi concreti di licenza, autorizzazione, concessione, revoca, decadenza, applicazione di sanzioni amministrative, nei limiti di cui all'articolo 118».

1.541

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) servizi di polizia municipale».

1.543

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) polizia provinciale».

1.544

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) prevenzione e repressione delle infrazioni alle norme di polizia urbana e rurale».

1.545

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altro provvedimento amministrativo la cui osservanza rientri nella competenza del comune, della provincia o della Regione».

1.546

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) servizio d'ordine e di vigilanza nelle manifestazioni canore locali».

1.547

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) incarichi di informazione, notificazione, e rilevazione sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico locale».

1.819

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) pubblica sicurezza di interesse locale».

1.533

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) premettere le parole: «fatte salve le attribuzioni di cui al comma secondo lettera h)),».

1.14

PASTORE

Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: «polizia locale» con le seguenti: «determinazione degli indirizzi di polizia criminale di specifico interesse regionale e coordinamento dell'attività di polizia locale»

1.532

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «polizia locale» con le seguenti: «polizia urbana e rurale».

1.560

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «polizia locale» con le seguenti: «il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'articolo 123 testo unico pubblica sicurezza».

1.561

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «polizia locale» con le seguenti: «la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico».

1.562

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «polizia locale» con le seguenti: «il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre feste».

1.526

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: «polizia» con le seguenti: «vigilanza locale, senza qualifica di agente di polizia ed attribuzioni di ordine pubblico».

1.71

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, dopo la parola: «polizia» inserire le seguenti: «amministrativa regionale e».

1.72

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, dopo la parola: «polizia» inserire la seguente: «amministrativa».

1.73

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, dopo la parola: «polizia» inserire le seguenti: «regionale e».

1.149

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo la parola: «polizia» le parole: «amministrativa regionale e» e dopo la parola: «locale» le parole: «, limitatamente ai compiti di vigilanza in materia di igiene e repressione delle frodi alimentari e di oggetti di uso domestico e sostanze agrarie».

1.150

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo la parola: «polizia» le parole: «amministrativa regionale e» e dopo la parola: «locale» le parole: «, limitatamente ai compiti di vigilanza in materia di igiene e repressione delle frodi alimentari e di oggetti di uso domestico e sostanze agrarie».

1.523

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «polizia» inserire la seguente: «amministrativa».

1.529

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) dopo la parola: «polizia» inserire le seguenti: «non armata e senza competenze in materia di sicurezza ed ordine pubblico».

1.534

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) alle parole: «locale» premettere le seguenti: «in materia di circolazione, annona, edilizia, igiene e la sanità urbana, la pulizia delle strade, raccolta dei rifiuti e pulizia rurale in ambito».

1.528

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: «locale» con: «municipale».

1.74

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, dopo le parole: «polizia locale» inserire le parole: «ad esclusione della polizia delle acque».

1.75

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, dopo le parole: «polizia locale» inserire le parole: «limitatamente alla polizia delle acque».

1.76

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, dopo le parole: «polizia locale» inserire le parole: «ad esclusione dei compiti di polizia idraulica e di pronto intervento, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua».

1.77

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, dopo le parole: «polizia locale» inserire le parole: «limitatamente ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua».

1.78

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, dopo le parole: «polizia locale» inserire le parole: «ad esclusione dei compiti di polizia idraulica e di pronto intervento, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica».

1.79

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, dopo le parole: «polizia locale» inserire le parole: «limitatamente ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica».

1.80

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le parole: «ad esclusione dei compiti di polizia idraulica e di pronto intervento».

1.81

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, dopo le parole: «polizia locale» inserire le parole: «, limitatamente ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento».

1.82

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, dopo le parole: «polizia locale» inserire le parole: «ad esclusione dei compiti di polizia idraulica e di pronto intervento».

1.83

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, dopo le parole: «polizia locale» inserire le parole: «ad esclusione dei compiti di polizia idraulica e di pronto intervento, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera».

1.84

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, dopo le parole: «polizia locale» inserire le parole: «ad esclusione delle funzioni di polizia mineraria in mare».

1.85

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, dopo le parole: «polizia locale» inserire le parole: «limitatamente alle funzioni di polizia mineraria in mare».

1.86

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, dopo le parole: «polizia locale» inserire le parole: «ad esclusione delle funzioni di polizia mineraria su terraferma».

1.87

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI

AL comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, dopo le parole: «polizia locale» inserire le parole: «limitatamente alle funzioni di polizia mineraria su terraferma».

1.88

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, dopo le parole: «polizia locale» inserire le parole: «ad esclusione delle funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma».

1.89

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, dopo le parole: «polizia locale» inserire le parole: «limitatamente alle funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma».

1.90

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, dopo le parole: «polizia locale» inserire le parole: «ad esclusione delle funzioni di polizia delle acque».

1.91

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, dopo le parole: «polizia locale» inserire le parole: «limitatamente alle funzioni di polizia delle acque».

1.92

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, dopo le parole: «polizia locale» inserire le parole: «ad esclusione dei compiti di polizia stradale».

1.93

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, dopo le parole: «polizia locale» inserire le parole: «con particolare riferimento alle misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possano essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica».

1.94

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, dopo le parole: «polizia locale» inserire le parole: «soprattutto al fine di adottare misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possano essere arrecati ai soggetti giuri-

dici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica».

1.95

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, dopo le parole: «polizia locale» inserire le parole: «con particolare riferimento alle misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possano essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali».

1.148

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, dopo le parole: «polizia locale» inserire le seguenti: «, limitatamente ai compiti di vigilanza in materia di igiene e repressione delle frodi alimentari e di oggetti di uso domestico e sostanze agrarie».

1.151

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le parole: «, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e organizzative da trasferire alle Regioni e agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni e compiti di polizia amministrativa».

1.152

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le parole: «, limitatamente alla realizzazione di spe-

cifici progetti di ammodernamento e potenziamento tecnico-logistico delle strutture e dei servizi di polizia amministrativa regionale e locale».

1.153

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le parole: «, limitatamente alla realizzazione di specifici progetti di ammodernamento e potenziamento tecnico-logistico delle strutture e dei servizi di polizia amministrativa regionale e locale, nonché dei servizi integrativi di sicurezza e di tutela sociale, agli interventi di riduzione dei danni, all'educazione alla convivenza nel rispetto della legalità».

1.154

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le parole: «, al fine di perseguire condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze».

1.155

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le parole: «, al fine di perseguire condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano, e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze».

1.156

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le parole: «, al fine di potenziare le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici pri-

mari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni».

1.157

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le parole: «, limitatamente alla normativa riguardante il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie».

1.158

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le parole: «, limitatamente alla normativa riguardante il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio».

1.159

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le parole: «, con la esclusione della normativa riguardante il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio».

1.160

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le parole: «, limitatamente alla normativa riguardante il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta».

1.161

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le parole: «, limitatamente alla normativa riguardante il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da taglio».

1.162

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le parole: «, con la esclusione della normativa riguardante il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da taglio».

1.163

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le parole: «, con la esclusione della normativa riguardante il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta».

1.164

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le seguenti: «, con la esclusione della normativa riguardante il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari».

1.165

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le seguenti: «, con la esclusione della normativa riguardante il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie».

1.166

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le seguenti: «, limitatamente alla normativa riguardante il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie».

1.167

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le seguenti: «, con la esclusione della normativa riguardante il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, ad esclusione di quella relativa all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniale e di pubbliche relazioni».

1.168

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le seguenti: «, limitatamente alla normativa riguardante il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, ad esclusione di quella relativa all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniale e di pubbliche relazioni».

1.169

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le seguenti: «, con la esclusione della normativa riguardante il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino».

1.170

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le seguenti: «, limitatamente alla normativa riguardante il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino».

1.171

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le seguenti: «, con la esclusione della normativa riguardante il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro».

1.172

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le seguenti: «, limitatamente alla normativa riguardante il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro».

1.173

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le seguenti: «, con la esclusione della normativa riguardante il rilascio delle autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi».

1.174

VITALI, VILLONE, MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le seguenti: «, limitatamente alla normativa riguar-

dante il rilascio delle autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi».

1.175

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le seguenti: «, con la esclusione della normativa riguardante il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori».

1.176

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le seguenti: «, limitatamente alla normativa riguardante il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori».

1.177

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le seguenti: «, con la esclusione della normativa concernente il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime».

1.178

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le seguenti: «, limitatamente alla normativa concernente il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime».

1.179

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le seguenti: «, limitatamente alla normativa riguardante l'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati».

1.180

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le seguenti: «, ad esclusione della normativa riguardante l'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati».

1.181

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le seguenti: «, limitante alla normativa riguardante l'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare alloggio per mercede».

1.182

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le seguenti: «, limitatamente alla normativa riguardante le licenze concernenti le agenzie di affari, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti».

1.183

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le seguenti: «, limitatamente alla normativa riguardante le licenze concernenti le agenzie di affari, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti e pubblici incanti».

1.184

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le seguenti: «, limitatamente alla normativa riguardante le licenze concernenti le agenzie di affari, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti e agenzie matrimoniali».

1.185

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le seguenti: «, limitatamente alla normativa riguardante le licenze concernenti le agenzie di affari, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni».

1.186

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le seguenti: «, limitatamente alla normativa riguardante le licenze concernenti le agenzie di affari, ad esclusione di quelle relative all'attività di pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni».

1.187

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le seguenti: «, limitatamente alla normativa riguardante le licenze concernenti le agenzie di affari, ad esclusione di quelle relative all'attività di agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni».

1.188

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le parole: «, limitatamente alla normativa riguardante le licenze concernenti le agenzie di affari, ad esclusione di quelle relative all'attività di agenzie di pubbliche relazioni».

1.189

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le seguenti: «, limitatamente alla normativa riguardante le licenze concernenti le agenzie di affari, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti e di agenzie di pubbliche relazioni».

1.190

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le parole «, limitatamente alla normativa riguardante le licenze concernenti le agenzie di affari, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti e di agenzie matrimoniali».

1.855

VITALI, VILLONE, IOVENE, DENTAMARO, BATTISTI, TURRONI

Al comma 1, alla lettera d) ivi richiamata, aggiungere dopo le parole: «polizia locale» le seguenti: «, ad esclusione della normativa riguardante l'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare alloggio per mercede».

1.527

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) dopo la parola: «locale» inserire la seguente: «in ambito amministrativo».

1.1

BASSANINI

Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «forestale e ambientale».

1.300

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Nelle altre materie, la legge regionale rispetta i principi fissati dalle leggi organiche. le norme della legge regionale non devono essere in contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre regioni. Le relative controversie sono definite dalla Camera dei regioni. La Camera delle regioni può demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

1.521

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: «In tale materia la potestà legislativa è attivata dalle regioni nei limiti di cui all'articolo 118 terzo comma».

1.787

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«con eccezione del controllo sui videopoker».

1.788

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ferme restando le competenze dei comuni».

1.789

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«fatte salve le competenze provinciali».

1.790

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«fatta salva la determinazione delle caratteristiche delle uniformi».

1.791

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ferma restando la competenza statale in materia di distintivi».

1.792

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«con eccezione dei mezzi e strumenti operativi di dotazione».

1.793

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ad eccezione della formazione del personale».

1.794

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«con esclusione delle funzioni afferenti all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza».

1.795

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«mediante delega alle Province, ai Comuni o alle Comunità montane in ragione della natura e dei contenuti delle stesse».

1.796

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«avvalendosi di appositi corpi o servizi».

1.797

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«promuovendo e incentivando l'assolvimento in forma associata dei servizi di polizia amministrativa locale».

1.798

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«determinando le modalità di collaborazione tra gli Enti competenti».

1.799

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«al fine di garantirne lo svolgimento ottimale su tutto il territorio regionale sulla base di criteri omogenei di efficacia e di economicità».

1.800

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«erogando contributi regionali per incentivare gli Enti Locali ai fini del loro svolgimento in forma associata».

1.801

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ad eccezione della lotta contro la devianza sociale e la criminalità».

1.802

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ferma restando la competenza statale in materia di lotta alla droga».

1.803

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«fatte salve le competenze delle Comunità montane e degli Enti Parco».

1.804

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ad eccezione della determinazione delle dotazioni organiche».

1.805

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«rimanendo in capo allo Stato la disciplina dei programmi del sistema formativo e di aggiornamento del personale».

1.806

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ad eccezione della protezione civile».

1.807

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«salvo che non si tratti di pericoli per la pubblica incolumità».

1.808

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«riservando allo Stato le funzioni in materia di controllo del traffico di armi».

1.809

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«tralasciando le competenze relative alla evasione fiscale da parte dei commercianti».

1.810

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«fatti salvi lo studio e la formulazione di proposte sugli standard organizzativi dei corpi e dei servizi di polizia locale».

1.811

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«eccezion fatta per la ricerca, lo studio e la raccolta della documentazione giuridica e tecnica».

1.812

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«tranne che per la sicurezza su strade e autostrade».

1.813

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«fatte salve le previsioni degli statuti comunali».

1.814

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«fatte salve le funzioni di polizia giudiziaria».

1.815

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ad esclusione della lotta contro l'immigrazione clandestina».

1.816

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«senza poter svolgere attività di P.G., intercettazioni, arresti e perquisizioni».

1.817

DENTAMARO, VITALI, TURRONI, MANCINO, VILLONE, BATTISTI, BASSANINI, MASCIONI, ACCIARINI, IOVENE, PETRINI

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«fatte salve le competenze della Guardia di finanza nella repressione dei reati tributari».

1.9

TATÒ

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis. Le Regioni elaborano i provvedimenti e, ottenuto il parere favorevole dei dicasteri di competenza, danno corso al loro iter».

1.462

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis). La licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'articolo 124 TU di pubblica sicurezza».

1.530

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dei limiti di cui alla lettera h) del comma secondo».

1.564

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni canore all'aperto».

1.565

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili».

1.566

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) regolamenti per la sicurezza e la climatizzazione nei locali di pubblico spettacolo».

1.567

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari».

1.568

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) registrazione per venditori di merci, di scritti e disegni, merciaio, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, gondoliere e lustrascarpe».

1.569

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) licenza e vigilanza su attività di raccolta difondi od oggetti, collette e questue».

1.570

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) corsi professionali per portieri e custodi».

1.571

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) la dichiarazione di commercio di cose vecchie ed usate».

1.548

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) prestazione di opere di soccorso in occasione di calamità pubbliche o di disastri, sotto il coordinamento della protezione civile nazionale».

1.549

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) coordinamento dei compiti di polizia stradale che la legge statale attribuisca alla polizia municipale».

1.550

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) attività di vigilanza relativa alla polizia urbana e rurale, all'urbanistica e all'edilizia, alla collaborazione alla tutela dei beni paesaggistici, naturalistici e ambientali di interesse locale, alla tutela dell'ambito locale dagli inquinamenti, al commercio al dettaglio e ai pubblici esercizi, alla vigilanza igienico-sanitaria».

1.552

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) segnalazione ai servizi sociali di particolari problemi riguardanti i cittadini anziani o più deboli».

1.553

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) sollecitazione ai settori comunali titolari della manutenzione dei luoghi e delle strutture».

1.554

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) coordinamento dei vigili di quartiere comunali».

1.555

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) prevenzione e repressione delle infrazioni in materia di igiene, nonché ogni altra infrazione alle leggi regionali, ai regolamenti locali, alle ordinanze e ad ogni altra disposizione comunale».

1.556

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) prevenzione e repressione delle infrazioni in materia di occupazione del suolo pubblico, circolazione stradale, abusivismo commerciale ed edilizio, nonché ogni altra infrazione alle leggi regionali, ai regolamenti locali, alle ordinanze e ad ogni altra disposizione comunale».

1.557

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alle regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici».

1.558

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e provinciale che non siano proprie delle competenti autorità statali ai sensi dell'articolo 117».

1.559

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d-bis) rilascio della licenza prevista dall'articolo 60 testo unico pubblica sicurezza e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali».

1.563

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione».

1.520

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, sopprimere le parole: "e s)"».

1.515

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e salvaguardia della loro inalienabilità"».

1.465

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera s) inserire la seguente:

s-bis) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni».

1.301

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sostituire le parole: "rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni" con le seguenti: "accordi culturali con regioni dell'Unione europea"».

1.302

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sostituire le parole: "internazionali e con l'Unione europea delle regioni" con le seguenti: "e accordi economici multilaterali con regioni dell'Unione europea"».

1.303

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sostituire le parole: "rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni" con le seguenti: "stipula di accordi commerciali con regioni dell'Unione europea"».

1.304

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sostituire le parole: "rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni" con le seguenti: "intese con enti substatuali esteri"».

1.305

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sostituire le parole: "rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni" con le seguenti: "promozione di accordi di cooperazione transfrontaliera"».

1.306

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sostituire le parole: "rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni" con le seguenti: "attività promozionali all'estero anche congiuntamente ad altri organismi esteri"».

1.464

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "internazionali e"».

1.463

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "e con l'Unione europea"».

1.307

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo le parole: "l'Unione europea delle regioni" aggiungere le seguenti: "caratterizzati da finalità di studio"».

1.308

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo le parole: "l'Unione europea delle regioni" aggiungere le seguenti: "volti al progresso culturale ed economico in ambito locale"».

1.466

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "commercio con l'estero"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) commercio con l'estero.

1.490

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la parola: "commercio" sostituire le parole: "con l'estero" con le seguenti: "con le regioni estere confinanti"».

1.469

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "tutela e sicurezza del lavoro"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) tutela e sicurezza del lavoro.

1.467

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "tutela e"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) tutela del lavoro.

1.468

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "e sicurezza"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) sicurezza del lavoro.

1.470

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) istruzione.

1.471

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "professioni"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) professioni.

1.491

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la parola: "professioni" inserire le seguenti: "tradizionali della regione"».

1.474

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "ricerca scientifica e tecnologica e"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) ricerca scientifica e tecnologica.

1.475

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole da: "ricerca" a: "settori produttivi"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera f) inserire le seguenti:

f-bis) ricerca scientifica e tecnologica;

f-ter) sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

1.472

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "scientifica"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) ricerca scientifica.

1.473

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "e tecnologica"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera f) inserire la seguente:

f-bis) ricerca tecnologica.

1.492

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo le parole: "settori produttivi" inserire la seguente: "regionali"».

1.476

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "tutela della salute"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) tutela della salute.

1.477

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "alimentazione"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) alimentazione.

1.478

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "ordinamento sportivo"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) ordinamento sportivo.

1.479

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "protezione civile"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera h) inserire la seguente:

h-bis) protezione civile.

1.480

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "governo del territorio"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera i) inserire la seguente:

i-bis) governo del territorio.

1.483

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "porti e aeroporti civili"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera m) inserire la seguente:

m-bis) porti e aeroporti civili.

1.481

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "porti e"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera i) inserire la seguente:

i-bis) porti.

1.482

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "e aeroporti civili"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera l) inserire la seguente:

l-bis) aeroporti civili.

1.486

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole da: "grandi reti" a: "navigazione"».

1.484

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere la parola: "grandi"».

1.485

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sostituire la parola: "grandi" con la seguente: "piccole"».

1.487

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "di trasporto e"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera n) inserire la seguente:

n-bis) grandi reti di trasporto.

1.488

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "e di navigazione"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera n) inserire la seguente:

n-bis) reti di navigazione.

1.489

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo le parole: "e di navigazione" inserire la seguente: "regionali"».

1.493

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "ordinamento della comunicazione"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera o) inserire la seguente:

o-bis) ordinamento della comunicazione.

1.497

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole da: "produzione" a: "energia"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera q) inserire la seguente:

q-bis) produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

1.494

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere la parola: "produzione"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera p) inserire la seguente:

p-bis) produzione.

1.495

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la parola: "produzione"» inserire la seguente: "regionale".

1.496

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "trasporto"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera o) inserire la seguente:

o-bis) trasporto dell'energia.

1.498

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo le parole: "trasporto e distribuzione" sostituire la parola: "nazionale" con la seguente: "regionale"».

1.499

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la parola: "energia" inserire le seguenti: "da biomasse"».

1.502

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "previdenza complementare e integrativa"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera s) inserire la seguente:

s-bis) previdenza complementare e integrativa.

1.500

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere la parola: "complementare"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera s) inserire la seguente:

s-bis) previdenza complementare.

1.501

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "e integrativa"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera o) inserire la seguente:

o-bis) previdenza integrativa.

1.503

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "armonizzazione dei bilanci" fino a: "tributario"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera s) inserire la seguente:

s-bis) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

1.506

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "armonizzazione dei bilanci pubblici e"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) armonizzazione dei bilanci pubblici.

1.504

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo le parole: "armonizzazione dei bilanci" inserire la seguente: "regionali"».

1.505

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

1.507

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "della finanza pubblica"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) coordinamento della finanza pubblica.

1.508

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "e del sistema tributario"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) coordinamento del sistema tributario.

1.513

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la parola: "valorizzazione" inserire la seguente: "conservativa"».

1.509

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "dei beni culturali"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) valorizzazione e tutela dei beni culturali.

1.511

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo le parole: "beni culturali" inserire le seguenti: "di rilevanza non nazionale"».

1.510

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "e ambientali"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera h) inserire la seguente:

h-bis) valorizzazione e tutela dei beni ambientali.

1.512

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo le parole: "culturali e ambientali" aggiungere le seguenti: "nel rispetto della tutela di cui alla lettera s) del comma secondo"».

1.514

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo le parole: "attività culturali" inserire le seguenti: "ferma restando l'inalienabilità dei beni stessi"».

1.516

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "casse di risparmio"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera n) inserire la seguente:

n-bis) casse di risparmio.

1.517

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "casse rurali"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera s) inserire la seguente:

s-bis) casse rurali.

1.518

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "aziende di credito"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera r) inserire la seguente:

r-bis) aziende di credito.

1.519

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sopprimere le parole: "enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) enti di credito fondiario.

1.2

BASSANINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 117, al quarto comma, dopo le parole: «potestà legislativa», aggiungere la seguente: «esclusiva».

1.299

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:

"Nel rispetto delle leggi organiche ciascuna regione garantisce le prestazioni minime essenziali. La legge organica prevede le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienza della Regione dopo motivato richiamo"».

1.10

KOFLER, THALER AUSSEHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Le modalità applicative previste dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, valorono anche per le disposizioni della presente legge».

1.615

TURRONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'esercizio della competenza legislativa esclusiva avviene nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla parte prima».

1.0.1

PASTORE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:***«Art. 1-bis.***(Norme transitorie)*

1. Fino alla individuazione dei principi fondamentali previsti dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, e comunque per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni non possono legiferare in deroga a quanto stabilito da leggi dello Stato nelle materie indicate nel medesimo comma terzo, diverse da quelle elencate nell'articolo 117 della Costituzione vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Fino a quando le Regioni non abbiano attivato la competenza legislativa generale nelle materie indicate nei commi quarto e quinto dell'articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla presente legge, si applicano a tali materie le disposizioni costituzionali previste in materia di legislazione concorrente. Si applicano inoltre alla presente legge ed alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le disposizioni di cui all'VIII disposizione transitoria e finale, commi secondo e terzo, della Costituzione».

1.0.3

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI, VILLONE, TURRONI, IOVENE, ACCIARINI,

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. La somministrazione di servizi per cui è dovuta l'uniformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, sono finanziati con fondi a destinazione vincolata"».

1.0.4

BASSANINI, VITALI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI, VILLONE, TURRONI, IOVENE, ACCIARINI,

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. È elemento costitutivo dell'autonomia regionale l'autonomia tributaria e finanziaria"».

1.0.11

BASSANINI, VITALI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI, VILLONE, TURRONI, IOVENE, ACCIARINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. È elemento costitutivo dell'autonomia regionale l'autonomia tributaria e finanziaria. Fatti salvi i trasferimenti perequa-

tivi destinati alle regioni, la regione finanzia la propria attività con: quote di tributi erariali riscossi nel territorio regionale o entrate derivanti da basi imponibili di tributi erariali relativi a consumi, redditi o attività produttive riferibili al territorio regionale; tributi propri istituiti con legge regionale applicati a materia imponibile non colpita da tributi erariali e degli enti locali; proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e da tariffe e contributi richiesti agli utilizzatori dei servizi di competenza delle regioni; tributi propri, addizionali o sovrainposte sui tributi erariali istituiti con leggi regionali sulla base di principi stabiliti dalla legge"».

1.0.12

BASSANINI, VITALI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI, VILLONE, TURRONI, IOVENE, ACCIARINI,

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. L'autonomia tributaria e finanziaria è elemento fondamentale dell'autonomia regionale. La regione, fatti salvi i trasferimenti perequativi destinati alle regioni, finanzia la propria attività con: tributi propri istituiti con legge regionale applicati a materia imponibile non colpita da tributi erariali e degli enti locali; quote di tributi erariali riscossi nel territorio regionale o entrate derivanti da basi imponibili di tributi erariali relativi a consumi, redditi o attività produttive riferibili al territorio regionale; proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e da tariffe e contributi richiesti agli utilizzatori dei servizi di competenza delle regioni; tributi propri, addizionali o sovrainposte sui tributi erariali istituiti con leggi regionali sulla base di principi stabiliti dalla legge"».

1.0.13

BASSANINI, VITALI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI, VILLONE, TURRONI, IOVENE, ACCIARINI,

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. La legge disciplina i casi nei quali l'esercizio dell'autonomia tributaria e finanziaria della regione provoca conseguenze negative sulle basi imponibili o sull'attività economica di altre regioni"».

1.0.14

BASSANINI, VITALI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI, VILLONE, TURRONI, IOVENE, ACCIARINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. Gli enti locali dispongono di autonomia tributaria"».

1.0.15

BASSANINI, VITALI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI, VILLONE, TURRONI, IOVENE, ACCIARINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. La legge definisce i tributi propri, le addizionali o sovrainposte su tributi erariali attribuite agli enti locali, riconoscendo auto-

nomia nella fissazione delle aliquote; definisce altresì altre entrate collegate al gettito locale di tributi erariali o regionali"».

1.0.16

BASSANINI, VITALI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI, VILLONE, TURRONI, IOVENE, ACCIARINI,

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. Al finanziamento degli enti locali concorrono, in quanto necessario, le Regioni e lo Stato con propri trasferimenti ordinari, ispirati a principi di generalità, uniformità e solidarietà"».

1.0.17

BASSANINI, VITALI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI, VILLONE, TURRONI, IOVENE, ACCIARINI,

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. Per promuovere lo sviluppo economico o per provvedere a scopi distinti dal normale esercizio delle funzioni di competenza alle regioni o agli enti locali, lo Stato può, con legge, destinare trasferimenti straordinari a determinate regioni o enti locali o svolgere a loro favore attività e funzioni di carattere straordinario"».

1.0.18

BASSANINI, VITALI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI, VILLONE, TURRONI,
IOVENE, ACCIARINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. Regioni ed enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. La durata del debito non può estendersi oltre il termine naturale della legislatura successiva a quella nella quale il debito viene contratto. Salvo che nelle circostanze di cui al precedente comma, è esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti accessi dalle regioni e dagli enti locali. L'assunzione di impegni di spesa in annualità può essere disposta dalle regioni e dagli enti locali solo nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge. Le regioni e gli enti locali hanno un proprio patrimonio"».

1.0.19

VITALI, DENTAMARO, BASSANINI, MASCIONI, VILLONE, IOVENE,

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. Con legge sono fissate norme dirette a promuovere e realizzare il coordinamento tra l'attività finanziaria e tributaria dello Stato e quella delle regioni e degli enti locali"».

1.0.20

BASSANINI, VITALI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCONI, VILLONE, TURRONI, IOVENE, ACCIARINI,

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. La legge disciplina i casi nei quali l'esercizio dell'autonomia tributaria e finanziaria della regione provoca conseguenze negative sulle basi imponibili o sull'attività economica di altre regioni"».

1.0.21

VITALI, DENTAMARO, BASSANINI, MASCONI, VILLONE, TURRONI, IOVENE, ACCIARINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. - È istituito con legge un Fondo perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui per le regioni con minore capacità fiscale per abitante.

Scopo del Fondo è quello di consentire alle regioni beneficiarie e agli enti locali in esse compresi di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio ed in condizioni di massima efficienza ed economicità. La costituzione e la distribuzione del Fondo sono definite dalla legge secondo parametri uniformi ed oggettivamente determinabili; tali parametri non possono essere alterati per un periodo almeno quadriennale. Nella definizione dei trasferimenti perequativi spettanti a singole regioni ed enti locali, la capacità fiscale è valutata con riferimento anche a basi imponibili potenziali. I trasferimenti dal Fondo perequativo integrano le risorse proprie delle regioni e non hanno vincoli di destinazione.

I servizi per i quali è richiesta uniformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla

prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi appositi e a destinazione vincolata"».

1.022

VITALI, DENTAMARO, BASSANINI, MASCIANI, VILLONE, TURRONI, IOVENE, ACCIARINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente;

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. – L'autonomia tributaria e finanziaria è elemento costitutivo dell'autonomia regionale. Fatti salvi i trasferimenti perequativi destinati alle regioni per cui ricorrono le condizioni di cui al successivo articolo la regione finanzia la propria attività con:

tributi propri istituiti con legge regionale applicati a materia imponibile non colpita da tributi erariali e degli enti locali;

quote di tributi erariali riscossi nel territorio regionale o entrate derivanti da basi imponibili di tributi erariali relativi a consumi, redditi o attività produttive riferibili al territorio regionale;

tributi propri, addizionali o sovrainposte sui tributi erariali istituiti con leggi regionali sulla base di principi stabiliti dalla legge;

proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e da tariffe e contributi richiesti agli utilizzatori dei servizi di competenza delle regioni.

La legge disciplina i casi nei quali l'esercizio dell'autonomia tributaria e finanziaria della regione provoca conseguenze negative sulle basi imponibili o sull'attività economica di altre regioni. Gli enti locali dispongono di autonomia tributaria. La legge definisce i tributi propri, le addizionali o sovrainposte su tributi erariali attribuite agli enti locali, riconoscendo autonomia nella fissazione delle aliquote; definisce altresì altre entrate collegate al gettito locale di tributi erariali o regionali.

Al finanziamento degli enti locali concorrono, in quanto necessario, le Regioni e lo Stato con propri trasferimenti ordinari, ispirati a principi di generalità, uniformità e solidarietà. Per promuovere lo sviluppo economico o per provvedere a scopi distinti dal normale esercizio delle funzioni spettanti alle regioni o agli enti locali, lo Stato può, con legge, destinare trasferimenti straordinari a determinate regioni o enti locali o svolgere a loro favore attività e funzioni di natura straordinaria.

Regioni ed enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. La durata del debito non può estendersi

oltre il termine naturale della legislatura successiva a quella nella quale il debito viene contratto. Salvo che nelle circostanze di cui al precedente comma, è esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti accesi dalle regioni e dagli enti locali. L'assunzione di impegni di spesa in annualità può essere disposta dalle regioni e dagli enti locali solo nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.

Le regioni e gli enti locali hanno un proprio patrimonio. La legge determina i principi per l'attribuzione dei beni demaniali allo Stato, alle regioni e agli enti locali. Con legge sono fissate norme dirette a promuovere e realizzare il coordinamento tra l'attività finanziaria e tributaria dello Stato e quella delle regioni e degli enti locali.

1.0.23

VITALI, DENTAMARO, BASSANINI, MASCIONI, VILLONE, TURRONI, IOVENE, ACCIARINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. – L'autonomia tributaria e finanziaria è elemento costitutivo dell'autonomia regionale. Fatti salvi i trasferimenti perequativi destinati alle regioni per cui ricorrono le condizioni di cui al successivo articolo la regione finanzia la propria attività con:

tributi propri istituiti con legge regionale applicati a materia imponibile non colpita da tributi erariali e degli enti locali;

quote di tributi erariali riscossi nel territorio regionale o entrate derivanti da basi imponibili di tributi erariali relativi a consumi, redditi o attività produttive riferibili al territorio regionale;

tributi propri, addizionali o sovraimposte sui tributi erariali istituiti con leggi regionali sulla base di principi stabiliti dalla legge;

proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e da tariffe e contributi richiesti agli utilizzatori dei servizi di competenza delle regioni"».

1.0.24

VITALI, DENTAMARO, BASSANINI, MASCIONI, VILLONE, TURRONI, IOVENE, ACCIARINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-*bis*. – Gli enti locali dispongono di autonomia tributaria. La legge definisce i tributi propri, le addizionali o sovraimposte su tributi erariali attribuite agli enti locali, riconoscendo autonomia nella fissazione delle aliquote; definisce altresì altre entrate collegate al gettito locale di tributi erariali o regionali. Al finanziamento degli enti locali concorrono, in quanto necessario, le Regioni e lo Stato con propri trasferimenti ordinari, ispirati a principi di generalità, uniformità e solidarietà"».

1.0.25

VITALI, DENTAMARO, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, VILLONE, TURRONI, IOVENE, ACCIARINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-*bis*. – Per promuovere lo sviluppo economico o per provvedere a scopi distinti dal normale esercizio delle funzioni spettanti alle regioni o agli enti locali, lo Stato può, con legge, destinare trasferimenti straordinari a determinate regioni o enti locali o svolgere a loro favore attività e funzioni di natura straordinaria".».

1.0.26

VITALI, DENTAMARO, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, VILLONE, TURRONI,
IOVENE, ACCIARINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-*bis*. – Regioni ed enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. La durata del debito non può estendersi oltre il termine naturale della legislatura successiva a quella nella quale il debito viene contratto. Salvo che nelle circostanze di cui al precedente comma, è esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti accesi dalle regioni e dagli enti locali"».

1.0.27

VITALI, DENTAMARO, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, VILLONE, TURRONI,
IOVENE, ACCIARINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-*bis*. – Le regioni e gli enti locali hanno un proprio patrimonio. La legge determina i principi per l'attribuzione dei beni demaniali allo Stato, alle regioni e agli enti locali"».

1.0.28

VITALI, DENTAMARO, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, VILLONE, TURRONI,
IOVENE, ACCIARINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. – Con legge sono fissate norme dirette a promuovere e realizzare il coordinamento tra l'attività finanziaria e tributaria dello Stato e quella delle regioni e degli enti locali"».

1.0.29

VITALI, DENTAMARO, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, VILLONE, TURRONI,
IOVENE, ACCIARINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. – È istituito con legge un Fondo perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui per le regioni con minore capacità fiscale per abitante"».

1.0.30

VITALI, DENTAMARO, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, VILLONE, TURRONI,
IOVENE, ACCIARINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. – Scopo del Fondo perequativo è quello di consentire alle regioni beneficiarie e agli enti locali in esse compresi di svolgere le

funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio ed in condizioni di massima efficienza ed economicità"».

1.0.31

VITALI, DENTAMARO, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, VILLONE, TURRONI, IOVENE, ACCIARINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. – I servizi per i quali è richiesta uniformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi appositi e a destinazione vincolata».

1.0.32

BASSANINI, VITALI, DENTAMARO, BATTISTI, VILLONE, TURRONI, IOVENE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. – Scopo del Fondo perequativo è quello di consentire agli enti locali e alle regioni di esercitare le funzioni di competenza ad un livello di adeguatezza medio ed in condizioni di massima efficienza ed economicità"».

1.0.33

BASSANINI, VITALI, DENTAMARO, BATTISTI, VILLONE, TURRONI, IOVENE

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. – Scopo del Fondo perequativo è quello di consentire agli enti locali e alle regioni di esercitare le funzioni di competenza ad un livello di adeguatezza medio ed in condizioni di massima efficienza ed economicità"».

1.0.34

VILLONE, VITALI, DENTAMARO, BASSANINI, BATTISTI, MASCIONI, VILLONE, TURRONI, IOVENE, ACCIARINI,

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. I servizi per i quali è dovuta l'uniformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, sono finanziati con fondi a destinazione vincolata"».

1.0.35

BASSANINI, VITALI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCIONI, VILLONE, TURRONI, IOVENE, ACCIARINI,

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. I servizi per i quali è richiesta un'uniforme prestazione il paese, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi appositi"».

1.0.36

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, BATTISTI, MASCONI, VILLONE, TURRONI, IOVENE, ACCIARINI,

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. I servizi per cui è dovuta l'uniformità di caratteristiche su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla Costituzione, sono finanziati con fondi a destinazione vincolata"».

1.0.39

VITALI, DENTAMARO, BASSANINI, BATTISTI, MASCONI, VILLONE, TURRONI, IOVENE, ACCIARINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. – Scopo del Fondo perequativo istituito è quello di consentire alle regioni e agli enti locali di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio ed in condizioni di massima efficienza ed efficacia"».

1.0.40

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Dopo l'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. – Le regioni, in singole materie di propria competenza, possono stipulare accordi fra di loro ed istituire organismi comuni.

L'accordo è stipulato dal presidente della Regione previa autorizzazione del consiglio o della giunta regionale secondo le rispettive competenze.

La camera delle regioni disciplina con legge organica le relative procedure"».

1.0.41

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Dopo l'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. – La Repubblica promuove, nelle relazioni internazionali, la stipulazione di trattati che consentano accordi tra le regioni ed enti territoriali di altri Stati.

La legge dello Stato disciplina le relative procedure"».

1.0.42

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Dopo l'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 117-bis. – La regione partecipa alle procedure di formazione della volontà dello Stato in relazione agli atti comunitari che incidono sulle materie di competenza regionale.

La Regione dà attuazione alle direttive delle Comunità europee nelle materie di propria competenza.

Le regioni cooperano, attraverso propri rappresentanti secondo modalità stabilite con legge dello Stato ed in conformità agli accordi comunitari, nelle materie comunitarie di interesse regionale"».

1.0.43

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione)

L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 118. – Le funzioni amministrative nelle materie non riservate alla competenza dello Stato spettano alle regioni, alle province e ai comuni. La legge regionale riserva alla Regione le funzioni di indirizzo e di coordinamento e le funzioni amministrative di carattere unitario regionale. Alle province, ai comuni o ad altri enti locali sono attribuite tutte le altre funzioni amministrative.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative"».

1.0.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 119 della Costituzione)

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 119. – L'autonomia finanziaria e l'autonomia della imposizione tributaria sono parte costitutiva dell'autonomia di regioni, province e comuni.

La legge organica detta norme per il coordinamento tra la finanza dello Stato, la finanza delle regioni e la finanza di province e comuni"».

1.0.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 119 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 119-bis. – Alle regioni, province e comuni competono, secondo i principi stabiliti da legge organica:

- 1) tributi propri;
- 2) sovraimposte e addizionali su tributi erariali;
- 3) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi;
- 4) quote di partecipazione al gettito prodotto nelle singole regioni, province e comuni da tributi erariali con particolare riferimento alle imposte indirette.

L'assunzione di presiti e di impegni di spesa in annualità può essere disposta dalle regioni, province e comuni nei limiti stabiliti dalla legge organica.

Per la tutela delle regioni economicamente svantaggiate lo Stato istituisce un apposito fondo perequativo il cui ammontare è definito in misura non superiore a quanto necessario per compensare la minore capacità di produrre gettiti tributari e contributivi rispetto alla media nazionale per abitante. Quote di un ulteriore fondo possono essere devolute alle regioni di minore dimensione demografica per compensare le maggiori spese per abitante cui queste sono soggette per l'erogazione di servizi. I trasferimenti sono fissati d'intesa con la regione.

I trasferimenti dello Stato derivanti dai fondi perequativi non possono in ogni caso avere vincoli di destinazione.

Per provvedere a scopi determinati lo Stato può intervenire con finanziamenti aggiuntivi. d'intesa con le regioni interessate.

Le leggi dello Stato che attuano delega di funzioni alle regioni, province e comuni adeguano i mezzi finanziari a disposizione delle medesime, attraverso una corrispondente ridefinizione delle quote di partecipazione al gettito di tributi erariali.

Le regioni, province e comuni hanno un proprio demanio e patrimonio secondo le modalità stabilite con legge dello Stato"».

1.0.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 121 della Costituzione)

1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 121. – Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta e il suo presidente.

Il consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione e ogni altra funzione conferitagli dalla Costituzione e dalla legge; determina con legge i limiti e le modalità di esercizio della potestà regolamentare del consiglio, della giunta e del presidente della regione. Può presentare proposte di legge alla Camera delle regioni.

La giunta regionale è l'organo esecutivo della regione.

Il presidente della giunta rappresenta la regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative, incluse quelle delegate dallo Stato alla regione per le quali si conforma alle istruzioni del Governo centrale.

I pubblici uffici della regione sono organizzati con regolamenti sulla base di principi stabiliti dalla legge regionale, in modo che siano assicurati il buon andamento, il diritto di accesso, la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione"».

1.0.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 122 della Costituzione)

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 122. – Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge dello Stato, approvata secondo il procedimento fissato per le leggi organiche.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio regionale e alla Camera dei deputati o al Parlamento europeo o ad un altro consiglio regionale.

Il consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il presidente della giunta è eletto a scrutinio palese dal consiglio tra i suoi componenti, e nomina e revoca i componenti della giunta medesima.

Il consiglio revoca il presidente della giunta con vitazione a maggioranza dei propri componenti, su mozione che indica contestualmente il nome del nuovo presidente della giunta.

La regione può adottare una diversa disciplina della forma di governo con disposizioni statutarie approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al consiglio regionale e, con la stessa maggioranza, può adottare con legge regionale un sistema di elezione dei consiglieri regionali diverso da quello stabilito dalla legge dello Stato. Un quinto dei consiglieri regionali o un ventesimo degli elettori della regione possono chiedere che le disposizioni statutarie o legislative di cui al presente articolo vengano sottoposte a *referendum* popolare entro tre mesi dalla pubblicazione delle disposizioni medesime nel Bollettino ufficiale della Regione. Le disposizioni sono approvate se ottengono il consenso della maggioranza degli aventi diritto"».

1.0.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 123 della Costituzione)

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 123. – Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi dello Stato, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e dei *referendum* abrogativi, confermativi o consultivi, su leggi e provvedimenti amministrativi della regione. Ai *referendum* si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 75 in relazione a materie di competenza regionale. Lo statuto regola inoltre la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato dalla Camera delle regioni a maggioranza dei suoi componenti"».

1.0.9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 126 della Costituzione)

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 126. – Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione e gravi e persistenti violazioni di legge e quando si verificano dimissioni o decadenza di oltre la metà dei consiglieri ovvero sia accertata l'impossibilità di formare una maggioranza.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della repubblica sentita la commissione per le questioni regionali, istituita con legge dello Stato presso la Camera delle regioni.

La stessa Commissione esprime altresì parere per la decisione della questione di merito per contrasto di interessi promossa dal Governo.

Con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al consiglio regionale, che indice le elezioni entro due mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo consiglio"».

1.0.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 127 della Costituzione)

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 127. – Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione delle leggi regionali il Governo può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi da-

vanti alla Camera delle regioni. Sulle questioni di merito la commissione per le questioni regionali esprime il proprio parere nei modi o nei termini stabiliti dal regolamento parlamentare"».

1.0.37

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 128 della Costituzione)

1. L'articolo 128 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La provincia è ente autonomo intermedio fra comune e regione, rappresenta la comunità provinciale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Le province, in singole materie di propria competenza, possono stipulare accordi fra di loro ed istituire organismi comuni.

Alla provincia è riconosciuta autonomia statutaria e sono attribuite funzioni propri nel quadro della comunità nazionale e regionale.

L'ordinamento e le funzioni della provincia sono disciplinate dai propri statuti secondo i principi fissati dalla legge regionale.

La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione della provincia alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.

La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali, stabilisce il mutamento delle ricorizzazioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una Regione, sentitelepopolazioni interessate.

Alle province deve essere garantito il diritto di regolare, sotto propria responsabilità, tutti gli affari della comunità provinciale nell'ambito delle leggi organiche.

La garanzia della autonomia amministrativa dellaprovincia comprende anche i principi della responsabilità finanziaria"».

1.0.38

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 128 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art .128-*bis*. – "Il comune è ente autonomo locale, rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

I comuni, in singole materie di propria competenza, possono stipulare accordi fra di loro ed istituire organismi comuni.

Al comune è riconosciuta autonomia statutaria e sono attribuite funzioni proprie nel quadro della comunità provinciale.

L'ordinamento e le funzioni del comune sono disciplinate dai propri statuti secondo i principi fissati dalla legge regionale.

La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione del comune alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.

La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali, istituisce nel proprio territorio nuovi comuni o modifica le loro circoscrizioni e denominazioni, sentite le popolazioni interessate.

Ai comuni deve essere garantito il diritto di regolare, sotto la propria responsabilità, tutti gli affari della comunità locale nell'ambito delle leggi organiche.

La garanzia dell'autonomia amministrativa comprende anche i principi della responsabilità finanziaria».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2002

112^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.

La seduta inizia alle ore 8,45.

*IN SEDE REFERENTE***(1578) CIRAMI. – Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.2.

Il senatore ZANCAN illustra le motivazioni per le quali renderà un voto favorevole sull'emendamento.

Anche il senatore CALVI dà conto degli elementi sulla base dei quali l'approvazione dell'emendamento è da lui sollecitata.

Il senatore CAVALLARO sollecita l'approvazione dell'emendamento 1.0.2, anche se occorrerebbe approfondirne gli effetti rispetto all'istituto della rimessione, oltre che riflettere sulla effettiva equiparabilità fra imputato e difensore rispetto alla possibilità di ricorrere all'istituto della rimessione.

Il senatore FASSONE preannunzia, quindi, il voto favorevole sull'emendamento e si sofferma sui rapporti fra l'articolo 55 del precedente codice di procedura penale e il contenuto dell'attuale articolo 45, in particolare, sul concetto di ordine pubblico e sugli aspetti della rimessione per motivi di pubblica sicurezza contemplata dai codici del 1865 e del 1913. Passando, poi, a ricordare le motivazioni con le quali la Corte di

cassazione affermò, nel 1972, dopo ben tre anni dalla strage di piazza Fontana, che la rimessione era necessaria per evitare che si ripetessero i gravi tumulti che avevano seguito l'attentato, conclude sottolineando le gravi conseguenze che l'introduzione della rimessione per legittimo sospetto avrebbe determinato in quanto non esiste solo il processo a carico del Presidente del Consiglio ma tanti altri processi in materia di criminalità organizzata che da una operazione del genere si avvantaggerebbero enormemente.

Il senatore Massimo BRUTTI dichiara in dissenso dal Gruppo, che si asterrà dalla votazione dell'emendamento e sottolinea che l'istituto della rimessione ha segnato tappe nefaste nella nostra storia istituzionale. Nel processo di crisi che ha accompagnato questi ultimi anni si è delineato un nuovo fenomeno, quello dell'«imputatocrazia» che impone le regole degli imputati potenti.

Il senatore BATTISTI, a sua volta, in dissenso dal Gruppo annuncia il voto contrario evidenziando alcuni aspetti problematici dell'emendamento.

Dopo che, su richiesta del senatore Massimo BRUTTI, il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, l'emendamento 1.0.2 messo in votazione, risulta respinto.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

113^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(1578) CIRAMI. – Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente CARUSO ricorda che nella seduta precedente era stato votato l'emendamento 1.0.2.

Avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto e alla votazione dell'emendamento 1.0.3.

Il senatore FASSONE osserva in primo luogo che l'approvazione dell'emendamento 1.5 ha certamente modificato la portata degli emendamenti in discussione.

Egli annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo all'emendamento 1.0.3, che appare opportuno al fine di chiarire lo svolgimento logico dell'ipotesi di remissione prevista dal nuovo testo che viene proposto per l'articolo 45 del codice di procedura penale. Svolge quindi alcune considerazioni critiche in merito alla recente ordinanza delle sezioni unite della Corte di cassazione che ha dichiarato la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del vigente testo dell'articolo 45.

Il senatore ZANCAN, esprime il voto favorevole del Gruppo Verdi - l'Ulivo all'emendamento 1.0.3 che, pur non espresso con una formulazione felicissima, contribuisce a circoscrivere le fattispecie che possono determinare la richiesta di remissione che deve essere riferita sempre al dato oggettivo della situazione locale, e mai a condizioni soggettive dell'imputato che possono in qualche modo determinare il coinvolgimento dell'opinione pubblica.

Il senatore BATTISTI annuncia il voto favorevole del Gruppo della Margherita.

La questione della libertà di determinazione delle parti nel processo rispetto ai condizionamenti dell'opinione pubblica, che costituisce l'oggetto della proposta emendativa in votazione, è stata infatti ampiamente dibattuta negli ultimi anni, in particolare con riferimento alle trasmissioni televisive che riprendevano lo svolgimento di processi, rispetto alle quali ad una corrente di pensiero che ne sottolineava la legittimità alla luce della pubblicità del processo, se ne contrapponeva un'altra che rilevava come la semplice presenza delle telecamere avesse in realtà un effetto distorsivo sui comportamenti delle parti processuali.

Il senatore BRUTTI interviene in dissenso dal Gruppo dei Democratici di Sinistra annunciando il voto contrario all'emendamento 1.0.3, dal quale ritira la sua firma; egli ne sottolinea in primo luogo l'infelice formulazione, e rileva poi l'inopportunità di una disposizione che sembra porre in discussione l'ormai consolidato principio della libertà del dibattito pubblico sui processi.

Anche il senatore CALVI annuncia il suo voto contrario in dissenso dal Gruppo dei Democratici di Sinistra, sottolineando che, secondo l'insegnamento di Foucault, il passaggio da un regime di segretezza del processo

e di pubblicità della pena, all'opposto principio della non pubblicità dell'esecuzione della pena e della pubblicità del processo –e quindi del controllo della pubblica opinione- rappresenta un momento fondamentale della nascita del moderno diritto liberale.

Il senatore DALLA CHIESA interviene in dissenso dal voto del Gruppo della Margherita-DL-l'Ulivo rilevando che la questione sollevata dall'emendamento, vale a dire il condizionamento esterno della libera determinazione delle parti processuali, è sicuramente una questione rilevante, che può assumere aspetti patologici quando si crei un corto circuito tra influenza fra i *mass media*, dell'opinione pubblica e della politica. È però a suo parere proprio sulla creazione di queste condizioni che bisognerebbe intervenire, piuttosto che sui loro effetti sul processo, anche perché mancano criteri oggettivi per misurare questi condizionamenti, né d'altra parte si può pensare di sottrarre il controllo della pubblica opinione sullo svolgimento dei processi, che serve a volte per equilibrare la forza delle parti processuali, come egli ebbe modo di sperimentare direttamente quando il Corriere della Sera ritirò una querela nei suoi confronti pur di evitare la trasmissione televisiva del processo.

Il senatore CAVALLARO annuncia in dissenso dal Gruppo il suo voto contrario.

Dopo un intervento del senatore MARINI che spiega i motivi per cui rinuncia a sostituire la senatrice Levi Montalcini, l'emendamento 1.0.3 posto ai voti non è accolto.

Il presidente CARUSO avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto e alla votazione sull'emendamento 1.0.4.

Il senatore FASSONE annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo all'emendamento 1.0.4 rilevando come esso intenda specificare chiaramente il carattere personale della presentazione della richiesta di remissione, della quale l'imputato deve assumersi la piena responsabilità anche considerando gli effetti che tale richiesta può avere sulla ripercussione delle altre parti processuali.

Egli chiede quindi che la votazione sia svolta per parti separate separate, ponendo in votazione prima il comma 1 e poi il comma 2.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole del Gruppo Verdi – l'Ulivo rilevando che la richiesta di remissione non può essere qualificata in senso stretto come un atto della difesa, tecnica o sostanziale che sia, quanto piuttosto come una valutazione da parte del richiedente sulla sua libertà di determinarsi nel processo; è evidente che tale valutazione può essere svolta solo dal diretto interessato che deve assumersene la responsabilità. Egli si associa quindi alla richiesta di votazione per parti separate,

annunciando che ove questa fosse accolta egli voterà contro la modifica dell'articolo 46 proposta dal comma 2.

Il senatore CAVALLARO annuncia il voto favorevole del Gruppo della Margherita che si associa alla richiesta di votazione per parti separate. Egli svolge quindi alcune considerazioni sulla classificazione degli atti delle parti processuali dal punto di vista della loro delegabilità e sulla difficoltà di individuare nel processo penale casi di effettiva applicazione dell'istituto della procura speciale.

Il senatore AYALA interviene in dissenso del Gruppo dei Democratici di Sinistra per annunciare la propria astensione sull'emendamento 1.0.4 dal quale egli ritira la sua firma.

In proposito osserva che, per effetto della concorde approvazione dell'emendamento 1.5, gli effetti dell'articolo 45 del codice di procedura penale sono stati limitati solo al giudizio di appello, nell'ambito del quale il rapporto tra atti personali dell'imputato e atti della difesa si configura in maniera certamente diversa rispetto a quanto avviene nel giudizio di primo grado.

Per esprimere un netto dissenso dalla posizione assunta dal Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo sull'emendamento 1.0.4 ha quindi al parola il senatore CALVI. Egli giudica improponibile che, di fronte a un istituto così delicato quale è la richiesta di remissione, l'imputato debba compiere questo atto personalmente e senza possibilità di delega al difensore; in tal modo l'imputato si troverebbe ad essere privato della necessaria assistenza tecnica che può essere garantita solo dal difensore. La sua contrarietà risulta rafforzata se si considera quanto previsto nel comma 2 dell'emendamento, laddove si prevede che la richiesta di rimessione debba essere sottoscritta personalmente dall'imputato o non anche da un suo procuratore speciale.

Anche il senatore BATTISTI, intervenendo in dissenso dal Gruppo Margherita-DL-l'ulivo, esprime un giudizio negativo sull'emendamento 1.0.4 in quanto la proposta modificativa rischia di incidere negativamente sul rapporto difensore-imputato anche per quanto attiene le normali relazioni umane e personali. L'emendamento poi pone una non accettabile e ulteriore discriminazione tra le procedure previste per la nomina del difensore della parte civile rispetto a quelle dell'imputato: per queste ragioni, esprime il suo voto contrario.

Il presidente Antonino CARUSO, non facendosi obiezioni alla richiesta formulata dal senatore Fassone, pone ai voti l'emendamento 1.0.4 per parti separate.

Con il parere contrario del RELATORE e della RAPPRESENTANTE del Governo posti separatamente in votazione il comma 1 e il comma 2, risultano respinti.

Il PRESIDENTE comunica che i senatori che intendono iscriversi a parlare nel prosieguo della discussione, possono farlo presso gli uffici della Commissione.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 22,30, al termine della programmata audizione del Procuratore nazionale antimafia, Dottor Vigna, in sede di Ufficio di Presidenza allargato, prevista per le ore 21,30 di questa sera.

La seduta termina alle ore 16,25.

114^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente
BOREA

indi del Presidente
Antonino CARUSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Iole Santelli e per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

La seduta inizia alle ore 23,20.

IN SEDE REFERENTE

(1578) CIRAMI. – Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il senatore MARITATI, appellandosi al senso di civiltà che dovrebbe regolare ogni attività lavorativa, chiede di conoscere il termine conclusivo dei lavori della seduta, anche in considerazione del fatto che negli ultimi giorni i commissari sono stati sottoposti ad un ritmo dei lavori assolutamente massacrante.

Il senatore CAVALLARO fa presente che la Commissione giustizia ha alle spalle decine di ore di lavoro in ordine all'esame del disegno di legge in titolo e tale mole di impegno deve poi confrontarsi anche con le concomitanti attività che ciascuno dei senatori è chiamato ad assolvere presso altri organi del Senato. Pertanto, in assenza di una norma regolamentare che fissi con certezza l'inizio e la fine dei lavori, ribadisce l'esigenza di conoscere il termine entro il quale si concluderanno i lavori dell'attuale seduta, augurandosi che lo stesso possa rendersi compatibile con i numerosi impegni cui ciascun commissario è tenuto.

Il senatore Luigi BOBBIO ritiene opportuno che si pervenga alla decisione di prolungare i lavori della seduta, senza la fissazione di un termine predeterminato e comunque fino alle ore 8,30 di domani.

Il senatore CALVI manifesta il proprio fermo rifiuto nei confronti della proposta testé avanzata dal senatore Luigi Bobbio che reputa dissennata e provocatoria dal momento che essa si traduce in un vero e proprio attentato alla integrità fisica di ciascun commissario.

Il senatore TIRELLI, dopo aver fatto presente che tanto gli esponenti della maggioranza quanto quelli dell'opposizione si trovano nelle medesime condizioni, ricorda che in numerosi precedenti della scorsa legislatura la maggioranza di allora non esitò a procedere ad oltranza le sedute di Commissione di fronte all'esercizio da parte della minoranza delle proprie prerogative.

Anche la senatrice TOIA rinnova la richiesta di conoscere anticipatamente il termine entro il quale si concluderanno i lavori della seduta, ritenendo del tutto provocatoria la proposta avanzata dal senatore Luigi Bobbio che, peraltro, non trova giustificazione poiché si discute un disegno di legge per il quale non si ravvisa né una urgenza né un'importanza specifica. Chiede, inoltre, che nell'ipotesi in cui per il protrarsi dei lavori si possano verificare dei malori, sia attivata prontamente l'assistenza medica.

Ad avviso del senatore AYALA il problema della fissazione del termine di conclusione dei lavori della seduta non avrebbe dovuto più riproporsi, dal momento che nella seduta di ieri, in analoghe circostanze, fu raggiunto un accordo, dopo aver interpellato il Presidente del Senato, in base al quale il termine della seduta fu concordato per le ore 2,30. Del resto, la questione della modalità di svolgimento dei lavori della Commis-

sione è stata oggi riproposta in Assemblea da parte del presidente del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Angius e da parte del presidente del Gruppo della Margherita-DL-l'Ulivo, Bordon che hanno richiesto al Presidente del Senato un'indicazione in merito. Tuttavia, occorre constatare che allo stato non è stata assunta alcuna determinazione da parte del Presidente del Senato e ciò costituisce un indubbio comportamento omissivo. In considerazione di ciò si trova nelle condizioni di dover reiterare la stessa richiesta avanzata nella seduta di ieri e cioè che il Presidente della Commissione sospenda la seduta per interpellare il Presidente del Senato in ordine alla fissazione di un termine massimo per la conclusione della seduta.

Il senatore PASSIGLI osserva che da parte dell'opposizione non c'è alcuna volontà di boicottare i lavori della seduta, ma soltanto la richiesta di fissare un ragionevole tempo di discussione, alla luce sia del contenuto del provvedimento in esame, sia soprattutto in ordine alla tenuta fisica dei commissari che partecipano. Pertanto, ritiene che la proposta avanzata dal senatore Luigi Bobbio sia inaccettabile anche perché in essa è sottintesa una indebita distinzione fra membri appartenenti o non appartenenti alla Commissione giustizia quando invece è notorio che anche senatori non appartenenti alla Commissione di merito possono esercitare sia il diritto di partecipare ai lavori sia quello di presentare proposte emendative.

Il senatore ZANCAN manifesta la propria ferma, indignata protesta nei confronti della richiesta avanzata dal senatore Luigi Bobbio di procedere ad oltranza nei lavori della seduta, anche perché essa chiama in causa direttamente il ruolo di mediazione e regolazione dell'andamento dei lavori che il Presidente della Commissione è chiamato ad esercitare. Oltre a questo aspetto specifico, peraltro, tiene a sottolineare che nell'ipotesi in cui si proceda ad oltranza, la stessa tenuta fisica dei commissari potrebbe essere messa a rischio e che quindi reputa quanto mai opportuna la richiesta, avanzata dalla senatrice Toia, di un presidio medico per tutta la durata della seduta.

Il senatore DEL TURCO ricorda che nel corso della seduta dell'Assemblea il senatore Angius ed il senatore Bordon sottoposero al presidente Calderoli richiesta circa le modalità di svolgimento dei lavori della Commissione Giustizia. Al riguardo, fu peraltro colpito dalla sollecitudine che il presidente Calderoli dimostrò nell'informare prontamente il presidente Pera e quindi, sarebbe opportuno che lo stesso senatore Calderoli potesse poi riferire l'esito del colloquio tenuto con il Presidente del Senato. Ad ogni modo, l'andamento assunto dalla discussione si presta a molte critiche, soprattutto perché è censurabile l'atteggiamento di alcuni senatori della maggioranza di circoscrivere gli spazi di dibattito a danno dei senatori non appartenenti alla Commissione giustizia. La stessa impostazione restrittiva è stata poi confermata anche dall'incidente procedurale formulato dal senatore Luigi Bobbio nel corso della seduta notturna di ieri

che di fatto si risolveva nella richiesta di un contingentamento dei lavori che, in base al Regolamento, è inattuabile in Commissione. In conclusione, manifesta il proprio disappunto in relazione a modalità di lavoro che rischiano di far accostare i senatori a degli operai siderurgici, con la differenza che questi ultimi almeno sono sottoposti a turni ogni sei ore. Si tratta di modalità di lavoro che attentano al prestigio delle istituzioni oltre che alla salute individuale dei partecipanti.

Il presidente Antonino CARUSO, rispondendo ai vari senatori intervenuti, fa presente che il presidio medico è permanentemente assicurato nei Palazzi del Senato, anche se si augura che esso non debba servire; in ordine, poi, alla richiesta sospensiva avanzata dal senatore Ayala ritiene che essa, diversamente da quanto accaduto ieri, non possa essere accolta proprio perché in Assemblea la questione è stata formalizzata dal senatore Angius e dal senatore Bordon. Se, dunque, il Presidente del Senato avesse voluto fornire indicazioni precise in ordine ai tempi di svolgimento della seduta avrebbe impartito direttive come accaduto nella precedente occasione. Per quanto riguarda, inoltre, il diritto di partecipazione dei senatori non facenti parte della Commissione giustizia, ritiene che tale prerogativa non è stata mai posta in discussione come l'andamento del dibattito sta a dimostrare. Infine, in relazione alla fissazione di un termine entro il quale concludere i lavori della seduta, è emersa allo stato soltanto la proposta del senatore Luigi Bobbio la quale ha incontrato una serie di giudizi di disapprovazione, non accompagnati però da alcuna proposta alternativa. In tal caso, reputa opportuno porre in votazione tale unica proposta.

Il senatore Massimo BRUTTI invita il presidente Antonino Caruso a voler considerare la possibilità di una proposta alternativa volta a concludere i lavori della seduta entro le ore 2,30. Accogliendo tale richiesta si dimostrerebbe attenzione nei confronti delle istanze avanzate da diversi senatori e si eviterebbero alla maggioranza scelte che rischierebbero di deteriorare non solo i rapporti parlamentari, ma gli stessi rapporti personali tra i commissari. Non bisogna infatti dimenticare che la funzione delle assemblee rappresentative è anche quella di riavvicinare i rappresentanti delle diverse estrazioni politiche così colmando il divario che può esservi nella società. Nel caso si decidesse di non accedere alla ragionevole proposta di fissare un congruo termine di conclusione dei lavori, l'opposizione condurrà la propria battaglia politica, che è destinata ad inasprirsi, anche al di fuori delle aule parlamentari.

Il senatore BORDON fa presente che il Presidente del Senato non ha fornito alcuna risposta alla questione da lui avanzata in Assemblea unitamente al senatore Angius e che è alquanto discutibile la tesi sostenuta dal presidente Antonino Caruso secondo la quale una risposta sia pur indiretta sia stata comunque data dal Presidente Pera. Infatti, appare inaccettabile una prosecuzione ad oltranza della seduta, anche in considerazione del fatto che, per domani mattina, alle ore 8,30 è fissata una seduta della

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari alla quale i senatori componenti hanno il diritto di giungere nelle condizioni migliori. Pertanto, i lavori della seduta dovrebbero essere modulati in modo tale da considerare anche questo, come altri impegni che i senatori sono tenuti ad assolvere nelle loro molteplici attività.

Il senatore ZICCONI non comprende in che modo la scelta di proseguire ad oltranza i lavori della Commissione potrebbe deteriorare i rapporti personali tra i senatori e non comprende neanche le ragioni per le quali l'opposizione vedrebbe come una prova di forza l'eventuale possibilità di proseguire i lavori della Commissione. Infatti, se è sacrosanto il diritto della minoranza di esercitare la pratica ostruzionistica non può essere posto in discussione il diritto della maggioranza di proseguire l'esame del disegno di legge in titolo, anche perché lo stesso risulta calendarizzato per l'esame in Assemblea.

Ad avviso del senatore MANZONI non dovrebbe essere posta in votazione la proposta avanzata dal senatore Luigi Bobbio poiché comunque il Presidente della Commissione vanta un potere discrezionale in ordine all'andamento dei lavori. Una votazione del genere rappresenterebbe una farsa oltre ad essere una decisione del tutto scontata. In ordine poi all'urgenza con la quale si sta discutendo il disegno di legge in titolo ricorda che esso fu presentato nei primi giorni del mese di luglio e che era posto in coda rispetto ad altri importanti provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione. Se quindi in tale vicenda vi è stata una prova di forza questa è addebitabile esclusivamente alla maggioranza che ha imposto di discutere, secondo un criterio di priorità opinabile, un disegno di legge di cui non si ravvisa alcuna urgenza.

Il senatore ANGIUS ritiene che la decisione sull'andamento dei lavori della seduta dovrebbe essere assunta, sotto la propria responsabilità, dal Presidente della Commissione, senza porre in votazione alcuna proposta, anche se sarebbe opportuno conoscere la risposta del Presidente del Senato in ordine alla sollecitazione avanzata nel corso della seduta dell'Assemblea. Ma, al di là di questo aspetto procedurale appare del tutto condivisibile la richiesta di prefissare un termine ragionevole di conclusione della seduta.

Il senatore FASSONE avanza la proposta di dare per esaminati alcuni emendamenti.

Il presidente Antonino CARUSO, fatto presente al senatore Fassone che la sua richiesta potrà essere oggetto di riflessione, ricorda al senatore Angius di aver già chiarito che il Presidente del Senato non ha inteso fornire alcuna indicazione specifica in ordine ai tempi di svolgimento dell'attuale seduta. Ad ogni modo, dopo aver sottolineato ancora in risposta al senatore Angius che indire una votazione non è mai una farsa, ritiene

di dover riconsiderare la sua iniziale decisione di porre in votazione l'orario di fine seduta e stabilisce che la stessa proseguirà ad oltranza, fino alle ore 7,30 di domani, 31 luglio, mantenendosi comunque la facoltà, apprezzate le circostanze, di sospendere i lavori della Commissione anche prima del suddetto orario.

Avverte quindi che si passerà alle dichiarazioni di voto, a partire dall'emendamento 1.0.5.

Il senatore CAVALLARO, annunciando il voto favorevole del Gruppo della Margherita-DL-l'Ulivo, sottolinea la validità dell'emendamento 1.0.5, volto a specificare la nozione generica della rimessione ad altro giudice. Tale puntualizzazione appare quanto mai utile con riferimento al caso concreto sotteso al disegno di legge in esame, che è quello relativo al processo che si sta celebrando a Milano. Peraltro, la possibilità di rimettere il processo ad un giudice di un ufficio giudiziario del medesimo distretto nel quale si ritengono insussistenti le condizioni turbative rappresenta senz'altro un positivo passo in avanti, anche perché la Corte di Cassazione svolgerebbe una sorta di delibazione preventiva avente ad oggetto l'ufficio giudiziario dello stesso distretto al quale decidere di rimettere il processo. Infine, sottolinea che l'emendamento è articolato in due parti e che le stesse, sebbene mosse dalla medesima ispirazione, potrebbero essere poste in votazione per parti separate.

Il senatore FASSONE, annunciando il voto favorevole dei senatori del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo sull'emendamento 1.0.5, avanza una riflessione in ordine al significato dell'istituto della rimessione. Infatti, la rimessione processuale nasceva in un contesto sociale profondamente diverso da quello attuale che vedeva la presenza di comunità non aperte alle comunicazioni e soprattutto traeva spunto dalla necessità di mettere a disposizione dell'asse ministro della giustizia-procuratori generali un mezzo docile per lo spostamento dei processi. Inoltre bisogna considerare il fatto che l'istituto della rimessione è sorto in un periodo nel quale l'indipendenza dei giudici non era adeguatamente tutelata, anche per la presenza di influssi ambientali, nei decenni scorsi erano molto più frequenti, che potevano ripercuotersi in modo assai rilevante sulle giurie popolari.

Dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, la rimessione del processo è stata utilizzata in modo assai più limitato e, peraltro, le due sole sentenze che hanno accolto istanze di rimessione testimoniano, soprattutto la «sentenza Cerciello» del 1994, uno stravolgimento dell'istituto nel senso che la rimessione stessa è stata utilizzata come mezzo per arginare lo strapotere dei pubblici ministeri. Alla luce di tali considerazioni è ragionevole chiedersi se ha ancora senso il mantenimento di tale istituto.

La senatrice TOIA sottolinea l'esigenza che, a prescindere dall'ora tarda, gli uffici dell'Hotel Bologna restino aperti anche in considerazione del fatto che molti senatori vi hanno lasciato i propri effetti personali.

Il senatore MARITATI ritiene che analoga richiesta debba essere assunta anche per l'apertura di Palazzo Cenci.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che sarà garantita l'apertura delle portinerie del Palazzo degli ex beni Spagnoli, di via degli Staderari, di Palazzo Cenci, nonché dell'Hotel Bologna e di ogni altra portineria.

Il senatore DEL TURCO annuncia il voto favorevole del Gruppo Misto-SDI sull'emendamento 1.0.5 che ha il merito di avanzare delle precisazioni sull'applicazione della rimessione processuale. Infatti, tale correttivo si rende indispensabile anche alla luce dei precedenti storici nei quali si è verificato lo spostamento dei processi; fa in particolare riferimento al processo a carico di Luciano Liggio per l'omicidio di Placido Rizzotto che fu spostato dalla sede naturale di Palermo a quella di Bari, con l'assoluzione dello stesso Liggio. Ma casi dello stesso tenore hanno riguardato anche il processo celebrato durante gli anni cinquanta contro la schedatura effettuata dalla FIAT sui dipendenti sospettati di militare nel partito comunista, nel partito socialista o nelle organizzazioni sindacali, come pure per il processo per la strage di Piazza Fontana che fu spostato da Milano a Catanzaro.

Il senatore BORDON, dopo aver ricordato che a norma dell'articolo 8 del Regolamento il Presidente del Senato regola l'attività di tutti i suoi organi, fa presente di avere interpellato il presidente Pera il quale ha rilevato come l'indicazione sulle modalità di svolgimento della presente seduta non appartengano alla sua sfera di responsabilità, bensì a quella del Presidente della Commissione.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver ringraziato il senatore Bordon di aver fatto partecipe la Commissione del pensiero espresso dal Presidente del Senato, fa rilevare di essere ben consapevole dell'autonomia delle sue determinazioni nella gestione dell'andamento della seduta della Commissione stessa.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Verdi sull'emendamento 1.0.5 che affronta un problema delicato, suggerendo una soluzione inedita che pone all'attenzione non tanto il tema del giudice non imparziale quanto quello della decisione relativa a un giudice, non sottoposto ad alcuna turbativa, investito della rimessione del processo. Le ragioni di merito a sostegno di tale proposta emendativa debbono anche considerare la storia dell'istituto processuale poiché nel codice di procedura penale, vigente prima del 1989, si adottò, in via di fatto, il

criterio dello spostamento della sede processuale il più lontano possibile per non correre rischi di alcun turbamento, mentre nel codice di procedura penale, riformato nel 1989 si assunse un indirizzo diverso. Pertanto l'emendamento in questione ha il pregio di specificare che il processo può essere rimesso ad altro giudice di ufficio giudiziario dello stesso distretto nel quale si possa ritenere fondatamente che non sussistano condizioni di turbativa.

Il senatore CALVI, intervenendo in dissenso dal gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, annuncia il voto contrario sull'emendamento 1.0.5 evidenziando come tale emendamento risulti inevitabilmente in contraddizione con il disposto dell'articolo 11 del codice di procedura penale, sotto il profilo sistematico, mentre sul piano pratico non è sostenibile la proposta che la rimessione possa avvenire a favore di un diverso ufficio giudiziario del medesimo distretto.

Il senatore AYALA, in dissenso dal Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo dichiara che non voterà a favore dell'emendamento 1.0.5 in quanto ritiene che la prima parte di tale emendamento sia ormai priva di qualsiasi senso logico e normativo a causa della precedente approvazione dell'emendamento 1.5. Se infatti la rimessione può aver luogo solo nel corso del procedimento di appello, qualora essa dovesse concretamente venir disposta risulterebbe impossibile individuare un diverso ufficio giudiziario cui attribuire il procedimento nell'ambito del medesimo distretto.

Il senatore DALLA CHIESA, intervenendo in dissenso dal Gruppo della Margherita-DL-l'Ulivo fa presente di aver ascoltato con estrema attenzione le argomentazioni svolte dal senatore Fassone in merito all'emendamento 1.0.5 e di non poterle però condividere. Voterà pertanto in senso contrario all'emendamento 1.0.5.

Il senatore PASSIGLI chiede che la Commissione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, acquisisca dal Governo tutti i chiarimenti necessari all'esame delle problematiche sottese all'emendamento 1.0.5.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente al senatore Passigli che una proposta analoga è già stata respinta dalla Commissione nella seduta di giovedì 25 luglio.

Il senatore Massimo BRUTTI chiede che la Presidenza valuti se il comma 1 dell'emendamento 1.0.5 non debba ritenersi precluso per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.5.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara quindi precluso il comma 1 dell'emendamento 1.0.5.

Il senatore Massimo BRUTTI chiede l'accantonamento della restante parte dell'emendamento 1.0.5.

Il PRESIDENTE non accoglie tale proposta.

I senatori Massimo BRUTTI e MARITATI ritirano la propria firma dall'emendamento 1.0.5.

Dopo che il senatore Massimo BRUTTI ha annunciato la sua astensione, il senatore BATTISTI ha annunciato il voto favorevole e il senatore MARITATI ha annunciato il voto contrario, posta ai voti è respinta la parte non preclusa dell'emendamento 1.0.5.

Prende la parola per richiamo al Regolamento il senatore MORANDO il quale chiede alla Presidenza di sapere, vista l'urgenza con cui la Commissione sta procedendo all'esame del disegno di legge in titolo, se il Presidente del Senato ha stabilito un termine ridotto per la presentazione della relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del Regolamento. Chiede altresì di sapere in che modo, stante l'andamento dei lavori della Commissione, sarà possibile assicurare il rispetto della previsione di cui al comma 5 dello stesso articolo 44, secondo il quale le relazioni sono stampate e distribuite almeno due giorni prima della discussione.

Interviene quindi il senatore PETRINI il quale evidenzia come il Regolamento assegni un ruolo assai ampio e significativo all'esame in Commissione e come, a fronte di ciò, il modo in cui l'esame del disegno di legge in titolo sta procedendo dia luogo ad una situazione non supportata da alcuna logica regolamentare.

Il senatore TURRONI richiama anch'egli l'attenzione sul disposto del comma 2 dell'articolo 44 del Regolamento e sottolinea che del disegno di legge n. 1578 non è neppure stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.

Il senatore MARITATI lamenta che alcuni senatori dormano mentre la Commissione lavora.

La senatrice BAI DOSSI richiama l'attenzione dei partecipanti alla seduta sul cattivo odore presente in Aula; non esita ad affermare che l'Aula «puzza».

Il presidente Antonino CARUSO, con riferimento al primo quesito posto dal senatore Morando, precisa che il Presidente del Senato non ha mai interferito con i lavori della Commissione giustizia, in relazione al disegno di legge in titolo, fatta eccezione per un'unica occasione e cioè quando il senatore Ayala ha chiesto che lo stesso fosse consultato in or-

dine alla durata della seduta del 29 luglio. Dopo aver consultato il Presidente del Senato, il presidente Antonino Caruso ricorda di aver allora assunto la decisione di fissare al più tardi alle ore 2,30 la durata della citata seduta del 29 luglio.

Per quanto riguarda poi la richiesta del senatore Morando relativa al comma 5 dell'articolo 44, è chiaro che alla stessa non potrà essere data risposta in questa sede e che essa dovrà essere invece più propriamente sollevata nel corso dell'esame in Assemblea.

Per quanto riguarda infine gli interventi dei senatori Petrini e Turroni, il Presidente sottolinea come con gli stessi non è stata sollevata nessuna questione effettiva su cui la Presidenza debba fornire risposta.

Il presidente BOREA dà la parola al senatore Calvi per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.0.6.

Seguono ripetute interruzioni del senatore TURRONI che insiste per avere una risposta sui quesiti sollevati nel suo intervento.

Il presidente BOREA richiama all'ordine il senatore Turroni.

Il senatore CALVI annuncia quindi il voto favorevole sull'emendamento 1.0.6, pur dovendo ammettere di averlo sottoscritto con alcune difficoltà e di provare in questo momento di fronte alla Commissione sensazioni analoghe a quelle descritte da uno statista italiano quando, trovandosi in un consesso internazionale, ebbe a pronunciare le seguenti parole rivolte ai suoi interlocutori: «Tutto è contro di me tranne la vostra personale cortesia».

Passando al merito della proposta emendativa l'oratore sottolinea di raccomandarne l'approvazione nel presupposto che della previsione ivi contenuta debba essere data un'interpretazione che trascenda il dato letterale, ed eviti il rischio di una assai poco comprensibile esclusione dell'imputato dal novero dei soggetti legittimati a proporre istanza di remissione.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.0.6 e coglie l'occasione per fornire un contributo sul piano interpretativo e sistematico richiamando un significativo precedente giurisprudenziale alla luce del quale la posizione sociale ed economica delle parti del processo non deve ritenersi rilevante ai fini della decisione sulla remissione.

Il senatore CAVALLARO, esprimendo il voto favorevole della propria parte politica, sottolinea la validità dell'emendamento 1.0.6 volto a precisare che l'istanza di remissione può interessare anche la figura del testimone. Infatti, nonostante in virtù dell'emendamento approvato l'istituto della remissione sia stato circoscritto alla fase di appello nella quale la presenza del testimone risulta eccezionale e legata all'ipotesi della rinnovazione del dibattimento, bisogna tener conto del particolare ruolo che determinati testimoni possono avere in ambito processuale; come ad esem-

pio il testimone segreto o la persona imputata o giudicata in un processo connesso o per un reato collegato che assume l'ufficio di testimone, secondo la disciplina dettata dall'articolo 197 *bis* del codice di procedura penale.

Tali esempi dimostrano del resto come in determinate circostanze, in presenza di processi particolarmente delicati, la libertà di espressione di queste persone può essere posta in pericolo, anche nel caso di procedimenti di secondo grado. In tal senso, la possibilità di ammettere la rimesione anche in tali ipotesi costituirebbe anche una forma di tutela speciale per garantire la libertà di rendere la testimonianza al riparo da gravi influssi di natura ambientale o locale.

Il senatore PASSIGLI intervenendo per un richiamo al Regolamento, si sofferma sul disposto combinato degli articoli 43, comma 1 e 93 del Regolamento che disciplinano le questioni pregiudiziali e sospensive che, nella fattispecie, dovrebbero essere riproposte anche alla luce del giudizio di preclusione che ha interessato la prima parte dell'emendamento 1.0.5, dopo che il senatore Ayala ha fatto rilevare che tale proposta risultava incompatibile a causa dell'accoglimento dell'emendamento presentato dal senatore Cavallaro.

Il presidente BOREA fa presente al senatore Passigli di non poter accogliere il suo richiamo al Regolamento.

Il senatore GIARETTA, dopo aver espresso il proprio disappunto in ordine alla decisione di proseguire ad oltranza l'esame del disegno di legge in titolo, in richiamo al Regolamento, chiede di valutare la possibilità che, ai sensi, dell'articolo 33, comma 4, si disponga che la stampa o il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento della seduta in locali separati attraverso impianti audio-visivi. Poiché la maggioranza ritiene che il provvedimento in esame rappresenti una battaglia a difesa della libertà appare del tutto opportuno che di tale battaglia si voglia rendere edotta l'opinione pubblica.

Il presidente BOREA fa presente al senatore Giaretta che la sua proposta non può essere accolta poiché l'articolo 33, comma 3, del Regolamento dispone che le sedute delle Commissioni in sede referente e consultiva non sono pubbliche.

Il senatore CAVALLARO argomenta lungamente chiedendo che venga acquisito il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee sul provvedimento in esame.

Il presidente BOREA, toglie quindi la parola al senatore Cavallaro, ritenendo comunque non pertinente la sua richiesta.

Il senatore TURRONI chiede chiarimenti in ordine all'applicazione nei suoi confronti dell'articolo 66 del Regolamento.

Il presidente BOREA dispone la sospensione della seduta.

La seduta sospesa alle ore 3,20, riprende alle ore 3,30.

Il senatore AYALA dichiara il proprio voto di astensione sull'emendamento 1.0.6 che affronta la questione della tutela del testimone, figura particolarmente disciplinata nell'ambito della civiltà giuridica anglosassone nella quale, peraltro, si ha ben presente la distinzione tra *introduction* e *legitimation*. Tuttavia, la proposta emendativa appare non più sostenibile alla luce dell'accoglimento dell'emendamento presentato dal senatore Cavallaro che ha ristretto l'ambito di applicazione della rimessione ai giudizi di appello nei quali la presenza del testimone risulta eccezionale.

Il senatore DEL TURCO chiede che sia concessa una ulteriore sospensione dei lavori.

Il presidente BOREA, in accoglimento della richiesta avanzata dal senatore Del Turco sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 3,55, riprende alle ore 4,20.

Il senatore Massimo BRUTTI preannunzia la propria astensione sull'emendamento 1.0.6 il quale non si accorda con lo spirito originario del disegno di legge in titolo, anche alla luce dell'emendamento presentato dal senatore Cavallaro ed accolto dalla Commissione.

Il senatore BATTISTI, intervenendo in dissenso rispetto al proprio Gruppo di appartenenza, osserva che è improprio considerare la tutela del testimone nella fase dell'appello nella quale tale figura compare soltanto in casi assai circoscritti.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.6 è respinto dalla Commissione.

Il senatore CAVALLARO a nome del Gruppo della Margherita-DL-Ulivo raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.0.7.

Il senatore FASSONE annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo sull'emendamento 1.0.7 che, sempre nell'ottica di una riduzione dell'applicazione dell'istituto della rimessione, mira ad estendere l'oggetto dell'emendamento 1.0.6 ad altre parti processuali, ad eccezione del giudice.

Il senatore ZANCAN, esprimendo il voto favorevole del Gruppo dei Verdi, sottolinea la validità dell'emendamento in esame volto a salvaguardare la libertà di determinazione di varie parti processuali.

Il senatore CALVI, intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, osserva che l'emendamento 1.0.7 non tiene conto della figura del giudice e della parte civile.

Il senatore DALLA CHIESA, esprimendo il proprio dissenso rispetto alla parte politica di appartenenza, non condivide la tesi in base alla quale da questo emendamento dovrebbe essere escluso il giudice poiché per il suo *status* e per la struttura di uffici di cui dispone egli sarebbe esente da qualsiasi pressione ambientale. Oltre al giudice, inoltre, sarebbe opportuno che la tutela accordata attraverso l'istituto della rimessione potesse essere estesa anche alla parte civile.

Il senatore Massimo BRUTTI esprime il proprio orientamento contrario, in dissenso dal Gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, sull'emendamento 1.0.7 che non considera figure ugualmente meritevoli di tutela, come gli ausiliari del giudice ed i consulenti.

Dopo che il senatore DEL TURCO ha annunciato il voto contrario, posto ai voti, l'emendamento 1.0.7 viene quindi respinto.

Il senatore ZANCAN esprime il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.0.8 volto ad introdurre una disposizione ordinataria che affianchi all'avverbio «immediatamente» – che non è accompagnato da alcuna sanzione processuale – una indicazione temporale più precisa.

Il senatore FASSONE annuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo sull'emendamento, che assolve ad una funzione di garanzia.

Il senatore DALLA CHIESA, esprimendo il voto favorevole del proprio Gruppo sottolinea la validità dell'emendamento in esame volto a garantire tempi più rapidi nella trasmissione della istanza di rimessione alla Corte di Cassazione.

Il senatore CALVI, in dissenso dalla propria parte politica rileva che già l'articolo 46 del codice di procedura penale ha ad oggetto la disciplina dei tempi che regolano il deposito e la notifica dell'istanza di rimessione entro sette giorni a tutte le parti. Pertanto, egli ritiene che l'emendamento in questione potrebbe essere riformulato aggiungendo una specificazione temporale analoga a quella richiamata.

Il senatore ZANCAN riformula l'emendamento 1.0.7 nel senso suggerito dal senatore Calvi.

Il senatore AYALA esprime il proprio netto dissenso rispetto al Gruppo di appartenenza sull'emendamento 1.0.8 – dal quale ritira la pro-

pria firma – in quanto lo stesso contiene una integrazione che lascia perplessi poiché non si concilia con la chiarezza lapidaria dell'attuale disposizione codicistica. In tal senso, dopo avere ricordato che sarebbe stato preferibile sostituire anziché aggiungere delle indicazioni temporali all'avverbio «immediatamente», constata che nell'ambito delle norme del codice di procedura penale l'accostamento di un termine processuale immediato con una indicazione temporale subordinata appare infrequente.

Il senatore CAVALLARO esprimendo dissenso dalla propria parte politica giudica l'emendamento in esame in contraddizione rispetto al quadro sistematico delle norme del codice di procedura penale dal momento che suscita perplessità l'uso di locuzioni sollecitatorie che peraltro non sarebbero neanche sufficienti per permettere osservazioni a corredo della istanza di remissione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.8 è respinto.

Il senatore ZANCAN preannunzia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.0.9 poiché appare opportuno che il deposito della richiesta di remissione sia collegato alla intervenuta conoscenza della parte proponente.

Il senatore MARITATI annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento in esame il cui contenuto giova senz'altro al buon andamento del processo.

Il senatore CAVALLARO annuncia il sostegno del Gruppo della Margherita-DL-l'Ulivo sull'emendamento in esame che rafforza i principi di immediatezza e concentrazione.

Il senatore FASSONE, esprimendo la propria astensione sull'emendamento in esame, ritiene che esso, pur muovendosi secondo la stessa logica dell'emendamento 1.0.8, sia tuttavia formulato in modo tecnicamente non convincente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la Commissione tornerà a riunirsi oggi, 31 luglio, alle ore 13,45.

La seduta termina alle ore 5 del 31 luglio 2002.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1578**Art. 1.****1.0.1**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 45 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: "incolumità pubblica" aggiungere le seguenti: "di coloro che partecipano al processo"».

1.0.2

CALVI, MARITATI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 45 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: "che partecipano al processo" aggiungere le seguenti: "in qualità di imputato o di difensore dell'imputato"».

1.0.3

FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 45 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: "gravi situazioni locali" aggiungere le seguenti: "o sollecitazione intimidente dell'opinione pubblica,"».

1.0.4

FASSONE, AYALA, ZANCAN

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 45 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: "che procede o dell'imputato" aggiungere le seguenti: "con atto personale non delegabile al difensore".

2. All'articolo 46 del codice di procedura penale, al comma 2, sopprimere le parole: "o da un suo procuratore speciale"».

1.0.5

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 45 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: "rimette il processo ad altro giudice" aggiungere le seguenti: "di un ufficio giudiziario del medesimo distretto nel quale possa fondatamente ritenersi non sussistano le medesime condizioni di turbativa".

2. All'articolo 45 del codice di procedura penale, al comma 1, sopprimere le parole: ", designato a norma dell'articolo 11"».

1.0.6

FASSONE, CALVI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 45 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: "che partecipano al processo" aggiungere le seguenti: "in qualità di testimone"».

1.0.7

FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 45 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: "che partecipano al processo" aggiungere le seguenti: "in qualità di imputato, di difensore dell'imputato o di testimone"».

1.0.8

ZANCAN, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, DALLA CHIESA

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 46 del codice di procedura penale, comma 3, dopo la parola: "osservazioni" sono aggiunte le seguenti: "e comunque entro cinque giorni"».

1.0.9

ZANCAN, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 46 del codice di procedura penale, comma 1, dopo la parola: "depositata" sono aggiunte le seguenti: "immediatamente dopo l'intervenuta conoscenza della parte proponente e comunque non oltre l'udienza successiva"».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2002

64^a Seduta*Presidenza del Presidente***PROVERA**

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 15,10.

MATERIA DI COMPETENZA**Indicazioni risultanti dalla recente missione in Argentina (1^o-5 luglio 2002) di una delegazione di senatori)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento)

Si riprende il dibattito sulla relazione introduttiva del Presidente, sospeso nella seduta del 24 luglio scorso.

Il senatore MARTONE, nel richiamarsi all'esposizione del presidente Provera per ciò che attiene agli incontri effettuati in Argentina dalla delegazione, fa presente di aver avuto, insieme ad altri senatori, ulteriori occasioni di confronto con esponenti politici, studiosi e rappresentanti della società civile. In proposito, richiama, in particolare un incontro con realtà associative operanti nel settore della tutela dei diritti umani e una sessione di lavoro svolta in ambito parlamentare con la partecipazione di politici ed esperti in materia di Istituzioni finanziarie internazionali (IFI). In occasione di quest'ultima, è stato manifestato vivo interesse per l'indagine conoscitiva sul funzionamento delle IFI promossa dalla 3^a Commissione del Senato, insieme all'auspicio che sia possibile nel prossimo futuro svolgere iniziative congiunte sulle medesime tematiche.

Fra gli spunti di riflessione emersi dal complesso degli incontri svolti merita menzione, in particolare – anche ai fini dell'assunzione di specifiche iniziative da parte del Governo italiano – il richiamo all'esigenza del sostegno a forme di economia solidale e all'associazionismo di base, intesi

non solo come mezzi per mitigare gli effetti della crisi, ma anche come veicoli per una ricostituzione del tessuto sociale e civile del Paese.

Sul versante del debito estero, è emerso come nel dibattito politico e culturale si fronteggino tre distinte opzioni: quella secondo la quale i pagamenti internazionali non andrebbero comunque più effettuati; la posizione di chi invece, all'opposto, reputa indispensabile rispettare tutte le condizioni poste dal Fondo monetario internazionale; la scelta infine favorevole a promuovere una ridefinizione del quadro degli impegni, attraverso il ricorso a meccanismi di arbitrato internazionale: è questa, in particolare, la posizione sostenuta dai parlamentari del partito «Argentina per una repubblica di uguali» (ARI), che hanno presentato in proposito un disegno di legge sul quale sollecitano un appoggio politico da parte anche di parlamentari di altri Paesi.

In conclusione, sottolinea l'opportunità di una riflessione sulle responsabilità del FMI nell'aggravamento della crisi argentina, richiamando al riguardo quanto documentato in un saggio di Michael Mussa, autorevole economista e già alto dirigente del Fondo (saggio che suggerisce di acquisire ai fini della menzionata indagine conoscitiva sul funzionamento delle Istituzioni finanziarie internazionali).

La senatrice DE ZULUETA si associa alle considerazioni svolte dal senatore Martone, sottolineando l'esigenza che di esse sia fatta menzione nella relazione che sarà presentata per l'Assemblea.

Il relatore PROVERA assicura che delle indicazioni risultanti dal dibattito sarà dato riscontro, come di consueto, ai fini della elaborazione della relazione per l'Assemblea.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore Provera il mandato a redigere una relazione per l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento.

IN SEDE REFERENTE

(1576) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Cotonou il 23 giugno 2000, dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai Paesi e Territori d'oltremare, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000 e dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo ai provvedimenti ed alle procedure di applicazione dell'Accordo ACP-CE, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice DE ZULUETA, sottolineando preliminarmente l'importanza dell'Accordo di partenariato ai fini

della promozione di uno sviluppo durevole nei Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), della progressiva integrazione di questi nell'economia mondiale e della lotta alla povertà. L'iniziativa tende a rilanciare l'esperienza maturata sui medesimi versanti d'impegno nel quadro delle Convenzioni di Lomé, che da oltre 30 anni hanno accompagnato il dialogo economico-sociale fra l'Europa e gli Stati del gruppo ACP. Come è noto, l'impianto delle Convenzioni di Lomé (giunte ormai alla quarta versione) faceva essenzialmente riferimento a due strumenti: gli aiuti commerciali, attraverso il riconoscimento ai prodotti dei Paesi beneficiari di meccanismi di accesso preferenziale ai mercati europei e la cooperazione su basi di progetto.

Nell'ultimo decennio, si è però assistito ad una progressiva perdita di efficacia di tale strumentazione, evidenziata dal drammatico assottigliamento dei flussi degli investimenti europei diretti agli Stati ACP. In tale contesto, già nel 1997 la Commissione europea adottò un «Libro verde sui rapporti fra l'Unione europea e i Paesi ACP», che è stato approfonditamente esaminato dal Parlamento europeo. In esito a tale istruttoria, il PE formulò, in vista dei nuovi accordi che erano in fase di negoziazione, alcune proposte che sono state in gran parte recepite negli accordi sottoposti ora alla ratifica del Parlamento. Fra queste figura il riconoscimento della centralità dei diritti umani (sebbene i Paesi partner non abbiano accettato di formalizzare il principio della condizionalità degli aiuti), l'inserimento negli Accordi dei capitoli sulla emigrazione e sull'indebitamento, nonché il richiamo ad un più incisivo impegno nella lotta contro la povertà. Talune delle proposte del Parlamento europeo non sono state invece raccolte: ciò vale, in particolare, per il richiamo al problema dei rifugiati, come pure per la richiesta, avanzata dai Paesi ACP, di dar luogo ad un'estensione del regime transitorio, in particolare per ciò che attiene alla conservazione di quote minime protette. A tale ultimo proposito, sono state ritenute insormontabili le contraddizioni con le intese definite in ambito OMC.

Fra gli aspetti innovativi più rilevanti dell'Accordo di Cotonou, rientra certamente la scelta di considerare quali interlocutori nell'ambito del partenariato non soltanto i Governi nazionali, ma tutti i settori sociali, compreso il settore privato e le organizzazioni della società civile. In relazione a tale opzione di fondo, si porrà evidentemente la necessità di definire meccanismi appropriati di controllo in ordine al funzionamento degli strumenti previsti dall'Accordo, in particolare per ciò che attiene alle erogazioni finanziarie.

Il Protocollo finanziario al nuovo Accordo indica in 15.200 milioni di euro l'importo globale dei contributi dell'Unione europea agli Stati ACP per il periodo 2000-2005. Di questi, 13.500 milioni proverranno dal Fondo europeo di sviluppo, mentre 1.700 milioni saranno forniti dalla Banca europea degli investimenti (BEI), concessi sulle risorse proprie.

Un secondo elemento fortemente connotato nel senso dell'innovazione è rappresentato dal richiamo ai principi del buon governo. In proposito, l'Accordo prevede una sorta di meccanismo di condizionalità, con-

templando la possibilità della sospensione, totale o parziale, dei benefici in caso di violazione dei principi essenziali, fra i quali rientrano il rispetto dei diritti umani e democratici. In caso invece di violazioni dei principi del buon governo, considerati solo come «elemento fondamentale» dell'accordo, la misura della sospensione potrà essere applicata soltanto ove ricorrano fattispecie di corruzione grave. Tale soluzione è il frutto di un faticoso compromesso fra la richiesta dell'Europa di più efficaci controlli per ciò che attiene alla *governance* e la riluttanza dei Paesi ACP rispetto a procedure percepite come suscettibili di dar luogo ad inge-renze nei loro affari interni. Un primo banco di prova è stato rappresentato in proposito dalla grave situazione esistente nello Zimbabwe sotto il profilo della tutela dei diritti umani e democratici le relative clausole dell'Accordo di Cotonou sono infatti applicate in via provvisoria a decorrere dal 2 agosto 2000). L'esperienza in questione non sembra peraltro essere stata particolarmente incoraggiante, in quanto si è manifestata, soprattutto da parte dei Paesi ACP, una netta contrarietà all'applicazione di misure sanzionatorie drastiche, come la sospensione, e si è potuto pertanto disporre soltanto l'applicazione di misure di portata circoscritta, che si sono rivelate sostanzialmente inefficaci.

L'Accordo presenta comunque una tale complessità che, come già avvenne per le varie versioni della Convenzione di Lomé, dovrà necessariamente essere sottoposto a periodiche revisioni in rapporto alle risultanze della prassi applicativa.

Per quanto riguarda la cornice istituzionale dell'Accordo, disciplinata dalla «Parte 3», qualche rilievo può essere formulato in ordine alla scelta di inserire quali rappresentanti presso l'Assemblea parlamentare paritetica di cui all'articolo 17 i membri del Parlamento europeo, nonché i rappresentanti designati dal Parlamento di ciascuno Stato ACP. Tale soluzione, che comporta l'esclusione di una rappresentanza parlamentare per i singoli Paesi europei, dovrà trovare almeno un bilanciamento attraverso l'attivazione di appropriati meccanismi di controllo parlamentare sul piano interno, anche considerata l'entità dei trasferimenti finanziari in gioco.

Per quanto riguarda il ruolo che è destinata a svolgere la BEI, da parte delle ONG si mette in evidenza come tale organismo tenda ad operare come banca di sviluppo senza disporre né degli strumenti statuari, né dei meccanismi di controllo universalmente richiesti per l'esercizio di tali attività. In proposito, va inoltre segnalato che la BEI non si fa carico delle politiche di tutela ambientale, sebbene nei programmi che essa finanzia una valutazione dell'impatto ambientale rappresenti un elemento essenziale. Si tratta di una obiettiva manchevolezza alla quale potrà forse porsi rimedio nel prossimo futuro, in quanto le relative clausole dell'Accordo di Cotonou avranno applicazione differita al momento in cui sarà completato il processo delle ratifiche.

In tale prospettiva, potrebbe risultare opportuna l'approvazione da parte dell'Assemblea di un documento di indirizzo diretto ad evidenziare come la BEI non sia al momento qualificata ad operare come banca di sviluppo, almeno fintanto che non si sarà dotata di nuove strumentazioni, in

particolare in rapporto alla questione ambientale, ma anche alle esigenze del controllo democratico del Parlamento europeo e della società civile sulle modalità di erogazione dei trasferimenti.

Ricorda poi come poche settimane fa si sia svolta nelle isole Fiji una riunione degli Stati ACP. In tale occasione, sono state definite una serie di richieste all'Unione europea, con un richiamo in particolare al carattere prioritario della lotta alla povertà, dell'impegno per lo sviluppo sostenibile e per l'inclusione graduale e non traumatica nell'economia mondiale dei Paesi ACP. Dalla menzionata riunione è emerso inoltre un richiamo all'esigenza di scelte coerenti da parte dei Paesi europei agli impegni assunti in occasione del Vertice di Doha dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di apertura dei loro mercati ai prodotti agricoli ed ittici. Sono state inoltre avanzate richieste circa il conferimento di un carattere più spedito alle procedure di erogazione del Fondo europeo dello sviluppo, ed è stata manifestata l'esigenza di una più congrua assistenza tecnica per la formulazione delle relative domande. Da parte dei Paesi ACP è stata inoltre prospettata l'opportunità della trasformazione del Fondo stesso in rotativo.

In conclusione, sottolinea l'opportunità di una sollecita approvazione del disegno di legge.

Si apre la discussione.

Il presidente PROVERA dichiara innanzitutto di condividere le considerazioni formulate dalla relatrice circa il ruolo della BEI, riservandosi di presentare un ordine del giorno per l'Assemblea diretto a promuovere l'inserimento, fra i criteri operativi della Banca stessa, la valutazione d'impatto ambientale.

Per quanto riguarda la *governance*, accanto alle misure sanzionatorie, come in particolare la sospensione dell'accesso ai benefici, andrebbero inseriti appropriati meccanismi premiali a favore dei Paesi più scrupolosi.

Il senatore CORRADO, dopo aver rilevato come nella prassi siano assai frequenti i casi di utilizzo distorto di fondi destinati allo sviluppo da parte di *leadership* locali corrotte, auspica che in futuro le risorse per lo sviluppo siano tendenzialmente convogliate su iniziative interamente realizzate dai Paesi avanzati.

Il senatore MARTONE osserva preliminarmente come l'Accordo in ratifica sia fortemente innovativo, e comunque sia suscettibile di successivi interventi di adattamento e correzione.

Si è peraltro manifestata, in alcuni dei Paesi ACP, la preoccupazione che l'Unione europea utilizzi le nuove clausole commerciali per far affermare in via surrettizia soluzioni che non era riuscita a far prevalere in occasione del Vertice di Doha, in particolare per quanto riguarda la proprietà intellettuale.

In tale contesto, è essenziale che l'Italia si adoperi perché l'Accordo trovi applicazione secondo criteri di equità e di solidarietà; nel contempo, è essenziale che l'Unione europea dia corso sollecitamente a una effettiva liberalizzazione dell'accesso ai suoi mercati.

Dopo aver ricordato come i Paesi ACP abbiano manifestato a più riprese disagio per il fatto di dover far fronte ad una proliferazione degli impegni negoziali in materia di liberalizzazione degli scambi commerciali (da *Everything but arms* al *Development Round* di Doha all'applicazione dell'Accordo di Cotonou), si augura che il Governo si impegni nelle opportune sedi internazionali affinché, ai fini dell'applicazione dell'Accordo in ratifica, vi sia un riconoscimento della centralità della biodiversità ed un impegno a riconoscere il diritto alla produzione di farmaci contro l'AIDS, anche in deroga agli accordi sulla proprietà intellettuale.

Quanto al ruolo della BEI, dichiara di condividere le considerazioni svolte dalla senatrice de Zulueta.

Sottolinea infine l'esigenza di attenersi alle indicazioni dell'OCSE per ciò che attiene all'addizionalità degli importi risultanti dalle cancellazioni del debito estero rispetto ai precedenti impegni assunti in ordine all'aumento dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

Il presidente PROVERA auspica che da parte del Governo siano fornite indicazioni circa le iniziative che intende promuovere nelle appropriate sedi internazionali per assicurare al Congo la possibilità di un sostegno finanziario pur facendo difetto gli ordinari requisiti di affidabilità finanziaria. Ciò, anche tenuto conto della relevantissima entità delle risorse naturali delle quali comunque dispone il Paese.

La relatrice DE ZULUETA, intervenendo in sede di replica, esprime apprezzamento per la ricchezza degli spunti di riflessione emersi dall'odierna seduta, riservandosi di darvi più analitico riscontro in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea.

Per quanto riguarda, in particolare, il ruolo della BEI, rileva come questa abbia erogato, soltanto nei primi 4 mesi del 2002, prestiti nei confronti dei Paesi ACP, con l'aggiunta del Sud Africa, per un ammontare di 42,5 milioni di euro, laddove tale importo, nel 2001, è stato pari a 670 milioni di euro, dei quali 338 mediante il ricorso a risorse proprie, e 332 attraverso l'utilizzo di risorse del Fondo europeo di sviluppo.

A fronte di importi di tale entità, non è evidentemente fuori luogo ipotizzare l'introduzione di taluni correttivi, considerato che si tratta di flussi finanziari che rappresentano una componente essenziale dell'economia dei Paesi beneficiari.

Il sottosegretario BONIVER sottolinea innanzitutto l'opportunità di un sollecito esame parlamentare, rilevando come l'Italia abbia assunto l'impegno a consentire l'entrata in vigore dell'Accordo a partire dal 1° gennaio del 2003, il che comporta la necessità di un'approvazione definitiva entro il 31 ottobre prossimo.

Sottolinea poi come l'Accordo di Cotonou rappresenti uno strumento essenziale nel promuovere i processi d'integrazione regionale e subregionale, ed anche per assicurare le condizioni per una sempre maggiore integrazione dei PVS nell'economia mondiale.

Le innovazioni più significative rispetto al quadro risultante dalle Convenzioni di Lomé sono: l'impegno per una cooperazione economica e commerciale complessiva, non limitata al solo aiuto pubblico allo sviluppo; il superamento del tradizionale approccio degli aiuti per progetto e attraverso le preferenze commerciali, con il ricorso invece ad un intervento di *supply side* complessivo; il sostegno allo sviluppo economico, umano e sociale nel suo complesso; l'impegno sul versante ambientale; l'inserimento del richiamo alla questione delle migrazioni.

L'Accordo tende a creare le condizioni per uno sviluppo economico durevole, favorendo le condizioni per un'integrazione progressiva dei Paesi ACP nell'economia globalizzata.

La quota del finanziamento a carico dell'Italia sarà pari a 1.730 milioni di euro, pari al 12,54 per cento del volume finanziario dell'intero 9° Fondo europeo di sviluppo, il cui ammontare è complessivamente di 15.200 milioni di euro. In ogni caso, tale impegno non si tradurrà automaticamente in un maggiore onere annuale per il bilancio dello Stato, atteso che il volume delle contribuzioni dipenderà solo dagli effettivi livelli di spesa.

Per quanto riguarda gli spunti di riflessione emersi dall'odierno dibattito, il Governo valuterà attentamente eventuali ordini del giorno diretti a rappresentare l'opportunità di promuovere nelle competenti sedi internazionali l'introduzione di talune modifiche nello statuto della BEI, come pure a tutelare la biodiversità e la possibilità della produzione decentrata di farmaci anti-AIDS, anche in deroga alle intese di Doha. L'Esecutivo ritiene inoltre non infondate le preoccupazioni manifestate dal senatore Martone circa il disagio che deriva ai Paesi ACP dalla necessità di partecipare a una pluralità di contesti negoziali avanti ad oggetto la liberalizzazione degli scambi commerciali.

Per quanto riguarda il problema del sostegno finanziario al Congo, si riserva di fornire risposta in altra occasione.

In conclusione, esprime apprezzamento per la scelta della Commissione di avviare l'esame del disegno di legge prima della sospensione estiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2002

163^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Contento.*

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1626) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio. Esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 9. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta del decreto-legge recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.4, 2.1, 2.0.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.12, 3.21, 3.23, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.4, 10.1, 10.9, 10.10, 10.14, 11.7, 11.0.16, 13.13, 13.15, 13.16, 13.0.1, 14.0.1, 14.0.3, 14.0.5, 14.0.8, 14.0.12 e 14.0.16, in quanto sembrano comportare maggiori oneri non quantificati o privi della corrispondente copertura finanziaria. Rileva che occorre, altresì, acquisire conferma della congruità della quantificazione degli emendamenti 1.2, 2.3, 2.4, 2.0.2, 3.7, 3.18, 3.28, 4.5, 4.6, 5.0.3, 8.9, 10.12, 10.13, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.7, 11.0.8, 11.0.9, 11.0.11, 11.0.12, 11.0.13, 11.0.14, 11.0.15, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.12, 13.14, 13.0.2, 13.0.3, 14.0.4, 14.0.7, 14.0.14 e 14.0.15, nonché valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.1, 2.2, 3.24, 3.25, 3.27, 4.4, 7.22, 8.3, 8.8, 11.0.1, 14.0.6 e 14.0.11. In

merito all'emendamento 4.1 segnala che non sussistono le necessarie risorse nell'accantonamento del «Fondo speciale» ivi richiamato, nonché sull'emendamento 10.0.2 segnala che occorre acquisire indicazioni in merito alla congruità delle risorse impiegate a copertura rispetto agli oneri ivi indicati. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, segnalando tuttavia che sembrerebbe opportuno che l'eventuale parere di nulla osta su tutti gli emendamenti i cui oneri siano coperti a valere sui fondi speciali debba comunque intendersi espresso come tale fino a concorrenza degli importi, allo stato, disponibili negli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario CONTENTO esprime avviso conforme al relatore sugli emendamenti 1.4, 2.1 e 2.0.1 ed esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.2, 2.3 e 2.0.2, in quanto rileva che le quantificazioni degli oneri siano sottostimate. Dichiaro di non avere osservazioni da formulare sugli emendamenti 1.1, 2.4 e 2.2.

Il senatore CADDEO, dopo aver manifestato perplessità sulle carenti argomentazioni offerte dal rappresentante del Governo sulle congruità delle quantificazioni, preannuncia il proprio voto favorevole ad un parere di nulla osta sugli emendamenti 1.2, 2.3, 2.0.1 e 2.0.2.

Prende, quindi, la parola il senatore PIZZINATO per esprimere il proprio consenso alle considerazioni testé svolte dal senatore Caddeo.

Il relatore NOCCO osserva che sull'emendamento 2.0.1 si potrebbe esprimere un parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che i contributi di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis possano essere concessi nei limiti delle risorse di cui all'articolo 15-bis e che al comma 1 dell'articolo 15-bis le parole «complessivamente ridotti» siano sostituite dalle altre «proporzionalmente ridotti».

Il sottosegretario CONTENTO, dopo aver espresso il proprio avviso favorevole alla proposta avanzata dal relatore Nocco, esprime avviso contrario sugli emendamenti 3.2, 3.5, 3.6, 3.12, 3.21, 3.23, 3.24, 4.1, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.4, 7.22, 8.8 e 8.9, mentre, per quanto di competenza, dichiara di non avere osservazioni sugli emendamenti 3.7, 3.18 (di cui conferma la congruità della quantificazione), 3.28, 3.25, 3.27, 4.5, 4.6, 5.0.3 e 8.3. Per quanto riguarda, infine, l'emendamento 4.4 si rimette alla Commissione.

Il senatore CADDEO dichiara di non condividere l'avviso contrario del Governo sull'emendamento 3.7 che ritiene possa essere, invece, superato introducendo opportune modifiche alla clausola di copertura.

Il senatore PIZZINATO ritiene che sull'emendamento 8.9 si possa esprimere un parere di nulla osta, eliminando le disposizioni più onerose.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che, al fine dell'espressione di un parere favorevole sull'emendamento 5.0.3, occorre apportare alcune modifiche alla clausola di copertura. In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rappresenta, inoltre, l'opportunità che la Commissione esprima il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 9, rinviando il seguito dell'esame dei restanti emendamenti.

Il relatore NOCCO, sulla base del dibattito svolto e dei chiarimenti forniti dai rappresentanti del Governo, formula, con riferimento agli articoli da 1 a 9, la seguente proposta di parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati, per quanto di propria competenza, gli emendamenti trasmessi, riferiti agli articoli da 1 a 9, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.4, 2.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.12, 3.21, 3.23, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.4, 1.2, 2.3, 2.0.2, 3.24, 7.22, 4.1, 8.8 e 8.9 (limitatamente ai primi tre periodi). Esprime, altresì, parere di nulla osta, ai sensi della medesima norma costituzionale, sui seguenti emendamenti alle condizioni di seguito indicate:

a) che nell'emendamento 2.0.1 al comma 1 vengano, in fine, aggiunte le seguenti parole: ", nei limiti delle risorse di cui all'articolo 15-bis", mentre al capoverso 15-bis, numero 1, vengano sostituite le parole: "complessivamente ridotti" con le altre: "proporzionalmente ridotti";

b) che nell'emendamento 3.7, al capoverso 15-bis, numero 1, vengano sostituite le parole: "complessivamente ridotti" con le altre: "proporzionalmente ridotti";

c) che relativamente all'emendamento 5.0.3, nel capoverso 5-*quinquies*, le parole: "26 milioni annui" vengano sostituite dalle seguenti: "22 milioni annui".

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti, segnalando tuttavia che tale parere su tutti gli emendamenti i cui oneri siano coperti a valere sui fondi speciali debba comunque intendersi espresso come tale fino a concorrenza degli importi disponibili negli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze».

Esperita la verifica del prescritto numero legale, la proposta del relatore, posta ai voti, viene, quindi, approvata a maggioranza.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Sottocommissione per i pareri, già convocata oggi alle ore 9,15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

164^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Contento.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1626) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti riferiti agli articoli successivi all'articolo 9. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Si riprende l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli successivi all'articolo 9, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il sottosegretario CONTENTO esprime parere contrario sugli emendamenti in esame, ad eccezione degli emendamenti 14.0.4 (la cui quantificazione degli oneri appare congrua) e 14.0.6 (in quanto risultano sussistere le previste risorse finanziarie), sui quali il parere è invece di nulla osta.

Il senatore CADDEO ritiene che l'emendamento 10.1 non determini riduzioni di gettito, in quanto si richiama al previgente meccanismo di copertura finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI fa, invece, presente che l'emendamento in questione non solo aumenta i settori in cui trova applicazione il credito d'imposta, ma, eliminando il meccanismo del tetto di spesa, risulta privo di copertura, in quanto i risparmi derivanti dall'articolo 10 vengono destinati alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 11. Rileva, inoltre, che, con riferimento agli emendamenti 13.16 e 13.4, la contrarietà dovrebbe limitarsi alle disposizioni diverse dal primo comma di ciascuno di essi e dalla connessa compensazione finanziaria.

Dopo che il sottosegretario CONTENTO ha precisato che, per quanto riguarda gli emendamenti 10.12 e 10.13, la quantificazione degli oneri non appare congrua e che, comunque, non sussistono sufficienti risorse finanziarie per la loro copertura, prende la parola il senatore PIZZINATO, il quale ritiene che l'emendamento 10.13 possa essere configurato come un tetto di spesa nei limiti degli importi disponibili nell'accantonamento dei fondi speciali utilizzato.

Il sottosegretario CONTENTO ed il presidente AZZOLLINI ritengono che gli oneri previsti dall'emendamento in questione non siano configurabili come limite di spesa.

Il sottosegretario CONTENTO rileva, inoltre, che la copertura prevista per l'emendamento 10.0.2 non appare congrua rispetto agli oneri ivi indicati. Tale valutazione si estende – a suo giudizio – a tutti quegli emendamenti che utilizzano la medesima clausola di copertura.

Intervenendo su tale ultima questione, il senatore MORANDO rileva che le modalità di copertura cui fa riferimento il rappresentante del Governo sembrano assicurare risorse per un ammontare ben superiore agli oneri indicati nei relativi emendamenti. A tale riguardo, semmai, si potrebbe precisare che la prevista riduzione delle spese per beni e servizi riguardi l'intero settore pubblico allargato.

Il presidente AZZOLLINI, fatto presente che rispetto agli emendamenti in questione andrebbe comunque esplicitato l'importo dei fondi speciali utilizzato, giudica condivisibile l'ipotesi testé avanzata dal senatore Morando, pur rilevando che, con riferimento agli emendamenti 11.0.16 e 13.0.1, manca comunque l'indicazione della decorrenza dell'onere.

Il sottosegretario CONTENTO precisa, inoltre, che l'emendamento 11.0.1 produce effetti finanziari negativi, che l'emendamento 13.3 dispone l'erogazione di contributi aventi natura corrente con copertura a valere su risorse in conto capitale, che gli oneri relativi agli emendamenti 14.0.1 e 14.0.3 risultano non quantificati, e che l'emendamento 14.0.14 prefigura il riconoscimento di diritti soggettivi non compatibili con la fissazione di un limite di spesa.

Interviene quindi il senatore PIZZINATO, il quale rileva che l'emendamento 14.0.1 prevede prestazioni comunque dovute dall'INAIL, cui si provvede con apposite contribuzioni assistenziali. Fa, inoltre, presente che l'assenza di una quantificazione degli oneri è imputabile sia ad omissioni delle amministrazioni competenti, sia alla difficoltà di prevedere il numero dei soggetti che hanno contratto o che contrarranno malattie connesse all'esposizione all'amianto.

Dopo che il presidente AZZOLLINI ha fatto rilevare che l'assenza di una quantificazione degli oneri, al di là delle sottese questioni di merito, è di per sé motivo sufficiente per l'espressione di un parere contrario da parte della Commissione, il senatore PIZZINATO, soffermandosi sull'emendamento 14.0.11, rileva che, nel corso dell'esame dell'ultima legge finanziaria, analoghe proposte in materia non erano state giudicate prive di copertura finanziaria.

Tenuto conto dell'andamento del dibattito e delle risposte fornite dal rappresentante del Governo, il relatore NOCCO illustra quindi la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati, per quanto di propria competenza, gli emendamenti trasmessi, riferiti agli articoli successivi all'articolo 9, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 10.1, 10.9, 10.10, 10.14, 11.7, 11.0.16, 13.13, 13.15, 13.16 (limitatamente ai capoversi 4-*duodecies*, 4-*terdecies*, 4-*quaterdecies* e 4-*quinqüesdecies*), 13.0.1, 14.0.1, 14.0.3, 14.0.5, 14.0.8, 14.0.12, 14.0.16, 10.12, 10.13, 13.3, 13.4 (limitatamente al capoverso 4-*ter*, 4-*quater*, 4-*quinqües* e 4-*sexies*), 13.5, 13.6, 13.12, 13.14, 14.0.7, 14.0.14, 14.0.15, 11.0.1 e 14.0.11.

Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti 10.0.2, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.7, 11.0.8, 11.0.9, 11.0.11, 11.0.12, 11.0.13, 11.0.14, 11.0.15, 13.0.2 e 13.0.3 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che, in ciascuno, al capoverso 15-*bis*, nel numero 1, le parole: «complessivamente ridotti» vengano sostituite con le altre: «proporzionalmente ridotti», e che nel numero 2 le parole: «iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002 – 2004» vengano sostituite con le altre: «del settore pubblico allargato».

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti, segnalando tuttavia che tale parere su tutti gli emendamenti i cui oneri siano coperti a valere sui fondi speciali debba comunque intendersi espresso come tale fino a concorrenza degli importi disponibili negli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze».

Posta quindi ai voti, tale proposta di parere risulta approvata dalla Commissione.

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio degli emendamenti riferiti agli articoli successivi all'articolo 2 del testo proposto dalla Commissione)

Il senatore FERRARA, in sostituzione del relatore IZZO, fa presente che si tratta degli emendamenti riferiti agli articoli successivi all'articolo 2 del testo, proposto dalla Commissione di merito, per il disegno di legge concernente delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002. Per quanto

di competenza, segnala che l'emendamento 4.122 risulta analogo ad emendamenti sui quali la Commissione ha espresso parere di nulla osta, con talune condizioni (che risulterebbero non soddisfatte nel testo in esame) in quanto volti a conferire deleghe al Governo che sembrano comportare maggiori oneri permanenti non quantificabili però *ex ante* nel tempo per singolo esercizio, in quanto afferenti ad interventi discrezionali che, tuttavia, possono essere contenuti nei primi tre anni in tetti di spesa e per la cui copertura si fa ricorso ai fondi speciali, rinviando invece l'individuazione dei mezzi di copertura dell'eventuale onere per gli esercizi successivi al meccanismo di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 468/78. In considerazione dell'effetto di impegno sui fondi speciali, occorre valutare se non risulti opportuno rendere l'eventuale parere di nulla osta, ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento, ad eccezione del comma 4 (analogo all'emendamento 8.131 sul quale il parere è stato invece contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), e con le medesime condizioni poste sull'emendamento 8.122, con effetto da quella data e nel presupposto che, sempre a quella data, sussistano risorse finanziarie sufficienti. Con riferimento agli emendamenti 4.513, 4.509 e 4.515, segnala invece che sui fondi speciali non sussistono sufficienti risorse finanziarie, mentre fa presente che la compensazione indicata per l'emendamento 4.146 appare superflua. Segnala poi che gli emendamenti 7.32 e 7.10 sono identici ad emendamenti sui quali la Commissione ha già reso, nel primo caso, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e, nel secondo, parere di nulla osta a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, al comma 6, la parole: «non derivano» fossero sostituite dalle altre: «non devono derivare». Segnala infine che l'emendamento 7.502 sembra suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che il comma 2, lettera f), dell'emendamento 7.0.500 sembra non compatibile con la clausola di invarianza degli oneri indicata al successivo comma 5. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime una valutazione contraria su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, ad eccezione dell'emendamento 7.0.500, sul quale si riserva di effettuare un più ampio approfondimento delle questioni emerse.

In considerazione della richiesta di approfondimento avanzata dal Governo, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare ad altra seduta l'esame degli emendamenti in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2002

102^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1396) Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 luglio scorso.

Il presidente PEDRIZZI avverte che si passerà all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti riferiti a tale articolo.

Il senatore TURCI dà per illustrato l'emendamento 1.1 ed illustra l'emendamento 1.3, finalizzato a modificare il comma 1, alla luce della considerazione che il disegno di legge appare gravemente lacunoso, laddove non affronta il problema di coordinare la revisione del sistema fiscale statale con il cosiddetto federalismo fiscale.

Per quanto concerne invece l'emendamento 1.4, esso introduce all'articolo 1 un criterio che appare dirimente rispetto alla proposta del Governo, in relazione alla esigenza di rispettare pienamente il principio della progressività dell'intero sistema tributario, come sancito dalla Costituzione. Al contrario, invece, il disegno di riforma rischia di ledere pesantemente tale principio costituzionale, così come emerge dalle proiezioni sugli effetti della riforma stessa, che mostrano come essa sia sbilanciata a favore dei redditi più alti.

Dà quindi per illustrato anche l'emendamento 1.7.

Interviene il senatore CASTELLANI, il quale aggiunge la firma e illustra l'emendamento 1.2, osservando che la delega reca principi generici e indeterminati, rinviando alla legge finanziaria l'attuazione delle disposizioni più rilevanti. A suo parere, pertanto, prosegue la politica degli annunci e dei rinvii in materia tributaria, come confermato anche dall'analisi del Documento di programmazione economica finanziaria, appena esaminato. L'emendamento tende quindi a ricondurre a tale strumento programmatico il compito di indicare con precisione le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione statale. L'assenza di qualsiasi indicazione specifica circa l'ammontare della riduzione del prelievo per i prossimi esercizi e la insufficienza delle proposte in tema di Irap, rendono quanto mai incerto la prospettiva soprattutto se si considerano gli interessi e le aspettative dei contribuenti e delle imprese. A tal proposito, egli sollecita il Governo a chiarire gli effetti del disegno di legge in relazione ai diversi gruppi di contribuenti, le piccole e medie imprese e le famiglie.

Il senatore BONAVITA aggiunge la firma ed illustra l'emendamento 1.5, analogo all'emendamento precedentemente illustrato dal senatore Turci, dando conto analiticamente degli obiettivi che il Governo intende raggiungere con l'attuazione della delega, e osservando come le modifiche all'imposta sul reddito, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e la prevista riduzione dell'IRAP convergano sul risultato di incidere pesantemente sul principio di progressività. Egli ritiene che la tutela di tale principio non solo risponda ad esigenze redistributive, ma sia funzionale ad un progetto di rilancio e sostegno dell'economia del Paese, riducendo maggiormente il prelievo sui redditi medio bassi. Su tale specifica questione, richiama le osservazioni formulate dalle parti sociali, ed in particolare dai sindacati, facendo proprio il dubbio che il Governo intenda favorire i ceti più abbienti, così come già fatto con specifici provvedimenti come, ad esempio, con l'abrogazione dell'imposta sulle donazioni e successioni.

Rileva inoltre la genericità e la indeterminatezza dei principi recati dalla delega ed, in particolare, la mancata indicazione delle risorse necessarie per coprire gli oneri derivanti dall'attuazione della delega. Egli richiama l'attenzione sulla rilevanza, anche dal punto di vista della copertura degli oneri, della ipotesi di attuare la delega anno per anno, con indicazioni successive nelle varie leggi finanziarie: si tratta di una modalità non condivisibile, in quanto svuota di significato l'esame del disegno di legge in titolo, rinviando alla sessione di bilancio decisioni e indicazioni che dovrebbero essere invece previste nella delega stessa. Ricordando che anche il Centro sinistra aveva fatto ricorso allo strumento della delega per attuare importanti riforme in campo tributario, rileva che il carattere e la natura del disegno di legge proposto dal Governo, ledono i principi recati dall'articolo 76 della Costituzione. Infine, richiama l'attenzione sul fatto che il principio di progressività è messo pesantemente in forse anche dal peso complessivamente maggiore dei tributi indiretti rispetto a quelli

diretti: a tale proposito, sollecita il Governo a rendere più chiari i principi e i criteri di delega su tale aspetto. Aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare quindi l'emendamento 1.6.

Il relatore COSTA ed il sottosegretario MOLGORA esprimono parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente PEDRIZZI pone ai voti l'emendamento 1.1. che viene respinto.

Con separate votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Posti congiuntamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 1.4 e 1.5, di identico contenuto.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.6 interviene il senatore PASQUINI, il quale raccomanda l'approvazione dell'emendamento al fine di colmare una lacuna grave e rilevante del disegno di legge proposto dal Governo, laddove non si prevede alcun elemento di raccordo tra la delega per la riforma del sistema tributario statale e il rispetto delle norme contenute nel titolo V della Costituzione. Dopo aver contestato la mancata attuazione della riforma costituzionale approvata nella scorsa legislatura, e giudicando centralistico il carattere di numerosi provvedimenti adottati dal Governo, sollecita una presa di posizione da parte della Lega Padana che ha sempre avversato qualsiasi provvedimento lesivo dell'autonomia degli enti regionali e locali. D'altro canto, il giudizio espresso sulle misure concernenti la finanza regionale e locale corrisponde con quanto osservato dagli organismi rappresentativi delle regioni, soprattutto in relazione al rischio che sia definitivamente abbandonato il progetto di dotare di effettiva autonomia finanziaria gli enti locali, così come previsto dalla Costituzione. L'esempio più macroscopico di tale inversione di tendenza è rappresentato dalla reintroduzione di un sistema di finanziamento degli enti regionali attraverso i trasferimenti erariali, mentre, invece, si mette da parte lo strumento della compartecipazione al gettito. Strettamente collegato a tali osservazioni è il giudizio sulle ipotesi di revisione e di abrogazione graduale dell'Irap, che viene prospettata senza un'analisi approfondita dei riflessi che tale modifica potrà avere sul finanziamento di importanti voci di spesa delle regioni. Analoghe considerazioni critiche valgono anche per quanto riguarda la imposta sui servizi, che rischia di avere pesanti riflessi anche sulle autonomie finanziarie dei comuni.

Il senatore CASTELLANI interviene preannunciando il voto favorevole dei senatori della Margherita sull'emendamento 1.6, la cui eventuale approvazione consentirebbe di dare compiutezza al disegno di riforma del sistema tributario, collegandone l'attuazione con i principi recati dal titolo V della Costituzione, come da ultimo riformato. Egli ritiene essenziale un'opera di coordinamento tra il centro e la periferia, attesa la progressiva

divaricazione tra la legislazione tributaria statale e quella di competenza di enti regionali e locali; questi ultimi, in una stagione caratterizzata dalla riduzione dei trasferimenti erariali e dal drastico ridimensionamento della spesa corrente, sono stati costretti ad incrementare le aliquote di imposta di loro spettanza, con il risultato di aumentare la pressione fiscale complessiva, in contrastato con gli obiettivi dichiarati dal Governo.

Insiste poi sulla esigenza di dotare gli enti locali di piena autonomia finanziaria, giudicando lo strumento della compartecipazione adatto a tale finalità, senza che questo incida sul prelievo complessivo a carico dei contribuenti. Di fronte al carattere obiettivamente centralistico di molti provvedimenti adottati dal Governo, come ad esempio la legge obiettivo, ovvero i vari decreti-legge recanti disposizioni in materia sanitaria, appare singolare il silenzio e la inerzia della Lega Padana.

Il senatore FRANCO Paolo preannuncia il voto contrario della propria parte politica, denunciando il carattere strumentale delle dichiarazioni dei senatori Castellani e Pasquini. Il disegno di legge in discussione, infatti, delimita chiaramente l'ambito della delega investendo esclusivamente i tributi di competenza statale, senza pregiudicare in alcun modo un intervento successivo di riforma completa dei tributi locali, da calibrare in accordo con le istanze provenienti dagli enti locali.

Posto ai voti, l'emendamento 1.6 viene respinto.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.7, interviene il senatore BRUNALE, il quale si dichiara in completo disaccordo con il senatore Franco Paolo, facendo presente che il disegno di legge rischia di incidere pesantemente sul sistema delle autonomie e sulla loro capacità di programmazione finanziaria. Egli rimarca la contrarietà espressa dagli organismi rappresentativi degli enti locali, che hanno contestato a più riprese anche il metodo adottato dal Governo nel presentare le proprie iniziative legislative incidenti sulla finanza locale. Nel merito, egli rileva un sostanziale arretramento rispetto a quanto previsto con il decreto legislativo n. 56 del 2000 e, soprattutto, rispetto alle più ampie prospettive aperte con la riforma del titolo V della Costituzione. La riproposizione dei trasferimenti erariali quali strumenti di finanziamento della spesa degli enti locali costituisce la negazione in radice del processo di autonomizzazione avviato nella scorsa legislatura. Per tutti questi motivi raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.7, sottolineandone il contenuto omogeneo, ma significativamente diverso, rispetto all'emendamento 1.6.

Posto ai voti, l'emendamento 1.7 viene respinto.

Il Presidente PEDRIZZI, in conseguenza del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione Bilancio, programmazione economica, dichiara inammissibile l'emendamento 1.0.1.

Il Presidente sottopone poi all'attenzione della Commissione l'ipotesi di modificare il calendario dei lavori, prevedendo la convocazione di una seduta per domani mattina alle ore 8,30.

Dopo alcuni interventi dei senatori TURCI, CASTELLANI e BONAVITA – che sottolineano i gravosi impegni dei senatori, anche in relazione all'attività dell'Assemblea - il PRESIDENTE conferma solo la seduta pomeridiana di domani, riservandosi ogni ulteriore decisione dopo tale seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1396

Art. 1.

1.1

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Riforma del sistema fiscale statale».

1.2

D'AMICO, CASTELLANI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (Norme di programma per la definizione e l'attuazione di una riforma del sistema fiscale statale). - 1. Al fine di realizzare una riforma organica del sistema fiscale statale, secondo i principi e le finalità di cui alla presente legge, il Governo indica nel Documento di programmazione economica e finanziaria, relativo al triennio successivo l'anno di entrata in vigore della presente legge, le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione statale.

2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, vengono stabiliti:

a) il valore delle aliquote e degli scaglioni, nonché delle deduzioni e delle detrazioni, a valere per i successivi esercizi;

b) le misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione dovuta ai fini IRAP.

3. Il Documento di programmazione economica e finanziaria di cui al comma 1 indica l'articolazione degli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge».

1.3

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la riforma del sistema fiscale statale.» e sostituire le parole: «Il nuovo sistema,» con le seguenti: «Il nuovo sistema fiscale statale».

1.4

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, dopo la parola: «statale», aggiungere le seguenti: «sulla base di criteri di progressività».

1.5

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BONAVITA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «sulla base di criteri di progressività».

1.6

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, BONAVITA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene al rispetto delle norme di cui al titolo V della Costituzione e stabilisce forme di partecipazione, di carattere non aggiuntivo, al gettito delle principali imposte erariali, destinate al finanziamento di regioni ed enti locali».

1.7

BRUNALE, D'AMICO, TURCI, RIPAMONTI, BONAVITA, GIARETTA, PASQUINI, CASTELLANI, CADDEO, MORANDO, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene al rispetto delle norme di cui al Titolo V della Costituzione e stabilisce forme di

compartecipazione al gettito delle principali imposte erariali, destinate al finanziamento di regioni ed enti locali».

1.0.1

NANIA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il personale addetto alle Commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, fa parte di apposito e specifico ruolo, nell'ambito del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze».

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2002

114^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1251) CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale

– e petizione n. 349 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il presidente relatore ASCIUTTI – erano stati resi i pareri sugli emendamenti all'articolo 3.

Richiamandosi al dibattito sull'ordine dei lavori svoltosi nella seduta di ieri, prende innanzi tutto la parola il sottosegretario Valentina APREA, che riferisce di una nota predisposta in data odierna dal Ministero allo scopo di fornire alcune precisazioni relativamente all'atto di convocazione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) per l'espressione del parere sul progetto nazionale di sperimentazione. Al riguardo, la nota in questione precisa che il richiamato ordine del giorno del 25 luglio è da ascriversi alle forze di maggioranza e non alla 7^a Commissione del Senato. Viene altresì specificato che il punto 1 dell'atto di convocazione – concernente l'adesione all'iniziativa di sperimentazione – s'intende riferito anche alla scuola dell'infanzia e che è stato riformulato. Ed inoltre si rendono note le ragioni che hanno indotto il Ministero ad allegare agli atti il documento «Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del I ciclo d'istruzione».

Dopo aver assicurato che della nota verrà data lettura domani in apertura del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ella garantisce che il Ministro è ben consapevole del rilievo che rivestono i lavori parlamentari e che pertanto, accogliendo le sollecitazioni dell'opposizione, concorderà con il presidente Asciutti la data della sua partecipazione in Commissione.

Sulle comunicazioni testè rese dal rappresentante del Governo, interviene la senatrice ACCIARINI, la quale prende atto positivamente della rettifica operata dal Ministero e riconosce che nella nota citata vengono messi a punto gli elementi essenziali richiamati dall'opposizione nella seduta di ieri. Ricorda però nel contempo che, oltre alla richiesta di correggere l'atto di convocazione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, la minoranza aveva altresì avanzato l'esigenza di avere un rapporto più diretto con il Ministro, al fine di ottenere chiarimenti sul disegno di legge in esame, sulle iniziative di sperimentazione anche in relazione al ruolo svolto dalle regioni e su alcune notizie diffuse dalla stampa in merito all'istituzione di due commissioni ministeriali con il compito di revisionare i programmi e gli ordinamenti scolastici.

Nella considerazione della rilevanza del progetto di riforma nell'ambito della politica perseguita dal Ministero, appare dunque chiaramente insufficiente la mera disponibilità del Ministro a calendarizzare una sua partecipazione ai lavori della Commissione. In proposito, sottolinea che l'opposizione non si è limitata a richiedere una sorta di colloquio con il ministro Moratti, ma ne ha sollecitato l'attiva partecipazione al procedimento legislativo, che dovrebbe concludersi con l'approvazione del disegno di legge di riforma del sistema d'istruzione.

Anche la senatrice PAGANO apprezza la nota del Ministero di cui ha dato conto il Sottosegretario. Tuttavia, rileva come, una volta chiarito che l'ordine del giorno presentato il 25 luglio non può essere attribuito alla Commissione istruzione del Senato, non abbia alcun significato citare nell'atto di convocazione del CNPI un atto di indirizzo presentato dalla maggioranza, che non ha ancora alcun valore. In questo modo, si pone ancor più in risalto che si tratta semplicemente di un rimedio alla scorrettezza precedentemente perpetrata ai danni del Parlamento.

La senatrice SOLIANI prende, a sua volta, atto della nota del Ministero, ma evidenzia come ancora non si sia risolta la questione dei rapporti istituzionali tra la Commissione e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale si è limitato ad adottare la soluzione più semplice, vale a dire la precisazione di carattere formale-amministrativo. Il ministro Moratti avrebbe invece dovuto dimostrare la propria sensibilità al problema intervenendo tempestivamente in Commissione, mentre la nota amministrativa prodotta in data odierna ha valore solo nei confronti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

La rinnovata indisponibilità del Ministro, peraltro, assume ulteriore gravità in ragione del fatto che la discussione sul disegno di legge verrà nel corso del tempo sempre più affiancata da altre iniziative che avvie-

ranno concretamente le sperimentazioni, anche con riferimento all'obbligo, così svuotando di significato e attenuando di valore la riforma all'esame del Parlamento.

Il presidente relatore ASCIUTTI osserva che non è possibile sindacare l'attività del Governo sotto il profilo di poteri che sono nella sua piena disponibilità, come avviene nel caso di istituzione di commissioni governative o di iniziative volte ad avviare la sperimentazione. Quanto alla partecipazione del Ministro alle sedute della Commissione, fa presente di aver già avanzato per iscritto la relativa richiesta e che il titolare del Dicastero, attualmente assorbito da impegni precedentemente assunti, si è reso senz'altro disponibile a intervenire alla ripresa dei lavori parlamentari in settembre.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 3, pubblicati in allegato al resoconto della seduta di venerdì 26 luglio scorso.

La senatrice ACCIARINI dichiara il proprio voto convinto a favore dell'emendamento 3.1 e rinnova contestualmente le valutazioni fermamente critiche nei confronti dell'articolo 3, con il quale si ricorre alla delega legislativa su una materia assai delicata, peraltro indicando principi e criteri direttivi da un lato eccessivamente puntuali e dall'altro lacunosi.

Nel merito poi dell'articolo che l'emendamento intende sopprimere, ella esprime la propria contrarietà alla reintroduzione della valutazione del comportamento degli allievi e comunque ritiene semplicistica la soluzione che si è intesa dare ai problemi della valutazione in senso generale. Troppo generica è inoltre la definizione delle funzioni dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema d'istruzione, cui non segue l'indicazione di contenuti che indirizzino il Governo nell'esercizio della funzione legislativa, come richiesto dalla normativa costituzionale; in particolare, appare vago il riferimento alle verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli allievi e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche.

Ella nutre peraltro forti perplessità anche riguardo alla lettera c) dell'articolo. Infatti, già la legge finanziaria per il 2002 aveva pesantemente alterato l'equilibrio e l'organicità della legislazione vigente in materia di esami di Stato. Ora si torna qui a rivederne la disciplina, ma non si comprende quale incidenza questa disposizione avrà sulla normativa vigente.

In definitiva, l'articolo 3 andrebbe totalmente riscritto, evitando l'introduzione di una disciplina per alcuni aspetti eccessivamente dettagliata e nel contempo astenendosi dal ricorrere ancora una volta a interventi di carattere parziale.

La senatrice SOLIANI si dichiara a favore dell'emendamento e rinvia alle osservazioni critiche già espresse sull'articolo 3 in sede di dibattito generale. Ribadisce tuttavia in questa sede la propria contrarietà alla cultura sottesa al sistema di valutazione introdotto dall'articolo, che si sostan-

zia in una visione riduttiva e antimoderna del concetto stesso di valutazione, qui esclusivamente diretto a giudicare l'apprendimento e il comportamento degli allievi. Sarebbe invece opportuno un approccio culturale completamente diverso, che ponga al centro la valutazione della qualità dell'offerta formativa e dei percorsi scolastici, intesi come processi e non solo dal punto di vista dei risultati ottenuti sugli allievi.

Se infatti il sistema di valutazione facesse riferimento ai processi di crescita, non assumerebbe rilievo il comportamento degli allievi, come invece accade se ci si attiene a una concezione vecchia della scuola improntata ai valori dell'ordine e dell'autorità. Viceversa, il processo educativo dovrebbe essere inteso come un cammino verso l'acquisizione della libertà e della responsabilità e in tal senso il suo obiettivo primario dovrebbe essere che nessuno venga espulso dal sistema d'istruzione dopo eventuali insuccessi sin dai primi anni scolastici.

Nè appare condivisibile la formulazione della lettera *a*) dell'articolo, che affida la valutazione ai docenti, anche tenendo conto che contemporaneamente si va affermando la precarizzazione del corpo docenti, per cui gli insegnanti non sono più in grado di lavorare su tempi medio-lunghi che facciano riferimento a processi di crescita pluriennali. Lo stesso principio dell'autonomia risulta inoltre pregiudicato dall'articolo in questione e sarebbe auspicabile che venissero piuttosto richiamate le competenze di autovalutazione degli istituti scolastici autonomi. E infine anche la lettera *c*) dell'articolo si configura come un'occasione mancata per rimettere mano alla disciplina degli esami di Stato al fine di scardinare un sistema angusto e chiuso in se stesso, ridotto strettamente al rapporto fra docente e allievo.

Il senatore CORTIANA, nel dichiarare di votare a favore dell'emendamento, rileva che nell'articolo 3 manca quell'analisi di sistema che la rubrica sembrerebbe evocare. Si afferma invece un meccanismo autoreferenziale e incentrato sulla valutazione degli allievi, anche mediante il recupero del giudizio sul comportamento; vago ed indeterminato appare poi il riferimento all'Istituto nazionale per la valutazione, che andrebbe seriamente riformato.

A suo avviso, un'analisi di sistema richiederebbe infatti una penetrazione del settore dell'istruzione con gli altri comparti interessati, tenendo conto in particolare degli ambiti territoriali e delle organizzazioni familiari di diverso tipo esistenti nel paese, senza escludere una comparazione a livello internazionale soprattutto riguardo agli Stati *partner* dell'Unione europea. Se il Governo allora credesse davvero in questa concezione complessiva del sistema di valutazione, dovrebbe accogliere il successivo emendamento 3.4, sostitutivo dell'articolo, e in ogni caso dovrebbe aprire quell'approfondito confronto nel merito con la minoranza che invece è finora mancato.

La senatrice MANIERI apprezza l'attenzione dedicata nel provvedimento ai problemi della valutazione. Il diritto all'istruzione in una società

moderna si traduce infatti in un diritto alla qualità dell'istruzione e quindi la valutazione assume un carattere centrale. Tuttavia, pur essendo ben posto ed individuato il problema, la risposta appare carente, in quanto la qualità dell'istruzione è principio diverso e ben più complesso della concezione arcaica ancorata al rendimento individuale e alla capacità di apprendimento dei singoli: esso chiama in causa i processi educativi, l'offerta formativa, l'ambiente sociale e familiare, il livello delle istituzioni scolastiche e la qualità dell'insegnamento. In altri termini, dovrebbe essere affrontata in modo serio e rigoroso la questione della produttività delle istituzioni scolastiche e della qualità delle risorse umane. In proposito, contestando una delle conclusioni della relazione della cosiddetta commissione Bertagna, ella ritiene che stia nella capacità delle istituzioni scolastiche il compito di correggere i dislivelli e le disuguaglianze determinati non solo dalle differenze socio-economiche e territoriali, bensì anche da quelle scolastiche. Diversi sono infatti i percorsi educativi e quindi i destini individuali a fronte di istituzioni scolastiche e dei docenti di valore disuguale. Occorre dunque non solamente puntare sull'efficienza del sistema d'istruzione, ma anche impegnarsi per garantire l'uguaglianza delle opportunità.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.500, identici nel contenuto, vengono respinti.

Il senatore TESSITORE dichiara quindi il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.4, la cui ragione di fondo sta nel maggior rilievo che s'intende attribuire ai criteri e all'oggetto, piuttosto che ai soggetti, della valutazione. Come evidenziato dalla senatrice Manieri, infatti, il disegno di legge pone una giusta attenzione sul tema della valutazione, ma poi non tiene conto dell'ampio dibattito sviluppatosi anche a livello internazionale che ha indotto a ripensare il concetto stesso di valutazione.

Peraltro, la questione si complica ulteriormente in un momento storico in cui – come tutti senz'altro concordano – non è possibile individuare una cultura prevalente, essendosi ormai diffuso e affermato il pluralismo culturale. Per queste ragioni, è senza dubbio più semplice puntare, come fa il Governo, sui soggetti della valutazione; ma i presentatori dell'emendamento, pur consapevoli delle difficoltà, tentano invece di ricercare un punto di equilibrio tra il merito personale e le dimensioni istituzionali della valutazione. Particolarmente convincente inoltre appare il richiamo all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema d'istruzione, correttamente individuato come soggetto competente, ma senza entrare nel dettaglio delle sue funzioni, come invece fa sotto alcuni profili il testo governativo.

Anche il senatore BETTA annuncia il suo voto favorevole, richiamando la Carta dei servizi che ha introdotto una diversa metodologia nei rapporti tra scuola da un lato e mondo sociale, famiglie e studenti dall'altra, nonché l'esigenza di una certificazione di qualità sui servizi erogati

che riguarda da vicino l'attività di valutazione. In particolare, esprime consenso per la lettera *d*) dell'articolo sostitutivo, in cui si fa riferimento alla soddisfazione dell'utenza, e per le autonome iniziative di valutazione delle singole istituzioni, richiamate alla successiva lettera *e*), che renderebbero il testo meno rigido rispetto all'impianto governativo.

Il senatore D'ANDREA osserva che, respinta la soppressione dell'articolo 3, l'articolo sostitutivo proposto con l'emendamento 3.4 resta comunque un'ipotesi assai migliore rispetto al testo del Governo. Lamenta peraltro che sia mancato ogni tentativo di ricercare una possibile convergenza, lasciando così all'opposizione la sola scelta di proporre visioni alternative. Sotto tale profilo, l'articolo sostitutivo presenta significativi vantaggi rispetto al testo governativo, con particolare riferimento agli esami di Stato (la cui disciplina conoscerebbe altrimenti l'ennesima modifica in un brevissimo arco di tempo) e all'ammissione alla formazione superiore, eliminando la contraddizione insita nell'attuale articolo 3.

Lo spessore dell'emendamento proposto – su cui annuncia un convinto voto favorevole – testimonia infine, a suo giudizio, il carattere non ostruzionistico dell'atteggiamento assunto dall'opposizione.

Il senatore BRIGNONE annuncia invece il suo voto contrario, soffermandosi sulle implicazioni sottese al concetto di valutazione e sul riferimento agli esami di Stato. A tale specifico riguardo, segnala l'importanza che la valutazione degli allievi riguardi le competenze acquisite sia nel corso sia al termine del ciclo di studi, anche nell'ottica di una valutazione complessiva della qualità del sistema.

Il senatore CORTIANA osserva che l'emendamento 3.4 non si pone in netto contrasto con l'impianto governativo, di cui non altererebbe il quadro complessivo. Esso contiene tuttavia alcune significative innovazioni finalizzate ad una maggiore responsabilizzazione delle singole parti del sistema educativo. In particolare, cita con favore l'inquadramento della valutazione nel contesto internazionale; l'attenzione dedicata alle cause di insuccesso e di dispersione scolastica; la valutazione sulla soddisfazione dell'utenza; la realizzazione di autonome iniziative di valutazione delle singole scuole. Ritiene peraltro ancor più rilevanti gli ultimi due criteri direttivi indicati dall'articolo sostitutivo, relativi rispettivamente agli esiti delle iniziative legislative sulla scuola e a quelli dei progetti in ambito nazionale.

Posto ai voti, l'emendamento 3.4 viene respinto.

Il presidente relatore ASCIUTTI ricorda che l'emendamento 3.5 è inammissibile.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.6, prende la parola la senatrice ACCIARINI, la quale prende atto con soddisfazione del

parere positivo reso sullo stesso dal Presidente relatore e dal rappresentante del Governo. Ritiene infatti indispensabile la modifica suggerita, pur lamentando che essa non si inserisca in un quadro di riferimento più ampio.

Si associa la senatrice SOLIANI, la quale ritiene la modifica sottesa all'emendamento necessaria non solo da un punto di vista lessicale ma anche sostanziale, in linea con lo Statuto degli studenti.

Posto ai voti, l'emendamento 3.6 viene approvato.

Il senatore CORTIANA dichiara il voto favorevole sull'emendamento 3.7 (identico all'emendamento 3.8) che, ancora una volta, non ritiene ever-sivo rispetto all'impianto governativo. La proposta di sopprimere la lettera a), e il connesso richiamo alla valutazione del comportamento degli studenti, va infatti nel senso di una maggiore corresponsabilizzazione dei ragazzi anche laddove situazioni di disagio possono ingenerare devianza. Né una logica autoritaria può indurre a comportamenti diversi da reazioni distruttive ed antagoniste. Ad essa egli preferisce pertanto una logica di autorevolezza tale da corresponsabilizzare i ragazzi nel rispetto delle regole.

Anche la senatrice Vittoria FRANCO annuncia il voto favorevole, lamentando il carattere autoreferenziale dell'articolo 3 nel testo del Governo. La reintroduzione del voto di condotta le appare del resto, oltre che arcaica e inadeguata, anche limitante ed ingiusta, non tenendo conto che uno degli obiettivi della scuola dovrebbe essere la creazione di una uguale cittadinanza per tutti gli studenti.

La senatrice MANIERI ricorda che il "Sessantotto" ha frantumato l'allora prevalente concezione autoritaria della scuola, dei rapporti familiari, dei rapporti fra i sessi. La reintroduzione del voto di condotta sembra ora adombrare un ritorno ai costumi e ai rapporti interpersonali precedenti il "Sessantotto". Pare tuttavia risibile che essa possa di per sé ricondurre al rispetto delle regole, che invece attiene prevalentemente alla capacità educativa dei docenti. La valutazione del comportamento dei ragazzi appare inoltre tanto più inquietante in quanto letta alla luce dei compiti di formazione morale e spirituale che il disegno di legge governativo assegna alla scuola. Annuncia quindi il suo convinto voto favorevole all'emendamento.

La senatrice SOLIANI conviene a sua volta sulla proposta di sopprimere la lettera a), ritenendo inopportuno disciplinare con atto legislativo i profili di dettaglio in essa contenuti. Né appare chiaro sulla base di quali criteri saranno valutati i comportamenti degli alunni, attesa la loro mutevolezza nel tempo. Al contrario, l'autorevolezza della scuola dovrebbe essere recuperata con modalità ben diverse da un ritorno a strumenti propri di età oscure ed autoritarie, attraverso la comprensione delle ragioni e dei

comportamenti, nonché l'esaltazione delle responsabilità. Conclude invitando a non caricare la valutazione sugli studenti, che rappresentano senz'altro l'anello più debole, bensì sul sistema, sugli insegnanti, sui dirigenti, cui compete di assicurare un servizio di qualità.

Posto ai voti, l'emendamento 3.7 (identico al 3.8) viene respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA NOTTURNA E CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ, 1° AGOSTO

Il presidente ASCIUTTI avverte che la seduta notturna già convocata per oggi martedì 30 luglio 2002, alle 22, è anticipata alle ore 21,30. Nel corso della medesima non saranno peraltro esaminati i disegni di legge di riforma scolastica, bensì sarà data solo comunicazione in ordine all'eventuale trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 1270, recanti interventi in materia di beni culturali. Avverte altresì che un'ulteriore seduta è convocata per la giornata di giovedì, 1° agosto, alle ore 14,30 per il seguito dell'esame degli argomenti già previsti all'ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,35.

115^a Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente
ASCIUTTI*

La seduta inizia alle ore 21,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ASCIUTTI avverte che il disegno di legge n. 1270, recante interventi in materia di beni culturali, è in corso di assegnazione in sede deliberante. In tal caso, le sedute già convocate per la settimana in corso saranno integrate con la discussione del predetto disegno di legge.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 21,35.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2002

113^a Seduta*Presidenza del Presidente***GRILLO**

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro dell'economia e delle finanze Tremonti.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRILLO avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, che ha informato della richiesta anzidetta il Presidente del Senato il quale ha preannunciato il proprio assenso. Propone pertanto di adottare detta forma di pubblicità.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze in merito all'attuazione dell'articolo 8 della legge 15 giugno 2002, n. 112 di conversione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 recante norme per la costituzione della Società per il finanziamento delle infrastrutture

Il presidente GRILLO, dopo aver brevemente ricordato le ragioni dell'audizione e i contenuti del parere espresso dalla Commissione in relazione all'articolo 8 del decreto-legge n. 63 del 2002, dà la parola al ministro Tremonti.

Il MINISTRO ringrazia anzitutto la Commissione per avergli offerto l'opportunità di informare il Parlamento circa lo stato di attuazione dell'articolo 8 richiamato. Fa, in primo luogo, presente che sono in corso

contatti con la Banca d'Italia (che sarà soggetto vigilante) e con la Banca centrale europea per la redazione dello statuto della società Infrastrutture S.p.a.. Informa inoltre che, presso la Commissione europea, è in fase avanzata l'esame dei profili della società in relazione alla normativa riguardante il divieto di aiuti dello Stato alle imprese. È inoltre in fase di definizione il *rating* della società, che dovrebbe essere il più alto possibile in quanto tale definizione consentirà di arrivare alla stesura del decreto legislativo di attuazione che il Governo intende redigere entro la fine del mese di settembre insieme alla definizione dello statuto.

Ricorda inoltre che, più in generale, il modello di riferimento con il quale l'Esecutivo ha proceduto alla costituzione della società Infrastrutture S.p.a. è quello tedesco della società KfW, operante in quel paese dal 1948 e esportato anche in altri paesi dell'Unione, con lo scopo di eliminare il differenziale competitivo negativo che contraddistingue l'Italia rispetto agli altri paesi europei in termini di infrastrutturazione del paese. Il soggetto in questione ha una natura privatistica e opererà, fuori dalla pubblica amministrazione, secondo criteri di economicità e di efficienza e con l'obiettivo del pareggio di bilancio. Sottolinea infine che una discussione concreta e più ampia su questo tema potrà essere svolta in modo più proficuo una volta che la società avrà cominciato ad operare.

Si apre il dibattito.

Il senatore PESSINA chiede di sapere quale sarà, con precisione, l'oggetto della società Infrastrutture S.p.a. dato che il riferimento normativo allo sviluppo del Paese non aiuta a comprendere il tipo di intervento concreto che con questo strumento si intende mettere in campo. Dopo aver ricordato infine i dati concernenti gli investimenti della società tedesca richiamata dal ministro Tremonti, chiede di sapere se anche Infrastrutture S.p.a. potrà essere strumento utile al finanziamento della piccola e media impresa.

Il senatore SCARABOSIO chiede, a sua volta, di avere chiarimenti in ordine alla concreta operatività di Infrastrutture S.p.a e il rapporto intercorrente tra questo soggetto e la società Patrimonio S.p.a.. Dopo aver espresso un giudizio favorevole sulla vigilanza da parte della Banca d'Italia e i rapporti con la Banca europea, ritiene che una maggiore definizione dell'oggetto degli interventi della società potrebbe essere opportuno al fine di tranquillizzare i parlamentari sulle perplessità che erano sorte nel dibattito in sede consultiva del disegno di legge n. 1425.

Il senatore LAURO coglie l'occasione della presenza del Ministro per sapere se lo strumento costituito con l'articolo 8 del decreto-legge n. 63 del 2002 possa essere utilizzato anche al fine di sostenere le imprese turistiche, eventualmente attraverso l'Agenzia per il demanio, che oltre a essere presenti in modo massiccio nel mercato rappresentano una parte importante dell'economia del Paese.

Il senatore CHIRILLI chiede come possa essere possibile un intervento di tale strumento societario nella infrastrutturazione delle aree depresse del Mezzogiorno d'Italia se possono essere finanziati soltanto investimenti che abbiano una redditività tale da incoraggiare anche l'utilizzo di risorse di natura privata.

Il senatore CICOLANI sottolinea come la società Infrastrutture S.p.a. possa rivelarsi strategica nell'avvio di un programma di opere infrastrutturali; tuttavia, proprio a tale riguardo, appare necessario definire quale potrà essere il peso di tale società in un'operazione così vasta e complessa come quella delle grandi opere pubbliche. In termini economici chiede poi di sapere quale potrà essere l'apporto di risorse in questo settore e se sia in discussione la possibilità di utilizzo dei depositi postali. Poiché Infrastrutture S.p.a. ha una funzione pubblica anche se si tratterà di un soggetto privato chiede di sapere come essa potrà operare posto che la costruzione di infrastrutture non può sempre essere valutata in termini di economicità della singola opera ma in termini di apporto qualitativo al sistema generale delle opere infrastrutturali.

Il senatore Paolo BRUTTI, dopo aver ringraziato il Ministro per la sua presenza in Commissione, sottolinea che l'audizione sarebbe forse stata più utile durante l'esame del decreto-legge n. 63; tuttavia giudica positivamente che in sede comunitaria, in materia di aiuti di Stato alle imprese, vi sia un dibattito che può non essere negativo su un soggetto che si configura come un istituto di credito speciale. Chiede di sapere, tuttavia, perché l'Esecutivo abbia ritenuto di dover rendere così ampio il campo di azione della società. Infatti, anche la società tedesca KfW, pur intervenendo in molti settori, ha comunque un'attività di tipo prevalente rispetto al ventaglio delle sue possibilità. E questa è una preoccupazione diffusa in tutti i commissari sia di maggioranza che di opposizione, come risulta anche dagli interventi. Ad una lettura del testo dell'articolo 8, tuttavia, sembra di trovarsi di fronte ad una rivisitazione del sistema delle partecipazioni statali ed è presumibile che gli inconvenienti potrebbero essere gli stessi di un modello appena dismesso. Richiama quindi alcuni dei passaggi dell'intervento effettuato dai vertici della Corte dei conti nell'audizione presso la Camera dei deputati in fase di esame del decreto-legge n. 63 e chiede al Ministro di sapere quali sono le ragioni che inducono l'Esecutivo a sottrarre dal bilancio dello Stato un così vasto movimento di risorse pubbliche. Inoltre, poiché alla società Infrastrutture S.p.a. sarà trasferito una parte del patrimonio della società Patrimonio S.p.a. e poiché la prima società potrà costituire con soggetti privati nuove società che operino nel campo degli investimenti, e quindi con un rischio tipico dell'impresa privata, chiede di sapere se la struttura statale sarà poi in grado di controllare concretamente i costi di tutta l'operazione per il bilancio dello Stato. La questione è aperta e su tale aspetto appare non ulteriormente rinviabile un chiarimento da parte dell'Esecutivo. Infine, chiede di sapere

quali siano le ragioni della trasformazione dell'Anas in società per azioni dal momento che tale ente non ha introiti ma soltanto spese.

La senatrice DONATI, dopo aver a sua volta ringraziato il Ministro per la sua disponibilità ad intervenire in Commissione, richiama ancora una volta la problematica relativa al passaggio del patrimonio indisponibile dello Stato alla Patrimonio S.p.a. Su questo tema, infatti, non c'è stato nessun chiarimento e non sembra che vi sia alcuna intenzione da parte del Governo di dare precise risposte al Presidente della Repubblica che, all'epoca dell'emanazione del decreto-legge n. 63 aveva rilevato la questione in una lettera al Presidente del Consiglio e rispetto alla quale il Governo aveva dichiarato che si sarebbe intervenuti in via amministrativa. Non risulta invece che sia stata assunta una qualche iniziativa al riguardo. L'ulteriore preoccupazione è data dal fatto che una parte di questo patrimonio potrebbe diventare anche il capitale sociale della società Infrastrutture S.p.a che, come è già stato ricordato, potrà effettuare interventi di mercato insieme a soggetti privati e con i rischi connessi, appunto, ad operazioni di questa natura. Chiede pertanto di sapere come si intenda tutelare il patrimonio indisponibile. Riguardo poi alle funzioni della società Infrastrutture S.p.a. chiede di sapere qual è la ragione per cui l'ambito di operatività di questa struttura dovrebbe essere più vasto di quello relativo alla legge n. 443 del 2001 dal momento che già la legge obiettivo ha un ambito assai vasto di applicazione, che va dalle grandi opere infrastrutturali, al settore dell'energia, a quello produttivo e delle comunicazioni. Peraltro, poiché essa interverrà nel sostegno di opere suscettibili di valutazione economica e tariffaria ciò escluderà una serie piuttosto ampia di interventi anche di natura infrastrutturale. Non è pertanto chiaro quale sostegno essa possa concretamente rappresentare per quella parte del Paese dove l'intervento privato è piuttosto difficile da immaginare. Chiede infine di sapere quali siano le priorità e i criteri per definire le opere che con questo strumento si vogliono sostenere, anche attraverso garanzie oltre che con finanziamenti.

Il senatore FABRIS ritiene che quella di Infrastrutture S.p.a sia stata un'idea brillante al fine di rendere più credibili le promesse fatte dal Presidente del Consiglio in note trasmissioni televisive durante la campagna elettorale. Peraltro, lo strumento è interessante e nella geografia del Paese mancava una società di questa natura. Tuttavia, si rendono necessari dei chiarimenti affinché uno strumento di per sé innovativo e positivo per l'economia del Paese possa essere utilizzato in modo dannoso per il bilancio dello Stato e a questo proposito richiama ancora una volta l'audizione svolta dai vertici della Corte dei conti presso la Camera dei deputati proprio a questo riguardo. Chiede cioè di sapere che cosa si intenda fare affinché non vi sia una opacità delle procedure che precludono controlli efficaci e se il Governo ha valutato i rischi, per il bilancio dello Stato, di operare con società che devono totalmente assumersi il rischio di mercato nell'effettuazione di determinati investimenti. A questo riguardo richiama le dichiarazioni recentemente rilasciate da un ex Ministro come Cirino Pomicino che ha sottolineato quali potrebbero essere i danni per il bilancio dello Stato derivanti da un cattivo utilizzo di uno strumento come Infra-

strutture S.p.a. . Sottolinea poi di avere la precisa sensazione di un centralismo di ritorno che mal si concilia con le vocazioni federaliste più volte manifestate dal ministro Tremonti, dal momento che la programmazione sugli interventi non può che avvenire in una sede centrale e in un modo molto verticistico. Riguardo poi ai temi del cofinanziamento chiede se vi sia un limite di impegno per quelli concessi dalla Cassa depositi e prestiti. Infine, in merito al problema delle garanzie da più parti richiamato chiede di sapere quali saranno i criteri di valutazione dei beni.

Il presidente GRILLO dopo aver sottolineato la consapevolezza di tutti i membri della Commissione circa l'importanza degli strumenti costituiti con il decreto-legge n. 63 del 2002 ed in particolare con l'articolo 8, ricorda che il dibattito politico si è fin qui svolto attorno ad un problema centrale: come reperire risorse al fine di colmare il *gap* infrastrutturale del Paese. A questo riguardo ricorda che con la riforma della legge n. 109 del 1994, la cosiddetta legge Merloni, recentemente varata dal Parlamento, si è riformata anche la finanza di progetto che rappresenta un elemento di snodo anche per il Ministero dell'economia. Infatti, nelle nuove norme è previsto un intervento diretto delle banche come socio di finanziamento a breve e medio termine. L'osservazione vale a certificare che la Commissione si è posta il problema di un proficuo utilizzo delle potenzialità del sistema bancario e le nuove norme hanno proprio lo scopo di provocare una reazione del sistema. Chiede pertanto di sapere come, all'interno del meccanismo descritto, la società Infrastrutture S.p.a. potrà interagire. Dichiara quindi di prendere atto che si tratta di un soggetto che opera fuori della pubblica amministrazione e con criteri di efficienza ed economicità. Appare tuttavia necessario definire quali tipi di intervento possa effettuare e in quali zone del Paese. A questo riguardo appare infatti difficile una sua operatività, per esempio, nelle aree depresse. Richiama infine il problema delle garanzie concesse dallo Stato: chiede di sapere per quali tipi di operazione si rendono necessarie e se è vero che il nuovo soggetto può intervenire solo in operazioni che abbiano un carattere di redditività; chiede di sapere, infine, quale sia la necessità di concedere garanzie. In conclusione appare indispensabile comprendere il percorso che l'Esecutivo intende effettuare, illustrando con chiarezza gli obiettivi al fine di fugare ombre e preoccupazioni che accompagnano la nascita di questa nuova società.

Il senatore MENARDI chiede di sapere quali siano le intenzioni del Governo circa la costruzione di opere non remunerative in regioni che invece hanno necessità di nuove infrastrutture. Esprime pertanto qualche perplessità al limite operativo della nuova società che auspica non rappresenti una nuova edizione dell'Iri.

Il ministro TREMONTI, dopo aver ringraziato ancora una volta la Commissione per aver offerto al Governo una sede nella quale spiegare alcune delle opzioni fondamentali del suo programma, fa presente che an-

che il suo Dicastero ha partecipato alla stesura della legge n. 443 del 2001 e pertanto ben conosce l'importanza di dare avvio ad un programma di grandi opere. A questo riguardo sottolinea tuttavia che quella legge è stata varata non tanto perché mancano risorse finanziarie per dare l'avvio a questo programma ma piuttosto perché il Paese soffre di un eccesso di legislazione, in questo settore, che rappresenta un grave limite del sistema. Fa quindi presente che il rapporto tra la società Patrimonio S.p.a e la società Infrastrutture S.p.a. non è un tema particolarmente rilevante, mentre ritiene necessario sottolineare che quest'ultimo strumento, lungi dal rappresentare una «trovata» del Ministro dell'economia è piuttosto l'importazione di un modello già sperimentato con successo in paesi come la Germania che già da moltissimi anni interviene, fuori dalla contabilità statale, mediante appunto KfW a sostenere opere di natura infrastrutturale e la piccola e media impresa. Nulla pertanto è stato inventato e molto invece è stato copiato dal modello tedesco proprio al fine di sfruttare con successo un modello e una prassi che peraltro non hanno incontrato sanzioni da parte della Comunità europea: si è voluto in definitiva sfruttare la forza del precedente. Non è un caso, inoltre, che sulla società Infrastrutture S.p.a si sia concentrato l'interesse dei comuni. Riguardo alle funzioni della nuova società fa presente che si tratta di uno strumento aggiuntivo rispetto a quelli esistenti. Essa infatti sarà utilizzata per il reperimento di risorse addizionali rispetto ai trasferimenti dello Stato e al credito bancario. Si configura cioè come un modello di partenariato pubblico-privato secondo una definizione squisitamente europea.

Ricorda quindi che finora, lo Stato, per finanziare le opere pubbliche è ricorso all'indebitamento; in Europa, invece, alcune cose sono state sottratte al finanziamento del debito pubblico attraverso appunto strumenti come Infrastrutture S.p.a. L'operazione, peraltro, consente di liberare risorse del bilancio pubblico che possono andare a finanziare opere non redditizie. Il problema italiano attuale, infatti, è che tutte le opere sono a carico del bilancio dello Stato. Quanto ai problemi di trasparenza da più parti richiamati, fa presente che vi saranno tutti i controlli necessari, come ad esempio quello della Banca d'Italia, e che comunque il mercato rappresenterà il banco di prova più importante in quanto uno strumento come Infrastrutture S.p.a. può funzionare soltanto se si sottoporrà alle regole di mercato. Il complesso di questi strumenti offre pertanto tutte le garanzie richieste e la necessaria trasparenza. Riguardo poi al problema del patrimonio pubblico, più volte richiamato sia nel dibattito parlamentare che in quello giornalistico, sottolinea come non vi sia alcun problema di coinvolgimento in operazioni a rischio dei beni artistici del Paese che sono, per loro natura, fuori dall'ambito del decreto-legge n. 63. Inoltre, ritiene che la lettera di risposta del Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica sulla questione sia stata da quest'ultimo considerata sufficiente a fugare le preoccupazioni sorte in un primo momento.

Anche in relazione all'oggetto sociale di Infrastrutture S.p.a. il Governo si è ispirato al modello tedesco che è molto diverso dall'Iri. La società infatti opererà con un conto economico, sul mercato e dovrà raggiun-

gere un equilibrio di bilancio. Un eventuale squilibrio avrebbe infatti immediati riflessi sul mercato azionario. Il Governo, peraltro, è molto ottimista sul *rating* della nuova società e anzi non si è mai trovata una spiegazione sul perché questo strumento non sia stato adottato anche dai Governi precedenti. Tornando quindi agli obiettivi della società sottolinea, come allo stato attuale, non sia possibile fornire una precisa lista di interventi operativi, anche se si può dire sin da ora che gli obiettivi sono fondamentalmente quelli del settore infrastrutturale, mentre, per quello turistico si tratterà di valutare possibili interventi sempre all'interno del programma di grandi opere. Riguardo alle aree depresse, ribadisce poi che Infrastrutture S.p.a. servirà fundamentalmente a liberare risorse dello Stato da investire in queste zone.

Rispondendo quindi al senatore Cicolani ritiene che la società possa funzionare anche come motore di tipo culturale per diffondere conoscenze e *know how*. La questione riguardante i depositi postali non è invece al momento stata presa in esame, si pensa piuttosto al classamento di titoli sul mercato e a questo fine perciò è importantissima la definizione di *rating*. Come già detto, la società non dovrebbe ricadere nella normativa che vieta aiuti di Stato alle imprese dal momento che anche la società KfW non ha mai avuto problemi sotto questo profilo e non sarebbe pensabile un diverso trattamento per uno strumento analogo. Certamente la forma della società è privata ma la missione rimane pubblica e quindi lo strumento ha una voluta natura di ibrido. Ribadisce quindi che gli obiettivi della Società sono quelli di natura infrastrutturale e che per essa è prevista una espansione e una crescita economica progressive anche se nell'immediato non può essere collocata tra i giganti di questo settore. Rispondendo al senatore Paolo Brutti, riguardo alla questione dell'ANAS e della sua privatizzazione sottolinea che il Governo giudica sbagliata l'ottica secondo la quale tale soggetto non avrebbe proventi. Ritiene in ogni caso che la disciplina di bilancio a cui l'ente sarà sottoposto costituisca già di per sé un valore. Infine, sempre riguardo ai compiti della nuova società Infrastrutture S.p.a. ritiene che la legge obiettivo, ovvero la legge n. 443 del 2001, non possa esaurire tutti i possibili campi di intervento in quanto tale legge è riferita anche ad opere non economicamente convenienti e comunque di prevalente profilo pubblico. Rassicura infine il presidente Grillo che la società si atterrà alla massima correttezza contabile e in merito alla più volte richiamata audizione dei vertici della Corte dei conti alla Camera dei deputati sottolinea che nessun *vulnus* all'impianto contabile del Paese potrà essere apportato da questo strumento. Infatti, vi sono sufficienti controlli pubblici e di mercato che ne garantiranno la trasparenza di operato e di contabilità.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato il ministro Tremonti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2002

83^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque: audizione del sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Scarpa Bonazza Buora

Riprende l'indagine sospesa nella seduta del 25 luglio scorso.

Il PRESIDENTE esprime il proprio rammarico per l'oggettiva impossibilità incontrata dalla Commissione agricoltura a completare il ciclo di audizioni programmato, in cui si prevedevano le audizioni di tutti i Commissari straordinari per l'emergenza idrica, nominati dal Governo. In particolare evidenzia che, mentre è stato possibile procedere alle separate audizioni dei Presidenti della regione Sicilia, Sardegna, Puglia e Basilicata, auditi nella veste di Commissari straordinari per l'emergenza idrica, non è stato invece possibile, per la Commissione, procedere anche all'audizione del Presidente della Regione Umbria, pure recentemente nominato Commissario straordinario in quanto, nonostante i ripetuti inviti, lo stesso ha declinato l'invito a partecipare di persona ai lavori della Commissione, nei tempi programmati per la conclusione dell'indagine.

Preannuncia che informerà il Presidente del Senato dell'inconveniente verificatosi.

Ricorda inoltre che il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, onorevole Scarpa Bonazza Buora, è già intervenuto nelle prime sedute (del 19 dicembre 2001 e del 23 gennaio 2002), dedicate all'indagine conoscitiva in corso, svolgendo un'ampia relazione illustrativa.

Alla luce dei recenti interventi normativi assunti dal Governo in merito all'emergenza idrica, prospetta l'opportunità che il Sottosegretario svolga una relazione integrativa.

Prende la parola il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA, evidenziando che la crisi idrica è ulteriormente peggiorata negli ultimi mesi, comportando l'insorgere di difficoltà nell'approvvigionamento e nella distribuzione delle risorse idriche anche nelle regioni della Campania e della Calabria.

Rileva che la disponibilità d'acqua è diminuita sensibilmente in Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna, sottolineando che si registra anche una diminuzione di volumi di risorsa idrica negli invasi artificiali della Sardegna e della Sicilia. Rileva che tale crisi idrica ha comportato conseguenze pregiudizievoli per il settore agricolo, inducendo molti Consorzi di bonifica a porre in essere irrigazioni di soccorso, al fine di salvaguardare le colture arboree e quelle erbacee poliennali presenti nei comprensori irrigui di propria pertinenza.

La crisi idrica fin qui descritta ha comportato conseguenze dannose e rischi di particolare rilievo, soprattutto per taluni comparti del settore primario, quali le colture orticole, gli impianti arborei, le colture erbacee poliennali e la produzione foraggiera.

In Campania si registrano gravi danni sia nelle aree agricole intensive di pianura che in quelle collinari interne, con riflessi negativi anche per il settore foraggiero e conseguentemente per la zootecnia regionale.

Evidenzia che in Puglia la situazione risulta di particolare gravità, soprattutto per quel che concerne l'area della Capitanata, nella quale risultano gravemente compromesse le colture dei pomodori, quelle di uva da tavola, di pesche ed infine dei prodotti orticoli.

In Basilicata la siccità ha cagionato gravi danni soprattutto per il comparto dei cereali, delle colture erbacee poliennali ed infine per il settore dell'ortofrutta. Rileva in particolare che, a seguito della crisi idrica, le produzioni tipiche dell'area metapontina registrano perdite rilevanti (tra il 40 e il 60 per cento). Il settore inerente alla produzione di agrumi ha registrato danni non indifferenti, come pure il comparto della produzione di frumento e di foraggio per il settore zootecnico.

Per quel che concerne la situazione della Calabria, evidenzia che il settore dell'olivicoltura, dei cereali e dell'ortofrutta, nonché della produzione di foraggi, hanno subito perdite consistenti. Anche le colture orticole a ciclo estivo ed estivo-autunnale hanno subito una riduzione degli introiti di circa il 30 per cento.

In Sicilia le conseguenze pregiudizievoli della crisi idrica si sono manifestate soprattutto nell'ambito delle produzioni d'eccellenza della regione, ossia nel settore degli agrumi, della vite, delle drupacee ed infine dei cereali. Le cause di tali perdite vanno ricercate non solo nell'ambito della siccità verificatasi, ma anche nelle cattive condizioni della rete irrigua, attraverso la quale vengono disperse enormi quantità di risorsa idrica.

Per quel che concerne la Sardegna, il quadro complessivo si rivela difficile, in quanto le disponibilità garantite dagli invasi sardi hanno fatto registrare un calo nei volumi d'acqua superiore al 50 per cento. Danni consistenti si sono verificati nell'ambito della produzione di riso, di barbabietola da zucchero, del pomodoro, del mais e dei prodotti orticoli.

Rileva inoltre che i pregiudizi, derivanti al settore primario dalla crisi idrica, comportano ripercussioni negative sul piano sociale ed economico.

Alla luce della situazione fin qui descritta il Governo, attesa la molteplicità delle competenze sussistenti nel settore, ha istituito un tavolo interministeriale ed ha altresì conferito l'incarico di Commissari straordinari ai Presidenti di alcune regioni per le quali la carenza idrica ha raggiunto *standard* di particolare criticità. Fa presente inoltre che il Ministero delle politiche agricole e forestali ha predisposto un programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione, proponendo una serie di interventi da realizzare secondo alcune direttrici principali quali il recupero dell'efficienza degli accumuli per l'approvvigionamento, gli adeguamenti delle reti di distribuzione, il completamento di alcuni schemi idrici, l'utilizzo delle acque reflue per uso irriguo, gli incentivi all'adozione di tecniche di irrigazione improntate a canoni di maggiore efficienza e di minore impatto ambientale.

Il programma in questione utilizza lo stanziamento di 5 milioni di euro previsto nell'ambito della finanziaria del 2001, quello di 15,490 milioni di euro inserito nell'ambito della legge finanziaria per il 2002, ed infine lo stanziamento di 105 milioni di euro (destinato ad interventi nelle aree del Mezzogiorno), che l'Agensud è legittimata ad utilizzare previa stipula di appositi accordi di programma-quadro. A tali stanziamenti va aggiunto l'importo di 50 milioni di euro, contemplato nell'ambito della delibera del CIPE del 16 giugno e destinato ad opere strutturali di immediata realizzazione nell'ambito dei territori meridionali.

Ricorda inoltre che nell'ambito della legge-obiettivo sono stati individuati interventi, valutati prioritari, atti a fronteggiare l'emergenza idrica nel Mezzogiorno, per un importo pari a 4.641 milioni di euro. Evidenzia inoltre che nell'ambito del decreto-legge n. 138 del 2002, è stato previsto uno stanziamento straordinario per l'Ente irrigazione Puglia, Lucania e Irpinia, pari a 8 milioni di euro. Evidenzia infine che attraverso la presentazione di un apposito «maxi-emendamento» governativo (riferito al decreto-legge n. 138 del 2002), l'Esecutivo ha individuato ulteriori interventi di immediata realizzazione, finalizzati sia a far fronte ai danni per il settore agricolo conseguenti alla crisi idrica verificatasi negli anni 2001-2002 e sia a porre in essere interventi nell'ambito del settore della bonifica e dell'irrigazione.

Interviene il senatore BONGIORNO, il quale si dichiara pienamente soddisfatto per le misure poste in essere dal Governo per fronteggiare l'emergenza idrica nell'ambito delle aree territoriali meridionali.

Evidenzia tuttavia che in riferimento all'articolo 13, comma 4-ter, del decreto-legge n. 138 del 2002, si profila un dubbio interpretativo in ordine

alla concreta portata di tale norma. In particolare, alla luce di un'interpretazione meramente letterale, gli interventi sembrerebbero essere limitati esclusivamente ai territori per i quali si è registrata un'emergenza idrica per il periodo che va dal 1995 al 1999. Tale interpretazione restrittiva, tuttavia, appare non compatibile con la *ratio* sottesa al testo normativo proposto dal Governo, che è finalizzato a porre in essere interventi anche per quei territori per i quali si è verificata una crisi idrica negli anni 2000, 2001 e 2002.

Evidenzia inoltre che il comma 4-*bis* del sopracitato decreto-legge attribuisce alle aree territoriali colpite dalla crisi idrica del 2000, 2001 e 2002 le provvidenze di cui alla legge n. 185 del 1992, «secondo procedure e modalità in essa previste, integrate dalle disposizioni del presente articolo». Tale ultima dizione lascerebbe intendere, alla stregua di un'interpretazione condotta secondo canoni di tipo logico-sistematico, che si applichino ai sopracitati territori danneggiati dalla siccità del 2000, 2001 e 2002 anche le provvidenze contemplate al comma 4-*ter* dell'articolo 13.

Ritiene comunque utile un chiarimento del Governo atto a fugare eventuali dubbi interpretativi di tipo formale che potrebbero profilarsi in ordine alla disposizione normativa sopracitata (ossia al comma 4-*ter*).

Interviene il senatore MALENTACCHI, il quale rileva preliminarmente che le disposizioni normative di cui al decreto-legge n. 138 del 2002, citate dal sottosegretario Scarpa Bonazza Buora, non assumono ancora una definitiva valenza normativa, in quanto il disegno di legge di conversione del sopracitato decreto-legge è attualmente in corso di esame e conseguentemente il riferimento agli stanziamenti previsti nell'ambito dello stesso appare non pienamente rispettoso delle prerogative parlamentari.

Rileva inoltre che la Conferenza Stato-regioni ha formulato rilievi di particolare pregnanza in ordine al sopracitato decreto-legge.

Auspica infine che l'indagine conoscitiva attualmente in corso presso la Commissione agricoltura venga completata al più presto ed inoltre che venga approvato un documento finale che prospetti al Governo l'orientamento assunto dal Senato in ordine alla materia in questione.

Interviene la senatrice DE PETRIS, rilevando preliminarmente che la Conferenza Stato-regioni ha formulato alcuni rilievi critici in ordine all'articolo 13 del decreto-legge n. 138 del 2002.

Rileva altresì che la questione attinente alla crisi idrica riveste una valenza non solo strutturale, ma anche gestionale, atteso che la legge Galli non è stata ancora integralmente attuata in molte aree territoriali. Rileva inoltre che la soluzione incentrata sul potenziamento degli impianti di desalinizzazione, prefigurata nell'ambito del DPEF, si rivela non del tutto opportuna alla stregua di una valutazione comparativa dei costi-benefici ad essa inerenti.

Ritiene che il problema della crisi idrica possa essere adeguatamente affrontato attraverso l'adozione di soluzioni incentrate da una parte sull'eliminazione delle perdite della rete irrigua e dall'altro sull'attribuzione di incentivi per la realizzazione di impianti idrici a basso consumo in agricoltura.

Interviene il senatore FLAMMIA, il quale rileva preliminarmente che la relazione svolta dal sottosegretario nell'ambito della seduta odierna appare completa e puntuale e che dalla stessa emerge con chiarezza la gravità del problema idrico. Tuttavia evidenzia la sussistenza di una contraddittorietà tra la gravità della crisi, riscontrata anche dal Governo, e le misure assunte per fronteggiare la stessa, sottolineando che queste ultime appaiono connotate da un atteggiamento di «sottovalutazione» rispetto alla portata dell'attuale problema idrico.

Evidenzia in particolare che nell'ambito del DPEF non sono prefigurati piani strutturali di ampio respiro, ed altresì che non sono stati previsti appositi stanziamenti aggiuntivi atti a far fronte alla crisi idrica in questione.

Prospetta infine l'opportunità che il problema della crisi idrica venga analizzato adeguatamente dal Senato, anche in sede assembleare.

Interviene il senatore MURINEDDU il quale, dopo aver sottolineato l'ampiezza e l'esaustività della relazione svolta dal sottosegretario Scarpa Bonazza Buora, pone allo stesso un quesito atto a chiarire la portata degli eventuali interventi posti in essere dal Governo, al fine di consentire in tempi ragionevoli il collaudo degli invasi artificiali attualmente esistenti.

Chiede inoltre al Rappresentante del Governo di precisare se l'Esecutivo risulti adeguatamente informato in ordine alle iniziative regionali poste in essere per fronteggiare l'emergenza idrica, con particolare riferimento ai POR.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione alla seduta di domani.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2002

93^a Seduta*Presidenza del Presidente*
PONTONE*La seduta inizia alle ore 14,40.**PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sull'industria dell'automobile: proposta di documento conclusivo**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame della proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo, sospeso nella seduta del 25 luglio scorso.

Il presidente PONTONE illustra talune modifiche apportate alla proposta originaria di Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'industria dell'automobile, precisando che esse non determinano cambiamenti sostanziali né nell'analisi della realtà e delle prospettive del mercato automobilistico mondiale e nazionale, né sui fattori che hanno portato alla crisi della Fiat né, infine, sulle valutazioni di prospettiva e sulle proposte contenute nella parte conclusiva.

In accordo con il Presidente della Commissione attività produttive della Camera, si è ritenuto di introdurre alcune correzioni al testo presentato per chiarire meglio taluni passaggi di rilievo e per tener conto, su diversi aspetti, dei suggerimenti avanzati anche dai Gruppi di opposizione. Si tratta di modificazioni che, a suo giudizio, migliorano la formulazione del Documento rendendolo più efficace ed incisivo.

Si sofferma, quindi, sulle principali modificazioni proposte. La prima, al paragrafo 7.2 (Trasformazione del Gruppo Fiat e sviluppo dell'industria automobilistica italiana), riguarda l'operazione Italenergia. Si è ritenuto opportuno riferire direttamente le considerazioni svolte nel corso delle audizioni da rappresentanti degli istituti di credito e della stessa Fiat relativamente al problema del consolidamento o accumulo del debito e alle conseguenze che da esso sono derivate. Resta confermata, peraltro, la sottolineatura del rischio derivante dall'ingresso di soggetti di altri paesi, che agiscono in regime di monopolio e che, proprio grazie a questa loro po-

sizione di vantaggio e senza principio di reciprocità, possono acquisire posizioni di controllo in Italia.

Sul ruolo delle banche, nello stesso paragrafo, è stata accolta una osservazione, avanzata dai Gruppi di opposizione, che indica i limiti di un sistema in cui gli istituti di credito finiscono per esercitare una sorta di supplenza che deve essere valutata in relazione alle loro funzioni proprie di assicurare la tutela del risparmio.

Sono state poi inserite talune integrazioni, avanzate in particolare dai Gruppi di opposizione, sulle conseguenze che la crisi potrebbe determinare sotto il profilo occupazionale e sulla necessità di impedire che sia disperso un patrimonio di professionalità e di competenze.

Nel paragrafo 7. 3 (Considerazioni conclusive) sono state inserite modificazioni finalizzate a valorizzare il ruolo degli enti locali e delle Regioni, a tener conto, con particolare attenzione, dell'indotto, a sollecitare il Governo a svolgere un'attività di monitoraggio dell'andamento dell'industria automobilistica nazionale e a realizzare una efficace politica per la formazione e la qualificazione professionale. Si tratta di valutazioni e di proposte largamente condivise e su cui gli stessi Gruppi di opposizione hanno avanzato specifiche osservazioni. Nello stesso paragrafo conclusivo, è stata soppressa infine la elencazione delle iniziative da assumere, che aveva un valore meramente riassuntivo ed è stato inserito un periodo, particolarmente significativo, che indica come il Gruppo Fiat sia chiamato ad assumere iniziative importanti per evitare che l'Italia resti priva di un'industria nazionale dell'automobile e che si perda anche una parte rilevante del settore energetico. Questo è il vero obiettivo che deve essere perseguito e su cui non può che esservi la più ampia convergenza dei Gruppi parlamentari. Auspica, pertanto, l'approvazione del Documento.

Il senatore CAMBURSANO osserva che sarebbe utile inserire nel Documento anche un riferimento alle recenti ipotesi di accordo tra Fiat e Opel-GM per la produzione di autoveicoli in Europa e in Sudamerica. È in discussione, nell'ambito delle istituzioni locali piemontesi, la possibilità di partecipare a questa iniziativa. Occorrerebbe, quindi, chiarire quale possa essere il ruolo del sistema Italia nel suo complesso ed in particolare del Governo e comprendere se l'accordo rappresenti o meno una anticipazione delle scadenze previste per il 2004.

Il senatore MACONI esprime il proprio apprezzamento per il superamento del rischio di rinvio dell'approvazione del Documento a dopo la pausa estiva, che si era concretamente determinato nella scorsa settimana. Sono evidenti le ragioni che rendono, invece, necessario un pronunciamento immediato del Parlamento. Le stesse notizie di questi giorni, che indicano un certo miglioramento della situazione finanziaria della Fiat, ma evidenziano il permanere delle gravi difficoltà del settore automobilistico, ne sono conferma. Analogo apprezzamento esprime anche per l'accoglimento di molte osservazioni avanzate dai gruppi di opposizione. Ciò, a suo avviso, ha dato luogo ad un arricchimento del Documento sia per

ciò che si riferisce al ruolo degli istituti di credito, sia per la forte sottolineatura del mantenimento in Italia dell'intero ciclo produttivo dell'industria automobilistica. Sono importanti anche i rilievi accolti sul ruolo delle istituzioni locali sul sostegno non indiscriminato alla domanda e sugli incentivi alla ricerca e alla innovazione, anche con riferimento all'indotto. Positivo, infine, è il richiamo alla gestione attiva degli esuberi, non limitata alla utilizzazione degli ammortizzatori sociali.

Ritiene quindi che il Documento rappresenti uno strumento utile, anche se certamente non esaustivo. D'altra parte, è prevista la realizzazione di un'azione di monitoraggio che dovrà mantenere costante l'azione di sollecitazione e indirizzo. Nella stesura originaria del Documento erano inserite valutazioni più nette sugli errori compiuti nel passato dai gruppi dirigenti della Fiat e sulle scelte da assumere rispetto all'intervento nel settore dell'energia. Sarebbe stato preferibile non modificare queste parti che fornivano maggiore incisività al Documento stesso.

Dichiara, tuttavia, il proprio voto favorevole sulla proposta illustrata dal Presidente, confermando la volontà di contribuire in modo unitario alla individuazione di soluzioni positive alla crisi in atto.

Il senatore MUZIO sottolinea come l'assenza di una politica industriale nel settore dell'auto possa determinare una crescente dipendenza dalle scelte che saranno assunte dagli istituti di credito. Ribadisce la propria preoccupazione per le imprese che operano nell'indotto e che costituiscono un patrimonio importante e da valorizzare anche attraverso misure idonee sia con riferimento all'accesso al credito, sia per le attività di ricerca e innovazione.

Occorre evitare il rischio della fuoriuscita del settore dell'auto, nelle sue fasi strategiche, dall'Italia, così come è avvenuto per altri comparti produttivi come quello farmaceutico. Per questo è indispensabile prendere atto della realtà e registrare la sottovalutazione che si è determinata negli anni trascorsi, nonché delle difficoltà che si presentano per realizzare una efficace azione di rilancio. Da questo punto di vista, appare negativa la modificazione introdotta nel Documento concernente l'operazione Italenergia ed il ruolo delle banche, perché essa è sostanzialmente finalizzata a rinviare ogni valutazione ai soggetti auditi.

Il Documento, tuttavia, contiene un'analisi corretta della drammaticità della situazione. È importante che esso costituisca la base per un successivo lavoro di monitoraggio e di sollecitazione finalizzato a ottenere scelte chiare da parte dei soggetti coinvolti. Sarebbe stato preferibile, ad esempio, esprimere chiaramente un'opzione a favore dell'auto rispetto all'energia, perché solo in tal modo vi può essere una positiva concentrazione di risorse finanziarie. L'orientamento verso il metano, inoltre, richiede per coerenza di non ridurre l'attività nello stabilimento di Arese. Scelte strategiche dovrebbero riguardare poi il settore dell'indotto, la riqualificazione professionale e lo stesso contesto ambientale e di vita delle città. Pur con i limiti indicati, sottolinea la positività complessiva del Documento e dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore TRAVAGLIA ritiene che il Documento contenga un'analisi precisa della situazione in cui si trova l'industria automobilistica. Inevitabilmente, appare invece meno efficace la parte propositiva. In essa, sono indubbiamente contenute osservazioni estremamente interessanti, a cominciare da quelle relative alla costruzione di un contesto favorevole alla creazione e allo sviluppo delle imprese. Si tratta di valutazioni di carattere generale, sicuramente condivisibili, che costituiscono la base per un sostanziale incremento dello sviluppo economico. Altri rilievi, anch'essi interessanti, appaiono maggiormente teorici e forse privi di reale praticabilità. Quanto al ruolo delle banche, si deve evitare che il loro intervento finanziario determini una sovrapposizione di competenze e quindi di responsabilità rispetto alle funzioni proprie dei gruppi dirigenti aziendali.

L'azione di monitoraggio affidata al Governo dovrebbe essere precisata negli obiettivi, anche tenendo conto delle valutazioni che sono state espresse sui precedenti interventi pubblici, ad esempio sulla rottamazione. È auspicabile che il nuovo gruppo dirigente della Fiat assuma iniziative efficaci in tempi rapidi.

Richiama l'opposizione a non insistere, quasi fosse una clausola di stile, sull'argomento delle divisioni interne alla maggioranza: è una polemica inutile e facilmente ribaltabile. Dichiara, infine, il proprio voto favorevole, pur con le perplessità che derivano essenzialmente dalla complessità della situazione. Si augura che si determini una evoluzione positiva della crisi in atto, con effetti positivi per lo sviluppo e per l'occupazione.

Il senatore COVIELLO rileva che la Fiat costituisce un patrimonio nazionale, come dimostra anche l'esperienza degli investimenti nel Mezzogiorno, che ha determinato risultati positivi e ha valorizzato le potenzialità produttive di quelle regioni. Non si può rinunciare, quindi a questo patrimonio: per questo è utile che vi sia una convergenza tra i Gruppi parlamentari nella indicazione delle linee di intervento. È un contributo importante per il rilancio del settore, che può essere utilizzato dal Governo per uscire da una logica di interventi meramente congiunturali e per la realizzazione di una politica di sistema. Il Documento non vuole limitare, d'altra parte, l'autonomia dell'azienda, ma fornire suggerimenti e offrire valutazioni di fondo.

A suo avviso, la diversificazione nel settore dell'energia ha costituito un segnale di sfiducia per gli investimenti nell'industria automobilistica. Le osservazioni contenute nella stesura originaria del Documento su questo punto e sul ruolo delle banche erano più incisive. Le modifiche introdotte hanno rinviato al contenuto delle audizioni taluni giudizi che sarebbe stato preferibile assumere in modo diretto. Ciò vale anche per le proposte e le iniziative che erano contenute nel paragrafo conclusivo del Documento e che ora sono state sostituite da una considerazione riassuntiva di carattere generale. Anche a nome degli altri Commissari dei Gruppi di opposizione, ribadisce l'importanza di tali proposte. Esse riguardano in particolare l'esigenza che il Gruppo Fiat verifichi i tempi di attuazione delle decisioni tenendo conto della scadenza del 2004, precisi l'attuazione

degli accordi con *General Motors*, chiarisca i propri orientamenti sugli investimenti in Brasile, Argentina, Polonia e Turchia, individui le partecipazioni da cedere e garantisca il mantenimento di una presenza imprenditoriale attiva nella crescita industriale e finanziaria dell'Italia. A ciò, si deve aggiungere anche la richiesta di una valutazione sulla opportunità e modalità di intervento dei diversi soggetti istituzionali con riferimento ai recenti accordi produttivi con *General Motors* nell'area europea e sudamericana, nonché la richiesta di indicazioni precise da parte del Governo sulle iniziative da inserire nella prossima legge finanziaria relativamente alle risorse da destinare alla innovazione tecnologica, alla ricerca scientifica e alla formazione e riqualificazione professionale.

Dichiara, infine il proprio voto favorevole.

Il senatore MUGNAI ritiene che la situazione di difficoltà del settore automobilistico sia da ricondurre anche a scelte sbagliate di politica industriale e fiscale assunte nel passato. Lo stato di sostanziale monopolio in cui ha svolto la propria attività la principale azienda automobilistica italiana ha determinato una perdita di capacità progettuale, con conseguenze negative, nel lungo periodo, sulla competitività dei prodotti, soprattutto di fascia medio-alta.

Vi sono precise responsabilità dei Governi che, a partire dagli anni '70, hanno avallato tale andamento. Ora vi sono timidi segnali di ripresa, ma non sarà facile rilanciare marchi, che pure hanno avuto una storia importante, ma che sono stati privati nel tempo delle loro peculiarità e della loro capacità di attrazione. Auspica un pieno rilancio del settore e della Fiat in particolare.

Il senatore CAMBURSANO richiama a una maggiore concretezza. Occorre decidere cosa fare nel breve periodo, nei 15 mesi lavorativi che mancano al 2004. Si deve evitare di giungere a tale appuntamento con un depotenziamento e con una perdita di valore che renderebbe estremamente difficoltoso il superamento positivo di quella fase. I provvedimenti adottati dal Governo non sono sufficienti: essi consentiranno un limitato incremento delle vendite, ma è indispensabile fare di più.

L'obiettivo è quello di mantenere la produzione automobilistica in Italia e ciò a prescindere dalle scelte che saranno compiute sugli assetti proprietari. È indispensabile che, già a partire dalla prossima legge finanziaria, il Governo indichi le risorse finanziarie che intende attribuire ai settori dell'innovazione e della ricerca scientifica. In questo campo si deve superare di vario rispetto agli investimenti realizzati ad esempio in Germania ed è un compito che, nell'attuale situazione di indebitamento, non può essere attribuito alla Fiat. Una riflessione adeguata va condotta sulle piccole e medie imprese che operano nel vasto settore dell'indotto, nonché sul ruolo che può essere svolto dallo Stato (pur senza nostalgia per le partecipazioni statali), analogamente a quella che stanno portando avanti la regione Piemonte, la provincia e il comune di Torino.

Il senatore CHIUSOLI sottolinea come il documento in discussione non debba essere né enfatizzato, né sminuito. Si tratta di un documento di indirizzo, realistico, che contiene analisi e proposte proprie di un organo parlamentare.

L'indagine conoscitiva è stata condotta in modo serio, senza reticenze e con valutazioni talvolta anche impietose. Di ciò, vi era necessità ed è giusto dare atto dell'accoglimento di numerose proposte avanzate dai Gruppi di opposizione. Sarebbe stato preferibile, a suo avviso, non espungere dalla parte propositiva l'elenco delle iniziative da adottare. Dichiarò il proprio voto favorevole.

Il senatore TRAVAGLIA ritiene che si dovrebbero svolgere alcune riflessioni sul ruolo dei sindacati.

Il senatore BETTAMIO osserva che il vero problema è come dare seguito alle proposte contenute nel documento, per evitare il rischio che esso resti una esercitazione fine a se stessa. D'altra parte, occorre considerare che non possono essere posti vincoli alla attività di aziende private, che hanno la piena disponibilità delle loro scelte. Si deve, quindi compiere uno sforzo di realismo per contribuire al miglioramento di una situazione che può avere gravi ripercussioni sul piano sociale ed occupazionale.

Il presidente PONTONE ritiene che sia un fatto molto positivo il raggiungimento di una così ampia convergenza sulla proposta di documento conclusivo che è stata predisposta. Si tratta di un risultato utile, perché da luogo ad una analisi precisa, non orientata da posizioni pregiudiziali. La Commissione, unitamente alla Commissione attività produttive della Camera, ha condotto quindi un buon lavoro. È auspicabile che ciò possa contribuire all'adozione di interventi funzionali al rilancio della Fiat, che è certamente patrimonio dell'Italia e simbolo di uno sviluppo economico a cui hanno dato il loro apporto anche tanti lavoratori meridionali immigrati in anni difficili.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie all'unanimità la proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo, con le modificazioni illustrate dal Presidente.

Il presidente PONTONE dichiara infine chiusa l'indagine conoscitiva.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 404, 336, 398 e 630.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2002

102^a Seduta*Presidenza del presidente***ZANOLETTI***La seduta inizia alle ore 15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi immediatamente prima dell'inizio della seduta, per la programmazione dei lavori, ha deliberato di riprendere l'attività della Commissione, dopo la sospensione estiva, a partire da martedì 17 settembre con la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge dei quali è già in corso la trattazione. L'Ufficio di Presidenza ha altresì autorizzato il Presidente ad iscrivere all'ordine del giorno eventuali disegni di legge di conversione di decreti-legge ovvero eventuali schemi di decreto legislativo, qualora vengano assegnati nelle prossime settimane.

MATERIA DI COMPETENZA

Indicazioni risultanti dalla recente missione in Argentina (1°-5 luglio 2002) di una delegazione di Senatori, relativamente alla situazione sociale, occupazionale e previdenziale del Paese

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento)

Il PRESIDENTE dà lettura della seguente relazione:

«1. Premessa

Dal 1° al 5 luglio 2002 una delegazione del Senato della Repubblica, composta dal senatore Provera, Presidente della Commissione Affari Esteri, dal senatore Grillotti e dal senatore Martone, membri della stessa Commissione; dal senatore De Rigo, dal senatore Maconi, dal senatore Mugnai, membri della Commissione Industria; dal senatore Zanoletti, Presidente della Commissione Lavoro, previdenza sociale, dal senatore Battafarano e dal senatore Morra membri della stessa Commissione; e dal senatore Dettori, mem-

bro della Commissione Ambiente, si è recata in Argentina, svolgendo una intensa serie di incontri, ben organizzati con la collaborazione dell'Ambasciata, con membri del Governo, personalità politiche, rappresentanti del mondo imprenditoriale e sindacale, in un'ampia ricognizione di temi e orientamenti, volta ad acquisire una conoscenza diretta della difficile situazione politica ed economica che sta attraversando quel Paese.

La delegazione ha potuto verificare direttamente la realtà di una crisi non soltanto economica ma di carattere globale, che investe nel suo complesso la realtà politica e la coesione sociale dell'Argentina, e che quindi ha compromesso profondamente sia la sua credibilità sul versante delle relazioni internazionali sia il clima di fiducia all'interno, fortemente scosso.

Secondo quanto è emerso in particolare dall'incontro con la rappresentanza diplomatica italiana (1° Luglio) le cause della crisi argentina vanno ricercate in primo luogo nell'impostazione di politiche economiche e sociali che hanno portato, a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, ad una crescita spropositata dell'indebitamento del Paese. È cresciuto in parallelo il debito estero (senza che al contempo una serie di piani concordati con il Fondo Monetario Internazionale, tra fine 2000 e tutto l'anno successivo, giungessero a risultati), a fronte di una spesa pubblica non proporzionata rispetto alla capacità produttiva e alla reale entità delle entrate fiscali, e resa ancor meno efficiente in conseguenza del notevole assorbimento delle poche risorse disponibili da parte di un'amministrazione pubblica pletrica e sovradimensionata nei suoi apparati e nella sua articolazione federale.

Tale situazione è diventata insostenibile nel corso del 2001, ed è sfociata in misure eccezionali, come il blocco dei depositi bancari (*corralito*), che hanno dato luogo alla montante protesta popolare tradottasi in una crisi istituzionale tale da portare alla proclamazione dello stato d'assedio, e, dopo le dimissioni del presidente De la Rúa, alla successione, nel giro di due settimane, di tre capi dello Stato provvisori, giungendosi infine alla designazione parlamentare di Edoardo Duhalde quale presidente della Repubblica e capo di un governo chiaramente di transizione.

È ovvio che, in un tale contesto, non si possa soltanto parlare di crisi economica, ma anche, come si è detto, di una profonda crisi dei meccanismi basilari del consenso e della stessa rappresentanza politica (l'ambasciatore italiano Nigido ha ricordato che secondo un recente sondaggio, otto argentini su dieci non si sentono rappresentati) e, al tempo stesso, di una difficoltà delle classi dirigenti a rappresentarsi la situazione attuale in termini oggettivi e ad elaborare strategie e soluzioni adeguate.

La via di uscita, come è stato posto in evidenza nella conferenza stampa della delegazione che ha concluso la missione, non può prescindere dalla soluzione di alcuni nodi strutturali dell'economia – dalla rimodulazione delle scadenze della restituzione del debito, alla riapertura dei mercati, alla collaborazione internazionale, con forme di *joint ventures* – ma al tempo stesso deve misurarsi con i grandi temi della riforma istituzionale e con il ripristino della certezza del diritto che sono le condizioni

minime pregiudiziali per un generale recupero di credibilità e di competitività del sistema produttivo e creditizio.

2. Le imprese e la cooperazione con l'Italia

In questa situazione così critica, una nota positiva viene dalla constatazione dell'esistenza di una dichiarata volontà di collaborazione tra le parti sociali, al di là delle prese di posizione, in alcuni casi fortemente ideologizzate, di gruppi ed associazioni.

Nel complessivo scenario politico e sociale argentino, le organizzazioni sindacali, alcune delle quali tradizionalmente collegate con il giustizialismo, hanno mantenuto, secondo l'avviso di osservatori obiettivi, un atteggiamento improntato a moderazione e spirito di collaborazione. Anche il Presidente della Union Industriale Argentina (UIA), Hector Massuh, nel corso dell'incontro svoltosi nella mattina del 2 luglio, ha sottolineato il buon rapporto con i sindacati e ha manifestato l'intenzione di intraprendere le prossime iniziative in un clima di reciproco accordo: gli industriali non sono infatti contrari a misure di incremento salariale nel settore privato (l'intesa recentemente raggiunta prevede un aumento dei salari pari a 100 pesos come somma fissa, erogata provvisoriamente a titolo di aiuto alimentare per le famiglie che lavorano), nel presupposto che la dinamica delle retribuzioni pubbliche rimanga, di contro, immutata.

Gli imprenditori, peraltro, appaiono consapevoli del carattere globale e di sistema della crisi, insieme politica, economica, istituzionale e lo stesso presidente Massuh ha sottolineato la centralità della riforma delle istituzioni, quale premessa per poter affrontare e risolvere i problemi economici, attraverso la valorizzazione delle risorse di cui il Paese è ricco e la riattivazione di un potenziale industriale oggi inutilizzato al 50 per cento (il settore delle costruzioni è azzerato, i lavori pubblici insussistenti). Un punto di vista molto simile, peraltro, è stato espresso, nel corso dell'incontro con gli imprenditori italiani (3 luglio), anche dal vice presidente della Camera di Commercio di Buenos Aires, ingegner Faldini, il quale ha sottolineato l'incidenza del fattore insicurezza – giuridica e sin anche personale – nella conduzione degli affari, segnalando la pressante richiesta alle autorità argentine di ripristinare un effettivo quadro di legalità.

Oltre al problema del debito estero, permane attuale l'esigenza di investimenti diretti per sollecitare la ripresa, come ha sostenuto, tra gli altri, il presidente di FIAT auto argentina, Rattazzi, che ha auspicato a tal fine una maggiore integrazione tra il mercato dell'Unione europea e l'Argentina. Anche il ministro degli esteri Carlos Rockauf, nel corso dell'incontro tenutosi il 1° luglio, ha richiamato la questione, ricordando le recenti dichiarazioni del presidente del Consiglio Berlusconi nel corso del vertice Unione europea-Mercosur, tenutosi nel maggio scorso a Madrid, sul tema dell'apertura dei mercati, e dando atto all'Italia del ruolo positivamente svolto per aiutare la ripresa argentina, con un apprezzabile impegno

– che ha coinvolto anche le regioni – in una politica di aiuto alle piccole e medie imprese.

Peraltro, in altre sedi, è stata posta in luce l'esigenza di procedere con la dovuta prudenza alla reintegrazione dell'Argentina nei mercati internazionali. Giova ricordare, in proposito, quanto ha sostenuto, nel corso dell'incontro tenutosi il 2 luglio, il direttore dell'ICE di Buenos Aires, Federico Balmas: questi ha ricordato in particolare come la piccola e media impresa argentina sia stata letteralmente spazzata via quando, nel corso degli anni Novanta, vi è stata un'apertura brusca al commercio estero, e ha sottolineato, proprio sulla scorta di tale esperienza, la centralità della cooperazione con gli imprenditori stranieri, considerata l'attuale carenza di *working capital*. La cooperazione con imprenditori stranieri (e in particolare italiani) è stata anche auspicata dal presidente dell'Unione industriale della provincia di Buenos Aires, Osvaldo Hugo Rial, preoccupato soprattutto dalla crescente arretratezza del tessuto produttivo argentino, che, a suo avviso, può essere positivamente contrastata, in prospettiva, da un maggior impegno, anche finanziario, dello Stato, che superi alcuni eccessi liberistici dei precedenti governi (in particolare del governo Menem).

In ordine all'impegno di cooperazione da parte italiana, nel corso degli incontri e nella conferenza stampa finale, sono stati ricordati l'accordo concluso in maggio tra Mediocredito e Banco Nación, di cui si stanno definendo le modalità finanziarie di attuazione; l'erogazione di 4,5 milioni di euro da parte del governo italiano, destinati a un programma di edilizia sociale, nonché il rimarchevole impegno, anche finanziario, profuso sul piano della formazione, con corsi rivolti alle piccole e medie imprese, che vedono impegnati centri universitari italiani.

3. *Le posizioni delle organizzazioni sindacali*

Le politiche economiche adottate nel corso degli anni Novanta sono oggetto di una drastica critica da parte delle organizzazioni sindacali: dall'incontro (2 luglio) con il segretario Generale del Sindacato dei Trasporti, Hugo Moyano, dirigente della Confederacion General del Trabajo (CGT), formazione sindacale di ispirazione giustizialista, e con i dirigenti della Central del Trabajo argentina (CTA), Pedro Wasiejko e Carlos Custer, si è potuto constatare infatti che il sindacato tende a fornire una lettura in chiave fortemente politica delle vicende relative all'indebitamento del Paese, interpretato come insieme la causa e l'effetto della subordinazione nei confronti del Nord del continente e delle organizzazioni economiche internazionali, prima fra tutte il Fondo monetario internazionale.

Gli organizzatori sindacali ascrivono al governo militare la prima responsabilità per la crescita smisurata del debito estero, e al tempo stesso sono estremamente critici nei confronti delle politiche di stabilizzazione monetaria, di liberalizzazione dei mercati e di privatizzazione delle imprese pubbliche condotte soprattutto dal governo Menem agli inizi degli anni Novanta: queste scelte hanno prodotto, secondo i dirigenti sindacali,

non soltanto disoccupazione ed inflazione, ma anche corruzione e degrado delle istituzioni. Le centrali sindacali ritengono che la posizione del FMI – che punta al raggiungimento dell'equilibrio fiscale come condizione per un recupero di credibilità del paese, premessa a sua volta di un rinnovato afflusso di capitale estero – potrebbe invece alimentare la recessione, ed auspicano il perseguimento di politiche espansive, di tipo keynesiano, volte sostanzialmente al sostegno della domanda interna. Anche il presidente della Commissione lavoro del Senato, on. Barrionuevo, nell'incontro del 3 luglio, ha mosso non poche critiche alla politica condotta dal FMI nei confronti dell'Argentina, segnalando in particolare che molti dei prestiti internazionali contratti sono poi rifluiti in eguale misura al di fuori del Paese.

Nel corso dell'incontro con i sindacati – seguito da una colazione di lavoro, alla quale ha preso parte anche il Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei deputati argentina Ubaldini – altri esponenti del Sindacato dei Trasporti hanno ribadito le critiche nei confronti delle politiche di stabilizzazione monetaria adottate negli anni Novanta, individuate come premesse del crollo delle esportazioni, della crescita del deficit commerciale, e della crisi del mercato interno, con effetti devastanti sulla tenuta del sistema produttivo.

4. Assistenza, previdenza ed immigrazione: la situazione degli italiani in Argentina

Alle condizioni sociali dell'Argentina, con un particolare riferimento alla condizione degli italiani, è stato dedicato in larga misura l'incontro, il pomeriggio del 1° luglio, con rappresentanti dei Comites, del CGIE, dei patronati e della stampa della collettività italiana.

Tra i molti temi affrontati, vale la pena sottolineare in primo luogo, per quanto riguarda la competenza della Commissione, quello dell'assistenza, affrontato in numerosi interventi, che hanno concordato nel sollecitare maggiori fondi – pur riconoscendosi che l'anno scorso essi sono stati quadruplicati – e l'attribuzione dell'assegno sociale (che già la Spagna, peraltro in base ad una legge sulla cittadinanza molto più restrittiva, assicura ai connazionali all'estero), eventualmente rimuovendo, a tal fine, i vincoli posti dalla legge n. 335 del 1995, che esclude chi non risieda in Italia dal godimento di tale beneficio.

Tra gli intervenuti, Michela Bracco del Centro Patronati italiani in Argentina (Ce Pa) ha ricordato che il Centro stesso presentò due anni fa, alla Conferenza Nazionale degli Italiani nel Mondo, un disegno di legge istitutivo del predetto assegno sociale per gli italiani in condizioni di speciale stato di indigenza, residenti in Paesi sprovvisti di sistemi minimi di protezione sociale. La proposta contempla l'istituzione di una prestazione assistenziale per gli anziani, i malati e i disabili emigranti che vivano in stato d'indigenza, tenendo comunque in debito conto le esigenze dell'intero nucleo familiare. I beneficiari sono individuati nel dettaglio dall'articolo 2 del testo elaborato dai patronati, e comprendono sia anziani,

d'età superiore ai 65 anni, sia malati o inabili al lavoro con certificata invalidità permanente. In entrambi i casi, coloro che richiedono il sussidio, devono dimostrare lo stato d'indigenza e l'esclusione dal godimento di qualsiasi altro beneficio assistenziale o previdenziale di natura sia pubblica sia privata. È previsto che, nelle cause di esclusione dal diritto di sussidio, non siano compresi gli aiuti non sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni minimi dell'emigrante e della sua famiglia.

Al successivo articolo 3 è illustrata la procedura da attivare per richiedere il sussidio, mentre l'articolo 4 quantifica l'entità della prestazione assistenziale, da stabilire sulla base degli stanziamenti indicati nella legge finanziaria, indicizzati secondo l'andamento del costo della vita in base ad un coefficiente definito annualmente dall'organismo competente. Qualora il reddito familiare superi il limite di cumulo delle risorse assegnate, si prevede inoltre che le prestazioni di sostegno vengano adeguatamente ed equamente ridimensionate. Altre disposizioni, definiscono, all'articolo 5, la durata temporale del beneficio; all'articolo 6, la natura assistenziale delle prestazioni e il carattere personale e non trasferibile di esse; all'articolo 7, infine, le cause di estinzione del diritto che consistono, oltre al decesso del beneficiario, nel suo rientro in Italia, nella perdita o rinuncia alla cittadinanza italiana e nella perdita o non sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al sussidio.

Un altro punto dell'incontro ha riguardato l'esigenza di un'iniziativa del Governo italiano per aiutare a recuperare i fondi dei pensionati italiani (si tratta di circa ventimila persone) bloccati presso la Banca Nazionale del Lavoro, dei quali è agevole dimostrare la provenienza dalle pensioni italiane erogate dall'INPS. Sempre in tema di pensioni, occorre peraltro ricordare che è in fase di negoziazione la nuova Convenzione bilaterale di sicurezza sociale (quella vigente risale al 1981) che dovrebbe tenere conto dell'evoluzione della normativa previdenziale nei due paesi, comportando al tempo stesso un complessivo snellimento delle procedure e la valorizzazione delle tecnologie informatiche, al fine di favorire il dialogo diretto tra gli istituti previdenziali, con conseguente riduzione dei tempi tecnici di trattazione delle pratiche da attuare in regime di convenzione.

Sulle proposte avanzate in tema di assistenza e previdenza, la delegazione ha manifestato un profondo interesse, sottolineando comunque l'esigenza di verificare la sostenibilità finanziaria degli impegni che sono stati sollecitati. In particolare, l'erogazione di un assegno sociale è una prospettiva complessa, posto l'elevato numero dei potenziali fruitori. Se tuttavia circoscritta nella platea (ad esempio ai nati in Italia che vivono in Argentina, circa 30.000, come prospettato in alcuni interventi), la proposta si presenta più ragionevole, e non dovrebbe mancare l'impegno dei parlamentari italiani ad approfondirla. Un analogo impegno dovrebbe essere espresso per rassicurare quanti nutrono il timore che le pensioni erogate dall'INPS in Argentina possano subire dei ridimensionamenti. Sempre compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, potrà essere anche approfondita l'ipotesi di estendere ai titolari di pensioni italiane in Argen-

tina, l'elevazione dell'integrazione al trattamento minimo ad un milione di vecchie lire mensili, come è avvenuto in Italia.

Riguardo alle proposte per aiutare l'Argentina e gli italiani ivi residenti, il presidente del Comites di Buenos Aires e della Feditalia Pallaro, considerate le attuali difficoltà del sistema produttivo argentino ad accedere al mercato finanziario, ha suggerito che la cooperazione italiana si attui attraverso un fondo (che potrebbe essere gestito dalle banche italiane presenti in Argentina) volto a finanziare progetti puntuali di produzione, che consentano di mettere in marcia le imprese, ora che le strutture argentine del credito sono alla deriva.

Da quanto la delegazione ha avuto modo di constatare, l'eventualità di un flusso migratorio massiccio di rientro in Italia – altro tema affrontato – appare remota. Tuttavia, sia nel corso dell'incontro con i Comites, con il CGIE e con i patronati, sia nel corso dell'incontro con le autorità consolari italiane (1° luglio) si è posto il problema di una revisione in senso più restrittivo dell'attuale legge sulla cittadinanza: come ha sottolineato il console generale a Buenos Aires, Palladino, la legge vigente (n. 91 del 1992) si ispira ai medesimi principi della legge sulla cittadinanza del 1911, basata sul riconoscimento della cittadinanza al figlio di cittadino italiano. Nella situazione presente, però, anche chi vanta lontani ascendenti italiani chiede il rilascio di un passaporto per ottenere poi l'ingresso in Europa e negli Stati Uniti. Vi è dunque uno snaturamento della finalità originaria della legge, che, oltretutto, è all'origine dei non pochi disservizi della rete consolare, sottoposta a forti pressioni causate dalla massiccia richiesta di passaporti, che non riesce ad essere evasa in tempi ragionevoli, malgrado l'assunzione di contrattisti temporanei (disposta con la legge n. 35 del 2002), che, pur utile, non si è però mostrata risolutiva dei gravi problemi di funzionamento degli uffici consolari.

Come è stato posto in evidenza nel corso della conferenza stampa che ha concluso la missione, l'emigrazione (in ordine alla quale, comunque, vi sono da parte delle regioni italiane taluni programmi di apertura del mercato del lavoro) non è la soluzione alle difficoltà del popolo argentino, né è percepita come tale, poiché l'attenzione prevalente è rivolta alle politiche di promozione dell'occupazione e alla creazione di nuovi posti di lavoro all'interno.

5. Politiche del lavoro e della previdenza: le proposte del Governo argentino

Il punto di vista del Governo argentino sui temi dell'occupazione è stato sviluppato nel corso dell'incontro (4 luglio) con il ministro del lavoro, Graciela Camaò, che ha inizialmente espresso apprezzamento per l'atteggiamento dei *leaders* europei – soprattutto in ordine alla sollecitazione ad un accordo con il Fondo Monetario Internazionale, che pare oggi più vicino - ed ha ribadito la volontà dell'Argentina di onorare gli impegni assunti in sede internazionale, malgrado conflitti e scosse interne, che certamente verranno superati.

Nel corso dell'incontro, al quale hanno preso parte anche il dottor Contegran, consigliere del ministro, e il sottosegretario Rampoldi, sono stati affrontati vari problemi. In primo luogo, il Ministro ha dato conto del programma destinato ai capi famiglia disoccupati, che si indirizza a un novero complessivo di beneficiari di circa un milione ottocentomila unità: ha altresì precisato che esso viene attuato attraverso una sorta di consiglio consultivo che assicura l'integrazione della società civile. E' un programma nazionale, che ha poi articolazioni su base provinciale e municipale, finanziato a carico dei settori che con le variazioni di cambio si sono visti beneficiati dalle esportazioni (quali idrocarburi e agricoltura). L'importo del sussidio, che varia da 132 pesos a 111 pesos, a seconda che i destinatari siano poveri - vi sono 320 mila famiglie povere - o indigenti, non è irrilevante se si considera che il salario medio dell'industria è di 500-600 pesos, nel settore agrario 250 pesos, nel settore statale di 700 pesos. Coloro che beneficiano del programma sono chiamati a partecipare a progetti comunitari, produttivi o educativi. Non sfugge peraltro al Ministro la possibilità che si stabilisca un filo sottile tra questo tipo di benefici e la precarizzazione del lavoro, da evitare.

Sulla politica salariale, il Governo si è mosso ricercando il consenso e degli imprenditori e dei sindacati, con il risultato recente di un aumento dei salari pari a 100 pesos come somma fissa e al netto di ogni trattenuta, attribuita provvisoriamente a titolo di aiuto alimentare per le famiglie che lavorano. Si tratta di un incremento delle retribuzioni pari al 3,3 per cento del PIL e si prevede che incida sulla dinamica dei prezzi per un 2,5 per cento.

Il rischio di un incremento non controllabile dell'inflazione è stato messo in luce nell'intervento del Sottosegretario delle relazioni per il lavoro Rampoldi, con particolare riferimento alla diffusione della tendenza, diretta conseguenza delle difficoltà dell'economia, a stipulare contratti al di fuori dello schema determinato dalla legge nazionale di contratto di lavoro, che ne fissa i principi generali, lasciando poi la determinazione dei profili più di dettaglio agli accordi tra le parti sociali. L'attuale situazione, secondo l'esponente del Governo, potrebbe assestare un duro colpo al sistema delle relazioni industriali, senza alcun vantaggio per l'occupazione.

Sul versante previdenziale, il Governo argentino ha constatato l'esigenza di intervenire sulla riforma attuata nel 1994 (ispirata al modello cileno e oggi inadeguata sotto il profilo della sostenibilità finanziaria), adottando misure di carattere strutturale fondate su tre elementi: l'estensione della protezione ad un mercato del lavoro in continua mutazione all'insegna della flessibilità; il raggiungimento di un patto nazionale (sul tipo del patto di Toledo in Spagna) che sottolinei la priorità politica della protezione sociale; il conseguimento del consenso e della partecipazione di tutti gli interessati, che si intende perseguire in misura più ampia di quanto fu fatto in occasione della precedente riforma, anche in cooperazione con l'ufficio internazionale del lavoro e con gli enti previdenziali spagnoli.

Rispondendo ad alcuni quesiti posti dai componenti della delegazione, il dottor Contegran ha poi fornito alcuni dati, ricordando come,

in ordine al sistema pensionistico, vi sia un rapporto di 3 unità economicamente attive (complessivamente, nove milioni) per 1 unità passiva; tuttavia tale rapporto diventa di 1 ad 1 ove si guardi alla contribuzione effettiva al sistema. Di qui, l'esigenza di trovare strumenti che consentano di recuperare il mercato informale.

L'aliquota contributiva per i lavoratori è pari mediamente all'11 per cento della retribuzione (l'aliquota a carico dei datori di lavoro è del 10 per cento, contro il 16 per cento precedente la crisi), ma tale percentuale è stata portata dal presente governo al 5 per cento per i lavoratori che abbiano scelto una gestione privatistica della pensione. La popolazione economicamente attiva ammonta a circa il 40 per cento della popolazione. Entro la popolazione economicamente attiva, tuttavia, il 40 per cento è attiva in modo informale. Il 30 per cento della popolazione del Paese è costituito di disoccupati.

I fruitori di pensioni sono circa 3 milioni; una notevole parte di essi percepisce i trattamenti minimi (pari a 150 pesos, cui si aggiunge un sussidio di 50 pesos), finendo sovente col beneficiare anche del programma per i disoccupati sopra illustrato: di qui il progetto di aumentare il minimo a 200 pesos.

Nel corso dell'incontro, è stato anche trattato il tema della sicurezza del lavoro, la cui gestione è stata affidata a soggetti privati sottoposti alla vigilanza del ministero. Rispondendo ad alcuni quesiti posti dagli interlocutori italiani, il ministro ha poi sottolineato il carattere estremo delle misure con cui lo Stato si è appropriato del debito interno, coinvolgendo anche le imprese che gestiscono i fondi pensione, e l'impegno dell'attuale Presidente della Repubblica nel ricercare l'intesa sociale come premessa per uscire dalla crisi: secondo il ministro, non hanno giovato, a tal fine, le resistenze opposte dagli organismi multilaterali di credito all'avvio di un serio discorso sul debito.

Conclusioni e proposte

Già nel corso della conferenza stampa che ha concluso la missione, la delegazione ha sottolineato l'opportunità che il Governo italiano renda più incisivi gli interventi di cooperazione con l'Argentina su settori di grande rilevanza economica e sociale, quali la formazione professionale, l'assistenza sociale e sanitaria, il sostegno alle piccole e medie imprese. Ciò non soltanto in segno di vicinanza politica e culturale nei confronti di un Paese legato storicamente da vincoli profondi all'Italia, ma anche in considerazione del comune attaccamento alle istituzioni democratiche, il cui rafforzamento viene individuato da tutti gli argentini come la premessa per affrontare e risolvere una crisi di eccezionale gravità.

Un altro segnale importante è la prevalenza di un orientamento volto ad affrontare le difficoltà attuali all'insegna dello sviluppo della cooperazione internazionale e dell'integrazione dei mercati: significative in proposito le affermazioni di autorevoli esponenti del Governo e del Parlamento sul carattere strategico che assume per l'Argentina l'opzione del Merco-

sur, e l'insistente richiesta di apertura e disponibilità rivolta ai mercati europei, sintomo inequivocabile di un orientamento che rifugge da qualsiasi soluzione isolazionista o protezionista.

Nell'incoraggiamento di tali tendenze, molto dipende dalle soluzioni che verranno negoziate sul problema del debito: è auspicabile che l'accordo con il Fondo monetario internazionale, definito imminente da autorevoli esponenti del Governo, sia in grado di contemperare il necessario rigore con la dovuta attenzione alla dimensione sociale.

Ovviamente, l'eccezionale difficoltà della attuale situazione dell'Argentina non potrà essere superata se non a partire da una forte mobilitazione all'interno di tutte le risorse materiali e morali di cui questo grande paese dispone: tuttavia l'Italia può certamente apportare il proprio concorso al successo dell'opera di risanamento e ripresa, fornendo risposte in positivo alle molte richieste e ai molti suggerimenti che sono state avanzate nel corso della missione. In particolare, per quello che riguarda le materie specificamente di competenza della Commissione – e premesso che una ripresa anche sul versante occupazionale non può che essere l'aspetto socialmente più rilevante di una più generale ripresa del sistema produttivo e creditizio – è possibile assumere degli impegni nel senso:

a) di valutare la praticabilità e la sostenibilità finanziaria di interventi legislativi che assicurino interventi di carattere assistenziale agli italiani residenti in Argentina che versino in condizioni di particolare disagio, approfondendo la riflessione sulla proposta formulata dal Ce-Pa e su altre analoghe iniziative, e nel contesto di una revisione della attuale legislazione sulla cittadinanza;

b) verificare l'andamento delle trattative e concorrere, se necessario, alla positiva conclusione dell'intesa per una nuova convenzione bilaterale di sicurezza sociale;

c) nelle more, promuovere tutte le iniziative idonee a tutelare la posizione dei titolari di trattamenti pensionistici erogati dall'INPS, al tempo stesso verificando la sostenibilità finanziaria di misure volte ad estendere a coloro che presentino i medesimi requisiti l'attuale legislazione in materia di integrazione dei trattamenti minimi;

d) monitorare l'efficacia degli interventi già attuati o in corso di attuazione in materia di formazione professionale e di assistenza».

Il Presidente rivolge quindi un ringraziamento a tutti i commissari che hanno partecipato alla missione ed invita a formulare eventuali proposte di modifica prima di sottoporre la relazione all'approvazione della Commissione.

Interviene il senatore BATTAFARANO per sottolineare la necessità che il Governo effettui un efficace coordinamento con gli interventi che le Regioni stanno avviando in materia economico-sociale nell'ambito della loro competenza a seguito della riforma costituzionale recentemente intervenuta. Propone infine con riferimento all'ipotesi di estendere ai titolari di pensioni italiane in Argentina l'elevazione dell'integrazione al trattamento

minimo ad un milione di vecchie lire mensili, di sostituire l'espressione «come è avvenuto in Italia» con la seguente «come si è cominciato a fare in Italia».

Il senatore MORRA esprime il proprio apprezzamento per l'ampia ed esauriente relazione del Presidente che mette ben in evidenza i peculiari aspetti di competenza della Commissione Lavoro. Sottolinea altresì che le politiche del lavoro rivestono un ruolo peculiare per risolvere una crisi che affonda le sue radici in un sistema politico-istituzionale che necessita di profonde riforme strutturali.

Non essendovi altri interventi, la Commissione, previa verifica della sussistenza del numero legale da parte del PRESIDENTE, approva la relazione da questi illustrata e gli conferisce il mandato di integrarla con le modifiche proposte dal senatore Battafarano e di trasmetterla quindi all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 15,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2002

80^a Seduta*Presidenza del Presidente***TOMASSINI***Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,10.***IN SEDE DELIBERANTE**

(404) COZZOLINO e SERVELLO. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(336) CARELLA. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(398) MASCIONI ed altri. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(630) TOMASSINI. – *Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione dell'Autorità garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente TOMASSINI comunica preliminarmente che i disegni di legge sugli informatori scientifici del farmaco, già assegnati in sede referente, sono stati nuovamente assegnati, su richiesta della Commissione, in sede deliberante. Pertanto, se la Commissione conviene all'unanimità, possono darsi per acquisite le attività già svolte in sede referente e, specificatamente, la relazione, la discussione generale e l'adozione quale testo base per il successivo esame in sede deliberante del testo già approvato dalla Commissione.

Peraltro, trattandosi di nuova assegnazione in sede deliberante, il testo è stato nuovamente sottoposto all'esame delle Commissioni 1^a e 5^a, l'osservanza dei cui pareri è obbligatoria.

Dà quindi notizia che è pervenuto il parere della 1^a Commissione permanente che ha espresso un parere favorevole condizionato. Si rende per-

tanto necessario formulare alcuni emendamenti in modo da conformarsi a quanto in esso contenuto.

Interviene il senatore COZZOLINO, relatore alla Commissione che, condividendo la proposta del Presidente ritiene che potrebbero darsi per acquisite le fasi già svolte in sede referente, in modo da accelerare l'iter del provvedimento. Si rende pertanto necessario convocare a tempi brevissimi il comitato ristretto per elaborare gli emendamenti che si rendono necessari per soddisfare le condizioni poste dalla Commissione Affari Costituzionali.

Sul merito dei contenuti del parere espresso dalla 1^a commissione permanente intervengono i senatori CARELLA (che osserva che non possono essere facilmente individuate le materie di competenza regionale di cui si fa menzione e per le quali non è ammissibile il rinvio alla fonte regolamentare statale: riterrebbe pertanto necessario che l'estensore del parere ne chiarisca meglio i termini), il sottosegretario CURSI (che condivide le considerazioni del precedente oratore, non comprendendo le riserve poste nel parere della Commissione Affari Costituzionali circa la necessità di riformulazione dell'articolo 25), il presidente TOMASSINI (che chiarisce come la materia delle professioni e della sanità rientrano tra quelle a legislazione concorrente, per le quali non è possibile il ricorso al regolamento statale), il senatore MASCIONI (che condivide le perplessità già espresse e propone che eventuali emendamenti in ottemperanza al parere espresso dalla Commissione Affari Costituzionali siano rapidamente elaborati in sede di comitato ristretto), il senatore FASOLINO (che ritiene necessario ottenere chiarimenti dall'estensore del parere in merito ai rilievi formulati, dichiarandosi inoltre d'accordo nel dare per acquisite le fasi già svolte in sede referente), il senatore SEMERARO (che ritiene una mera perdita di tempo invitare l'estensore del parere a chiarirne i contenuti, in quanto è scontato che sarebbero semplicemente confermati), il senatore SANZARELLO (che si dichiara d'accordo sull'acquisizione delle fasi procedurali già svolte in sede referente e non ritiene che i rilievi contenuti nel parere della Commissione Affari Costituzionali possano inficiare lo spirito costruttivo di cui la Commissione ha finora dato prova e pregiudicare una rapida approvazione del provvedimento), il senatore MAGRI (che rileva che non ci sono motivi d'allarme, in quanto è sufficiente riformulare i contenuti dell'articolo 25 in sede di comitato ristretto per ottemperare al parere della Commissione Affari Costituzionali), la senatrice BAI DOSSI (che, sottolineata come la materia dei profili professionali e quella dell'università, sia a suo avviso di competenza dello Stato, ritiene comunque che l'insieme delle questioni sollevate dalla Commissione Affari Costituzionali meriti maggiori approfondimenti) il senatore SALINI, (che ritiene doveroso attenersi al parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali, non considerando ostacoli insormontabili le condizioni in esso poste), la senatrice BOLDI (che concorda con il senatore SALINI, auspicando un rapido iter del provvedimento) il senatore TATÒ (che non ritiene opportuno acquisire ulteriori spiegazioni dall'e-

stensore del parere e concorda sulla necessità di accelerare l'iter del provvedimento) il senatore TONINI (che ritiene necessario emendare il testo nel senso indicato dalla Commissione Affari Costituzionali, non essendo dubbio che sanità e professioni siano materia di competenza concorrente tra lo stato e le regioni).

Il senatore COZZOLINO, relatore alla Commissione, rileva come, a norma di regolamento, la sede deliberante imponga necessariamente di ottemperare alle condizioni poste dalla Commissione Affari Costituzionali che rispondono peraltro ad un preciso dettato costituzionale. Propone pertanto di convocare il comitato ristretto alle ore 8,30 di domani mattina.

Il presidente TOMASSINI concorda con tale proposta, affidando al relatore e al comitato ristretto l'onere di formulare alcuni emendamenti in ottemperanza al parere espresso dalla Commissione Affari Costituzionali che auspica possa pronunciarsi sugli stessi nei tempi più rapidi possibile, in modo da permetterne l'approvazione prima della pausa estiva.

La Commissione conviene quindi di dare per acquisite le fasi già svolte in sede referente e, segnatamente, la relazione, la discussione generale e l'adozione quale testo base di quello precedentemente accolto in sede referente. Conviene inoltre di stabilire il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti che si rendessero necessari alle ore 12,00 di domani, mercoledì 31 luglio p.v..

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(396) CALDEROLI ed altri. – *Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto*

(1586) ROTONDO ed altri. – *Disciplina della prevenzione, sorveglianza e diagnosi della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 396, congiunzione con il disegno di legge n. 1586 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1586, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 396 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 396 sospeso l'11 luglio.

Riferisce sul disegno di legge n. 1586 d'iniziativa del senatore ROTONDO, la senatrice BOLDI che rileva come il nuovo provvedimento si differenzi da quello d'iniziativa del senatore CALDEROLI, soprattutto per la struttura «diffusa» dell'attività di prevenzione, sorveglianza e diagnosi della sindrome della morte improvvisa del lattante, affidata, in ogni Regione, agli istituti e alle unità operative individuati con decreto del Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 1, comma 1. L'articolo 2, comma 1, del nuovo disegno di legge indica tra i compiti specifici di tali centri di riferimento: l'attivazione di programmi multidisciplinari finalizzati allo studio dei casi patologici; la predisposizione di progetti di so-

stegno psicologico alle famiglie delle vittime; l'attivazione di campagne di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno a favore sia dei privati cittadini che del personale sanitario; l'organizzazione di specifici programmi di ricerca. Al comma 2 del medesimo articolo 2 prevede inoltre la predisposizione da parte dei centri di riferimento regionali di specifici programmi di assistenza domiciliare.

A differenza del nuovo disegno di legge, la senatrice ricorda che l'A.S. 396 si limita ad attribuire in via generale alle autorità sanitarie nazionali e regionali il compito di promuovere e favorire la divulgazione e la ricerca scientifica sulla SIDS e sulla morte inaspettata del feto. Un secondo elemento di differenziazione del nuovo disegno di legge è rappresentato poi, dall'individuazione, all'articolo 3, dell'Istituto Superiore di Sanità come centro di riferimento incaricato dell'istituzione di un'apposita banca dati, volta a favorire una migliore conoscenza sulle sindromi oggetto delle presenti proposte di legge. La relatrice evidenzia tuttavia, che l'Istituto Superiore di Sanità non dispone delle strutture adeguate a ricevere tale incarico; sembra quindi più agevole e coerente la soluzione prospettata dal disegno di legge n. 396, che individua nell'Istituto di anatomia patologica dell'Università di Milano il centro di riferimento per la raccolta di dati su tutto il territorio nazionale.

Infine, la relatrice BOLDI evidenzia come, a fronte delle specifiche attività di previsione, assistenza e formazione previste dall'articolo 2, il nuovo disegno di legge preveda oneri aggiuntivi pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni del bilancio triennale. Nessun onere aggiuntivo è invece previsto dal disegno di legge n. 396.

Confrontando i due disegni di legge, due sono gli obiettivi principali da perseguire nel tentativo di offrire al problema una soluzione il più possibile rapida ed efficiente: da una parte, è infatti necessario utilizzare i fondi già esistenti per intensificare le attività di formazione, prevenzione, sensibilizzazione e ricerca sulla sindrome improvvisa del lattante, dall'altra, è importante non appesantire eccessivamente i provvedimenti in esame, utilizzando le strutture già esistenti e già operative e concentrandosi sulle attività facilmente realizzabili con i fondi a disposizione.

Per contemperare queste due esigenze, propone di integrare il testo dell'A.S. 396, specificando le attività di prevenzione, sensibilizzazione e ricerca che le autorità sanitarie nazionali e regionali devono realizzare nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1. In secondo luogo, propone di prevedere nell'attuazione del programma «Educazione costante in medicina» finalizzato al conseguimento di crediti formativi, corsi di aggiornamento obbligatori per gli operatori sanitari in materia di sindrome improvvisa del lattante e morte inaspettata del feto; con tale previsione, si intende garantire la massima competenza e professionalità da parte del personale medico e paramedico. Infine, la relatrice specifica che le prestazioni di servizi offerte dalle autorità sanitarie nazionali e regionali saranno oggetto di specifiche intese e accordi di programma con il Ministero della Sanità, che provvederà a specificarne i contenuti relativi, gli obiettivi da perseguire e le risorse da utilizzare.

Propone quindi la congiunzione dei provvedimenti all'esame e l'adozione come testo base del disegno di legge n. 396 d'iniziativa del senatore CALDEROLI. Conviene la Commissione.

Il presidente TOMASSINI stabilisce quindi per le ore 18,00 di giovedì 1° agosto il termine per la presentazione degli emendamenti. Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2002

31ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 13,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, sulla situazione geopolitica e dei diritti umani in Congo: audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica

In apertura di seduta il presidente PIANETTA ringrazia il sottosegretario Mantica e ricorda che è di oggi la notizia che i presidenti della Repubblica Democratica del Congo e del Ruanda si accingono a firmare un accordo di pace in Sudafrica che dovrebbe porre fine ad una guerra costata la vita a ben due milioni di persone. Il problema è come intraprendere, anche attraverso la cooperazione, le iniziative idonee a promuovere nell'area la democrazia, il buongoverno, la protezione dei diritti umani. Ricorda come il 19 giugno la Commissione abbia ascoltato ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento alcuni rappresentanti di organizzazioni non governative impegnate in quei paesi, dai quali sono giunte indicazioni preziose e suggerimenti utili.

Il sottosegretario MANTICA, nel ringraziare per l'invito, ricorda come il conflitto in Congo abbia origine con l'invasione di quel paese da parte di Ruanda, Uganda e Burundi; i tre paesi limitrofi accusavano la Repubblica Democratica del Congo di ospitare truppe irregolari che avevano lo scopo di destabilizzare i loro governi. Al centro dell'azione militare c'erano inoltre l'importanza geopolitica della zona dei Grandi La-

ghi e la ricchezza del Congo in termini di risorse naturali. Ricorda che l'Unione europea è impegnata a dare soluzione al conflitto attraverso l'azione di un Inviato Speciale, l'italiano Aldo Ajello. L'impegno della Comunità internazionale e dell'Unione ha portato agli accordi di Lusaka del settembre del '99. Il cessate il fuoco sancito dagli accordi ha retto anche grazie alla Forza di Pace delle Nazioni Unite che opera nell'area, il cui vice comandante è il generale Roberto Martinelli. Sul piano politico va segnalata la recente conclusione del dialogo intercongolese, nella città sudafricana di Sun City, durante il quale è stata decisa la costituzione di un Governo transitorio cui hanno aderito la maggior parte dei movimenti coinvolti nel conflitto, ad eccezione di quello sostenuto dal Ruanda e di alcuni partiti politici ad esso collegati. Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha inoltre inviato recentemente un proprio Rappresentante, l'ex primo ministro senegalese Muostafà Niasse, per completare il processo iniziato a Sun City.

L'Italia ha sostenuto finanziariamente il dialogo in Congo offrendo, analogamente a quanto fatto dagli altri partner dell'Unione europea, contributi per 240 mila dollari. L'Italia ha inoltre stanziato fondi per il disarmo delle milizie che operano nell'area pari un milione e mezzo di euro. Il nostro Paese è impegnato anche sul piano degli aiuti alimentari con stanziamenti per 4 milioni di euro. Altri aiuti sono stati dati in occasione dell'eruzione del vulcano Nyiragongo. L'Italia si sta adoperando per favorire la ripresa della cooperazione della Repubblica Democratica del Congo con le Istituzioni Finanziarie Internazionali. L'Italia, infatti, conta di associarsi agli sforzi della Comunità internazionale per consentire alla RDC di azzerare il debito con la Banca Africana di Sviluppo.

Gli ultimi colloqui tra i presidenti della Repubblica Democratica del Congo e Ruanda in margine al vertice della Organizzazione per l'Unità Africana di Durban lasciano sperare che vi possano essere progressi decisivi per la pacificazione dell'area. Queste speranze sono rafforzate dalle intese raggiunte lo scorso 22 luglio sul ritiro delle forze ruandesi dal Congo orientale che ora dovranno essere tradotte in pratica. Sarà necessario, ora, procedere, come hanno sancito le intese di Sun City, alla organizzazione di elezioni sull'intero territorio nazionale, e al disarmo delle milizie irregolari, soprattutto *hutu*, che ancora sono attive e che in parte sono state inserite nella lista statunitense delle organizzazioni terroristiche mondiali. Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha proposto una Conferenza Regionale di pace della Regione dei Grandi Laghi che si spera possa avere luogo al più presto. Nella giornata di oggi a Pretoria è previsto che Congo e Ruanda firmino l'accordo per il ritiro delle forze ruandesi dal Congo orientale. Entro 90 giorni dalla firma dell'accordo dovrebbe avvenire il disarmo e la smobilitazione delle milizie irregolari di etnia *hutu* che operano nel territorio della RDC. Il Ruanda dovrà iniziare il ritiro entro 45 giorni dalla firma degli accordi e avrà un mese di tempo per completare il ritiro.

Vi sono notevoli preoccupazioni riguardo ai diritti umani non solo nelle zone del Paese sotto diretto controllo dell'esercito di Kinshasa, ma anche nella parte del Paese in cui operano le forze che sfidano il governo

centrale. L'Unione europea presenta annualmente un apposito ed aggiornato progetto di Risoluzione sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica Democratica del Congo alla Commissione per i Diritti Umani di Ginevra. L'ultima è stata presentata alla 58ª Sessione dello scorso marzo-aprile. La Risoluzione esprime la preoccupazione della Commissione per l'impatto fortemente negativo del conflitto sulla vita del paese e sul godimento delle libertà fondamentali di ogni individuo, condannando l'uso dei fanciulli soldato e le atrocità e i massacri che si sono registrate nelle regioni teatro del conflitto. La Risoluzione proroga di un anno il mandato del Relatore Speciale per i Diritti Umani in Congo e chiede al Relatore Speciale per le esecuzioni sommarie di condurre su questo fenomeno una approfondita indagine. Sono in atto numerosi programmi mirati ad aspetti strettamente connessi con il miglioramento dei diritti umani: l'Italia segue in particolare i programmi di assistenza ai bambini di strada, che continuano sotto la gestione dell'Unicef, tra i quali numerosi sono i bambini soldato. Va precisato, al riguardo, che il governo congolese ha smilitarizzato gran parte dei bambini soldato e che analoghe iniziative sono state adottate dai movimenti ribelli filo ruandesi. L'Unione europea segue l'evoluzione della situazione nel Paese attraverso le modalità e le procedure di monitoraggio previste dalla Convenzione di Cotonou. Ricorda da ultimo come l'Italia non abbia ancora ratificato la Convenzione, ultimo fra i paesi firmatari. Sottolinea come l'Italia si impegni molto anche sul piano dei rapporti bilaterali con i paesi coinvolti nel conflitto segnalando che, nella seconda metà di ottobre, è prevista una missione del Governo in quei paesi per fare il punto sul processo di pace e sulla protezione dei diritti umani.

Il presidente PIANETTA, nel ringraziare il sottosegretario Mantica per la sua esaustiva relazione, esprime interesse per la missione del governo prevista per la seconda metà di ottobre e ricorda come la Commissione abbia già preso in considerazione la possibilità di effettuare una missione nell'area. Rileva come i massacri compiuti nella zona dei Grandi Laghi possano essere paragonati per gravità e dimensioni solo all'olocausto degli ebrei e al genocidio di Pol Pot in Cambogia.

Il senatore BASILE ricorda di essere estensore di un parere per conto della Commissione Affari Costituzionali proprio sulla ratifica della Convenzione di Cotonou. Chiede quali siano le intese e le sinergie realizzate tra l'Italia, l'Unione europea e la Nazioni Unite per favorire il processo di pace in Congo.

Il senatore MARTONE sottolinea il pericolo, segnalato dalle stesse associazioni, della privatizzazione del conflitto, in base al quale le milizie irregolari combattenti si finanzierebbero con le risorse del territorio. Chiede se esista o si abbia intenzione di definire un codice di condotta per le imprese che sfruttano le risorse di quel Paese e se si sia pensato di definire linee di azione, magari attraverso la Commissione per i Diritti

Umani di Ginevra, rispetto ai mercenari e agli eserciti regolari che operano sul terreno.

Il senatore IOVENE ricorda come durante l'audizione di giugno delle associazioni non governative impegnate in Congo fu segnalata l'urgenza di rompere il silenzio intorno alle stragi perpetrate nell'area. Chiede se effettivamente vi sia discrasia nei comportamenti dei paesi appartenenti all'Unione europea coinvolti nel processo di pace in Congo. Risulta infatti che la linea di condotta della Gran Bretagna e dei Paesi Bassi sia affatto diversa da quella di Francia e Belgio. Chiede inoltre se e in che misura l'Italia si stia impegnando per la campagna che mira a far cessare l'invio di armi leggere in Africa. Concludendo riterrebbe utile per la Commissione ascoltare l'Inviato Speciale per l'Unione europea, Aldo Ajello.

Il sottosegretario MANTICA ricorda come il conflitto in Congo sia estremamente complesso. Vi sono addirittura religiosi che sono stati accusati di atti di barbarie. La dimensione dei massacri ricorda purtroppo effettivamente l'olocausto degli ebrei. La situazione è resa ancor più complicata dal fatto da un lato che l'etnia *hutu* considera i *tutsi* invasori, dall'altro che questi ultimi sono al loro interno divisi in numerosi clan. L'Italia, che non ha interessi particolari nell'area al di là dell'impegno per la protezione dei diritti umani, intende muoversi, come è comprensibile, in sintonia con i paesi africani. In questo quadro potrà svolgere opera utile il Consiglio di Pace e di Sicurezza dell'unione fra gli Stati africani, che ha compiti di prevenzione dei conflitti. L'Italia svolge inoltre un ruolo importante di mediazione all'interno dell'Unione europea, e deve tener conto del fatto che non sempre Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti hanno valutazioni coincidenti. Ricorda da ultimo che il Congo, così come l'Angola, del resto, ai fini degli aiuti internazionali non viene considerato paese poverissimo in quanto ha grandi ricchezze naturali, il cui più razionale sfruttamento consentirebbe di conseguire il maggior benessere delle popolazioni locali favorendo il processo di pace.

Il presidente PIANETTA, nel ringraziare nuovamente il sottosegretario Mantica per la sua esposizione, ribadisce che la Commissione intende fare del processo di pace nell'area dei Grandi Laghi una delle questioni prioritarie del suo impegno. L'auspicio è che i recenti sviluppi illustrati dal sottosegretario segnino una svolta importante, forse decisiva, e che sia possibile riportare al più presto alla normalità democratica l'intera zona.

La seduta termina alle ore 14,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,55 alle ore 14.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Audizione del Commissario straordinario dell'Enea, professor Carlo Rubbia
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Carlo RUBBIA, *Commissario straordinario dell'Enea*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, ponendo quesiti e formulando osservazioni, i senatori Giuseppe SPECCHIA (AN), Lorenzo PICCIONI (FI), Loredana DE PETRIS (Verdi-U), Renzo MICHELINI (Aut) e Sergio AGONI (LNP), nonché i deputati Michele VIANELLO (DS-U), Gennaro CORONELLA (AN), Marco LION (Misto) e, a più riprese, Marco AIRAGHI (AN) e Paolo RUSSO, *presidente*, ai quali risponde, prendendo più volte la parola, il Commissario straordinario dell'Enea Carlo RUBBIA.

Paolo Russo, *presidente*, ringrazia il Commissario straordinario, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2002

77^a seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

(1272) Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso, approvato dalla Camera dei deputati

(1112) SCALERA. – Norme in materia di omissione di soccorso stradale

(Parere alla 2^a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1272, non ostativo sul disegno di legge n. 1112)

Il relatore BOSCETTO illustra congiuntamente i provvedimenti in titolo, proponendo di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 1272 osservando, tuttavia, che appare inappropriata la deroga ai limiti delle condizioni di applicabilità delle misure coercitive previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 280 del codice di procedura penale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Propone inoltre di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge n. 1112.

Conviene la Sottocommissione sulle proposte del relatore.

(1577) Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali (Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore BOSCETTO riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando tuttavia che le modificazioni introdotte dall'articolo 3 all'articolo 629 del codice di procedura penale rendono opportuna la conseguente sostituzione della rubrica dell'articolo 629, recante «Condanne soggette a revisione», con la seguente: «Sentenze soggette e revisione».

La Sottocommissione concorda.

(404) COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(336) CARELLA. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(398) MASCIONI ed altri. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(630) TOMASSINI. – Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione dell'Autorità garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni)

Il relatore FALCIER riferisce sul provvedimento, ribadendo le osservazioni espresse il 18 settembre 2001, a proposito dell'esigenza di rispettare le indicazioni comunitarie che prevedono che l'istituzione di ordini professionali debba essere circoscritta ai soli casi in cui si ponga l'oggettiva necessità di garantire la qualità delle prestazioni e la tutela del consumatore normalmente non in grado di valutare la qualità della prestazione professionale, mentre nella fattispecie i destinatari dell'attività degli informatori sono i medici ed i farmacisti, soggetti certamente capaci di valutare la qualità dei prodotti farmaceutici. Propone inoltre di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole condizionato all'inserimento di norme volte a consentire l'esercizio della professione a cittadini dell'Unione europea – di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) – non residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, al fine di non configurare una violazione delle disposizioni del Trattato sulla Comunità europea sulla libera prestazione dei servizi e il diritto di stabilimento.

Tenendo conto che l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione preclude il ricorso al regolamento statale nelle materie diverse da quelle di competenza esclusiva dello Stato, propone inoltre di porre come ulteriore condizione la riformulazione dell'articolo 25 in termini tali da enucleare i profili attinenti alle materie di competenza concorrente regionale,

nelle quali spetta alla potestà legislativa statale solamente la determinazione dei principi fondamentali, e gli aspetti di competenza esclusiva dello Stato, in relazione ai quali è ammissibile il rinvio, ai fini della definizione della disciplina di dettaglio, alla fonte regolamentare.

Il sottosegretario GAGLIARDI conviene con le considerazioni del relatore.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole condizionato, nei termini proposti.

La seduta termina alle ore 14,20.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2002

102^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 15,50.

(1644) Disciplina degli emolumenti per i componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle regioni a statuto speciale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta del disegno di legge recante la disciplina degli emolumenti per i componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle regioni a statuto speciale, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso conforme al relatore.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(1547) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 3^a e 4^a su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORO fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro relativo alle

misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala l'emendamento 4.18, per il quale occorre valutare la congruità della quantificazione degli oneri (valutati in 10.000 euro annui), tenendo comunque conto che la relativa copertura finanziaria, posta a carico dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri, non sembra in questo caso utilizzata per adempimenti di obblighi internazionali, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 468 del 1978. In relazione al parere sul predetto emendamento, andrebbe poi valutato l'emendamento 7.8. Occorre, infine, da un lato, valutare gli eventuali effetti finanziari degli analoghi emendamenti 10.23, 10.24, 10.25 e 10.34, e, dall'altro, considerare che l'emendamento 14.1 sopprime la clausola di copertura del provvedimento. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario sugli emendamenti 4.18, 7.8 e 14.1. Esprime avviso favorevole sui restanti emendamenti segnalati dal relatore, in quanto aventi natura meramente ordinamentale.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere avviso contrario sull'emendamento 4.18 in quanto, come segnalato dal relatore, la relativa copertura finanziaria, posta a carico dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri, non sembra utilizzata per adempimenti di obblighi internazionali. Analoga valutazione ritiene che possa essere espressa in relazione all'emendamento 7.8. Ritiene, infine, che si possa pervenire all'espressione di un parere favorevole sugli emendamenti 10.23, 10.24, 10.25 e 10.34, nel presupposto che abbiano ad oggetto uffici già esistenti.

Dopo le richieste di chiarimenti sull'emendamento 10.23 avanzate dal senatore MICHELINI, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.18, 7.8 e 14.1. Esprime, altresì, parere di nulla osta sui restanti emendamenti, nonché sugli emendamenti 10.23, 10.24, 10.25 e 10.34 nel presupposto che questi ultimi abbiano ad oggetto uffici già esistenti.

(404) COZZOLINO e SERVELLO. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(336) CARELLA. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(398) MASCIONI ed altri. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(630) TOMASSINI. – Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione dell'Autorità garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco

(Parere alla 12ª Commissione su testo proposto dalla Commissione per il disegno di legge n. 404. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ZORZOLI fa presente che si tratta del disegno di legge concernente la nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del Rappresentante del GOVERNO, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2002

32^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 12^a Commissione:

(404) COZZOLINO e SERVELLO. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco:* parere favorevole con osservazioni;

(336) CARELLA. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco:* parere favorevole con osservazioni;

(398) MASCIONI ed altri. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco:* parere favorevole con osservazioni;

(630) TOMASSINI. – *Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione dell'Autorità garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco:* parere favorevole con osservazioni.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2002

22^a Seduta

La Sottocommissione per i pareri, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida D'Ippolito, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 12^a Commissione:

(404) COZZOLINO e SERVELLO. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica e farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco;*

(336) CARELLA. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco;*

(398) MASCIONI ed altri. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco;*

(630) TOMASSINI. – *Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione dell'Autorità garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco: parere favorevole*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 31 luglio 2002, ore 8,30

VERIFICA DEI POTERI

Esame della seguente materia:

- Vacanza del seggio nel collegio n. 10 della regione Toscana.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della seguente materia di competenza:

- Articolo 68 della Costituzione, intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni e tutela delle prerogative dei parlamentari.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 31 luglio 2002, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disciplina degli emolumenti per i componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle regioni a statuto speciale (1644) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
 - Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281).
 - COLETTI ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche (844) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
 - IOANNUCCI ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (879).
 - OCCHETTO ed altri. – Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle Forze di polizia (882).
 - GENTILE ed altri. – Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, per commemorare la strage di New York dell'11 settembre 2001 e tutte le vittime del terrorismo e dell'intolleranza (857).
 - IZZO ed altri. – Riconoscimento del 19 marzo, San Giuseppe, quale giorno festivo (997).
 - PASTORE ed altri. – Istituzione del «Giorno della memoria» in ricordo degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 (1354).
 - TRAVAGLIA ed altri. – Istituzione del «Giorno della libertà» in data 9 novembre in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino (1383).
 - CALDEROLI. – Istituzione della «Festa della famiglia» (1429).
 - Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472). (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Norme per l'istituzione della festività di San Francesco nella giornata del 4 ottobre (1085).
- ASCIUTTI. – Riconoscimento del 4 ottobre, San Francesco, quale giorno festivo (1087).
- CORTIANA. – 4 ottobre, Festa del «Patrono d'Italia» San Francesco d'Assisi (1181).

IV. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPECCHIA ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione con l'introduzione del concetto di ambiente (553) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Massimo BRUTTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari (1477) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 31 luglio 2002, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della «*Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)*» del Fondo Monetario Internazionale (1171).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Cotonou il 23 giugno 2000, dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai Paesi e Territori d'oltremare, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000 e dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo ai provvedimenti ed alle procedure di applicazione dell'Accordo ACP-CE, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000 (1576).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 31 luglio 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo (1435).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PALOMBO. – Istituzione della Forza di Completamento.
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 31 luglio 2002, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 31 luglio 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (1396) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 31 luglio 2002, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (1251).
- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (1306).
- e della petizione n. 349 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FLORINO. – Assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale precario operanti come assistenti museali e addetti ai servizi di vigilanza nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali (86).
 - EUFEMI. – Disposizioni in materia di rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica nel Ministero per i beni e le attività culturali (169).
 - ASCIUTTI ed altri. – Inquadramento in ruolo del personale precario in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali (1122).
 - D'ANDREA ed altri. – Stabilizzazione del personale precario del Ministero per i beni e le attività culturali (1123).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 31 luglio 2002, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia S.p.A. per il periodo 2000-2001 (n. 126).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (1406).

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

- DE ZULUETA ed altri. – Norme per il recupero del relitto del Ferry Boat FI 74 e delle salme delle vittime del naufragio del Natale 1996 nelle acque antistanti Porto Palo di Capo Passero e la costruzione di un sacrario interreligioso (1247).
 - Antonio BATTAGLIA ed altri. – Interventi per i porti di Termini Imereze e di Palermo (1543).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 31 luglio 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque: audizione del sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Scarpa Bonazza Buora.

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Affare concernente le problematiche inerenti la tutela dei prodotti a denominazione di origine, con particolare riferimento ai prodotti DOP e IGP, anche alla luce delle prospettive aperte dalla IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo (1320).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 31 luglio 2002, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive (n. 124).

MATERIA DI COMPETENZA

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della materia:

- Indicazioni risultanti dalla recente missione in Argentina (1°-5 luglio 2002) di una delegazione di senatori relativamente alla situazione economica e produttiva del Paese.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 31 luglio 2002, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404).
- CARELLA. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (336).
- MASCIONI ed altri. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (398).
- TOMASSINI. – Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione dell'Autorità garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco (630).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).
- TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).
- ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni (197).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).

- CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).
- RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).
- TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (1313).
- Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396).
- ROTONDO ed altri. – Disciplina della prevenzione, sorveglianza e diagnosi della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (1586).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).
- COSTA. – Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ e BONATESTA. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).
- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

VI. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BATTISTI ed altri. – Norme per l'accesso alla psicoterapia (636).
- e delle petizioni nn. 89 e 350 ad esso attinenti.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 31 luglio 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nei centri urbani del Mezzogiorno e delle isole: audizione dell'Amministratore unico dell'Azienda risorse idriche di Napoli (ARIN) e dell'Assessore all'ambiente e al ciclo integrato delle acque della regione Campania.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sull'attuazione della legge-quadro sulle aree protette.